SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

228ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1969

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SPATARO,
indi del Vice Presidente GATTO

INDICE

DIMISSIONI DEL SENATORE GRAZIANO VERZOTTO

Annunzio e accettazione:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 12131
SPAGNOLLI 12132

DISEGNI DI LEGGE

Presentazione 12198
Trasmissione dalla Camera dei deputati . 12131

Seguito della discussione:

« Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro » **(738)**; « Norme per la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per l'esercizio dei loro diritti costituzionali » **(8)**, d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori » **(56)**, d'iniziativa del senatore Di Prisco e di altri senatori; « Disciplina dei diritti dei lavoratori nelle aziende pubbliche e private » **(240)**, d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori; « Norme per la tutela della libertà sindacale e dei lavoratori nelle aziende » **(700)**, d'iniziativa del senatore Torelli e di altri senatori. **Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 738 col seguente titolo:** « Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento »:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 12185
ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores 12135 e *passim*
BERGAMASCO 12214
BERMANI, *relatore* . . . . . 12133 e *passim*
* BISANTIS . . . . . 12134 e *passim*
DAL FALCO 12176
DERIU 12183
DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* . . . . . 12155 *e passim*
FERMARIELLO . . . . . 12143 e *passim*
FILETTI . . . . . 12137 e *passim*
GIANQUINTO 12174
IANNELLI 12185, 12198
MAGNO . . . . . 12163 e *passim*
MANCINI . . . . . 12136 e *passim*
MARIS . . . . . 12152 e *passim*
MASCIALE 12191
NALDINI . . . . . 12137 e *passim*
PALAZZESCHI . . . . . 12143 e *passim*
PERNA 12206
PREMOLI . . . . . 12166 e *passim*
RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 12133 e *passim*
ROBBA . . . . . 12133 e *passim*
ROMAGNOLI CARETTONI Tullia 12199
ROSSI 12185
SPIGAROLI 12185
TOMASSINI 12169, 12170
TROPEANO 12149
VARALDO 12186

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 12220, 12222

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

B O R S A R I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 1960, n. 701, recante norme integrative e modificative della legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica e universitaria » (994);

« Trattamento economico del personale laureato, assunto per esigenze del Ministero della difesa ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, per studi e ricerche nel campo dell'energia nucleare » (995);

« Sostegno per gli scambi intracomunitari dei carboni da coke e del coke destinati alla siderurgia della Comunità » (996);

Deputato PICCINELLI. — « Distacco della borgata Lido di Follonica dal comune di Piombino, in provincia di Livorno, e sua aggregazione al comune contermine di Follonica, in provincia di Grosseto » (997).

Annunzio ed accettazione delle dimissioni del senatore Graziano Verzotto

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente del Senato ha ricevuto la seguente lettera dal senatore Verzotto:

« Roma, 10 dicembre 1969

Onorevole Presidente,

come ben ricorderà il 28 giugno 1969 le ho indirizzato una motivata lettera con cui la pregavo di sottoporre al Senato la mia decisione di rassegnare le dimissioni dal mandato parlamentare. E ciò per continuare a presiedere l'Ente minerario siciliano a tempo pieno mentre, superate le difficoltà iniziali, tentava il decollo industriale per la valorizzazione e verticalizzazione delle ingenti risorse minerarie dell'Isola.

Due giorni dopo, per un ripensamento dovuto a sopraggiunte complicazioni sorte nel frattempo, ho ritirato le dimissioni dal Senato. Di conseguenza ho inviato al Presidente della Regione Siciliana la rinunzia alla Presidenza dell'Ente minerario (rinunzia che ancora non è stata seguita dalla sostituzione).

In questi giorni l'Ente minerario siciliano ha messo a punto un impegnativo programma triennale di investimenti per gli anni 1970-72 che, avuta l'approvazione del Governo della Regione, rappresenta una concreta speranza di sviluppo economico per alcune zone depresse dell'Isola e mobilita anche personalmente gli autori del piano ed in particolare chi le scrive.

È per questa responsabilità personale — che discende dalla funzione finora avuta nel giovane Ente e dalle prospettive aperte allo stesso e alla Regione dal programma (dopo tante delusioni sofferte dalla Regione con

gli enti economici in venti anni di autonomia) — che ho deciso in forma irrevocabile e sia pure con vivo e sentito rammarico di rassegnare le mie dimissioni dal Senato.

Con l'occasione mi permetta esprimerle, onorevole Presidente, sentimenti di stima e di devozione.

f.to Graziano Verzotto ».

S P A G N O L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A G N O L L I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dato il carattere strettamente personale che rivestono le motivazioni delle dimissioni del collega Verzotto, pur con il rammarico che viene dalla perdita della collaborazione di un collega di cui abbiamo potuto apprezzare le qualità in questo sia pur breve scorcio di legislatura, il Gruppo della democrazia cristiana ritiene che si possa prendere atto delle dimissioni stesse.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, l'Assemblea prende atto delle dimissioni presentate dal senatore Verzotto.

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro » (738); « Norme per la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per l'esercizio dei loro diritti costituzionali » (8), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori » (56), d'iniziativa del senatore Di Prisco e di altri senatori; « Disciplina dei diritti dei lavoratori nelle aziende pubbliche e private » (240), d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori; « Norme per la tutela della libertà sindacale e dei lavoratori nelle aziende » (700), d'iniziativa del senatore Torelli e di altri senatori. Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 738 col seguente titolo: « Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro » (738); « Norme per la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per l'esercizio dei loro diritti costituzionali » (8), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori » (56), d'iniziativa del senatore Di Prisco e di altri senatori; « Disciplina dei diritti dei lavoratori nelle aziende pubbliche e private » (240), d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori; « Norme per la tutela della libertà sindacale e dei lavoratori nelle aziende » (700), d'iniziativa del senatore Torelli e di altri senatori.

Proseguiamo nell'esame degli emendamenti all'articolo 12.

Da parte del senatore Robba e di altri senatori sono stati presentati due emendamenti sostitutivi. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« I lavoratori hanno diritto di riunirsi in Assemblea, in locali messi a disposizione dal datore di lavoro, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera o nelle immediate vicinanze di essa:

a) per discutere i problemi inerenti al lavoro, all'andamento dell'azienda, al mantenimento dei livelli di occupazione, all'istituzione ed al miglioramento delle opere sociali, culturali ed assistenziali;

b) per prospettare ai rappresentanti dei sindacati, sia dei lavoratori sia dei datori di lavoro, i problemi e le necessità da esaminare in sede di contrattazione collettiva.

Alle riunioni di cui al comma precedente possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, non più di due dirigenti dei sindacati che sono rappresentati nella azienda.

Le modalità per l'esercizio del diritto di assemblea sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali ».

12. 3 ROBBA, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, D'ANDREA, ARENA, PERRI, PREMOLI

Sostituire il primo comma con il seguente:

« I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera o nelle immediate vicinanze di essa, fuori dell'orario di lavoro e durante l'orario di lavoro nei limiti previsti dalle contrattazioni collettive ».

12. 4 ROBBA, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, D'ANDREA, ARENA, PERRI, PREMOLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Robba ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

R O B B A . Onorevole Presidente, all'articolo 12 abbiamo presentato due emendamenti, uno in via principale, il n. 12. 3, e l'altro in via subordinata, il n. 12. 4.

L'emendamento liberale in via principale mira a dare all'articolo 12 una maggiore organicità e chiarezza, ciò anche al fine di fornire una concreta direttiva all'attuazione e al funzionamento dell'assemblea aziendale. Tale emendamento, dopo aver stabilito che i lavoratori hanno il diritto di riunirsi in assemblea in locali messi a disposizione dal datore di lavoro, siano essi all'interno della azienda, siano essi nelle vicinanze della stessa, precisa che in tale assemblea si possono discutere tutti i problemi inerenti al lavoro, all'azienda, ai livelli di occupazione, alle opere sociali, culturali e assistenziali; inoltre in tale assemblea si possono prospettare ai rappresentanti dei sindacati i problemi e le necessità da esaminare o da tener presenti in sede di contrattazione collettiva.

Si lascia poi ai contratti collettivi di lavoro anche aziendali di fissare ulteriori modalità del diritto di esercizio di assemblea. Come si vede, oltre ad una maggiore precisazione e ad una maggiore ampiezza delle possibiltà di discussione date all'assemblea, la vera e sostanziale differenza con il testo della Commissione riguarda invece solo il posto dove tale assemblea deve tenersi. Il testo della Commissione stabilisce che le assemblee debbono tenersi in locali siti nelle unità produttive. Non vi è chi, vivendo la vita aziendale, non veda come tale imposizione possa essere talvolta impossibile ad attuarsi. È vero, c'è stata una lunga discussione in sede di Commissione su questo argomento. Le aziende non sempre hanno la possibilità di locali adatti alle assemblee all'interno delle loro unità produttive; perchè non si deve allora permettere che i locali possano essere anche nelle immediate vicinanze delle unità produttive? Questa maggiore elasticità sembra essere necessaria e niente affatto di danno al giusto diritto di assemblea da parte dei lavoratori.

In via subordinata, e nel caso che l'emendamento n. 12. 3 venga respinto, si propone, quanto meno, che venga introdotto, al primo comma dell'articolo 12, il concetto che i locali messi a disposizione dall'azienda per l'assemblea dei lavoratori possano essere oltre che all'interno dell'unità aziendale anche nelle sue immediate vicinanze.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento n. 12. 3.

B E R M A N I , *relatore*. La Commissione è contraria.

R A M P A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 12. 3 presentato dal senatore Robba e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Bisantis è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonchè durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione ».

12. 6

P R E S I D E N T E . Il senatore Bisantis ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* B I S A N T I S . Signor Presidente, l'articolo 12 al primo comma stabilisce che i lavoratori hanno diritto di riunirsi nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro e durante l'orario di lavoro, nei limiti previsti dalle contrattazioni collettive. Noi proponiamo che questo primo comma venga modificato nell'ultima parte con una limitazione per quanto concerne le assemblee durante le ore di lavoro. L'emendamento si propone di fissare il limite massimo di 10 ore annue, stabilendo però il principio che queste 10 ore vengano regolarmente retribuite, in modo che per quanto riguarda le assemblee fuori dell'orario di lavoro c'è la più ampia libertà, non c'è nessuna limitazione, per quanto riguarda invece quelle che vengono a svolgersi durante le ore di lavoro esse vengono limitate a 10 ore annue retribuite.

R A M P A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R A M P A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, ho chiesto la parola per un chiarimento, dato che è stata sollevata la questione, chiarimento che pensiamo possa essere di comune soddisfazione. Il testo della Commissione all'articolo 12 faceva riferimento esclusivo, prevedendo il diritto di assemblea, ai limiti posti dalla contrattazione collettiva. L'emendamento del senatore Bisantis, in un certo senso, cioè in una certa direzione, è assolutamente migliorativo in quanto prevede che per il limite di 10 ore l'assemblea che si svolge all'interno della fabbrica comporti il diritto dei lavoratori ad essere retribuiti. Si è fissato, credo, un limite di 10 ore anche in correlazione ai risultati raggiunti dalla recente contrattazione, soprattutto per quanto riguarda le categorie dei metalmeccanici delle aziende a partecipazione statale e credo anche dei chimici e della Pirelli. È tuttavia importante rilevare che non tutte le categorie dei lavoratori hanno la medesima forza sindacale e, quindi, la medesima capacità contrattuale. Potrebbe quindi darsi che si affermasse col testo della Commissione, al di là delle nostre intenzioni (dico nostre in quanto convergemmo allora su questa formula), un diritto che, tuttavia, non troverebbe un corrispettivo anche nella retribuzione, un diritto perciò da non essere fruibile con piena soddisfazione dai lavoratori che hanno una minore capacità contrattuale.

Ecco perchè si spiega, ad avviso del Governo, l'emendamento del senatore Bisantis. Tuttavia da un altro punto di vista, sopprimendo la parte del testo del primo comma dell'articolo 12, come la Commissione ha deliberato, si sopprimerebbe un riferimento alla contrattazione collettiva. Esso dovrebbe essere invece mantenuto, a nostro avviso, perchè indubbiamente mediante la contrattazione possono determinarsi delle circostanze in cui, attraverso la forza autonoma contrattuale dei lavoratori, le condizioni poste dall'articolo 1 con l'emendamento Bisantis possono essere migliorate nelle facilitazioni o nei riconoscimenti che ai lavoratori vengono dati.

Per questo credo che l'emendamento Bisantis debba essere visto in questa luce, nel testo che il senatore Bisantis stesso ha letto, con l'emendamento aggiuntivo (se l'onorevole Presidente mi consente di richiamarlo) presentato in questo momento dal Governo. Questo emendamento del Governo fa riferimento appunto al problema che abbiamo accennato in quanto recita così: « Mi-

gliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva ». Abbiamo dunque un risultato positivo per un verso e la salvaguardia di migliori condizioni per un altro verso.

Per questi motivi il Governo chiede all'Assemblea che venga approvato l'emendamento Bisantis con l'aggiunta proposta dal Governo.

P R E S I D E N T E . Informo che il Governo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine dell'emendamento del senatore Bisantis n. 12. 6, le seguenti parole: « Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva ».

A questo proposito richiamo l'attenzione dell'onorevole sottosegretario Rampa sull'articolo n. 25-*ter* che prevede già in via generale il principio che l'emendamento del Governo mira ad introdurre.

R A M P A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Onorevole Presidente, durante l'esame degli articoli non c'è sfuggita l'osservazione che lei mi fa in questo momento. Tuttavia sembrava che, salvo l'articolo 25-*ter*, dove il principio del rinvio alla contrattazione collettiva è affermato in linea generale, fosse estremamente opportuno riaffermarlo anche alla conclusione del 1° comma dell'articolo 12, proprio perchè sembrerebbe eccessivamente limitativo il testo che il senatore Bisantis, d'accordo tuttavia con la Commissione ed il Governo, ha precedentemente presentato. Quindi noi vorremmo, se fosse possibile, che l'emendamento del Governo in questa sede venisse mantenuto.

P R E S I D E N T E . Senatore Bisantis, accetta l'aggiunta proposta dal Governo al suo emendamento?

* B I S A N T I S . Io non ho difficoltà ad aderire alla proposta del Governo di aggiungere anche questo periodo. Però per quanto riguarda il rilievo fatto poc'anzi, esiste una norma generale all'articolo 25-*ter* che stabilisce: « restano salve le condizioni stabilite dai contratti di lavoro, eccetera ». Siccome stamattina si accusò il collega Torelli di aver inserito un emendamento che era fuori luogo, in quanto era una ripetizione, devo dire che in questa legge si sta inserendo una serie di norme che sono una ripetizione oziosa e fuori luogo. Comunque aderisco senz'altro alla proposta che viene fatta perchè la norma generale viene travasata in quest'articolo particolare e naturalmente non aggiunge nè toglie niente.

P R E S I D E N T E . Da pare della senatrice Dolores Abbiati Greco Casotti e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

All'emendamento n. 12. 6, sostituire le parole da: « nei limiti », *sino alla fine, con le altre*: « secondo modalità da determinarsi in sede di contrattazione collettiva ».

12. 6/1 ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, MARIS, PERNA, TEDESCO Giglia, TROPEANO, VIGNOLO, BRAMBILLA, MAGNO

P R E S I D E N T E . Questo emendamento è stato ora sostituito dal seguente nuovo testo:

All'emendamento n. 12. 6, dopo le parole: « durante l'orario di lavoro » *mettere il punto; indi sostituire le parole da*: « nei limiti » *sino alla fine, con le altre*: « Per almeno dieci ore annue verrà corrisposta la normale retribuzione ».

12. 6/2 FERMARIELLO, BRAMBILLA, MARIS, PALAZZESCHI, PIRASTU, TROPEANO, VIGNOLO, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores.

A B B I A T I G R E C O C A S O T T I D O L O R E S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A B B I A T I G R E C O C A S O T T I D O L O R E S . L'emendamento dell'onore-

vole Bisantis, se resta così come è stato presentato, è migliorativo solo apparentemente del testo della Commissione perchè in realtà qui non solo si entra nel merito della contrattazione, ma se ne fissa anche un limite invalicabile. Infatti si dice « nei limiti di dieci ore annue saranno concessi permessi pagati per le assemblee durante l'orario di lavoro ». Non mi sembra che l'aggiunta proposta dal Sottosegretario possa soddisfare l'esigenza di lasciare libero campo alla contrattazione perchè si limita a dire: « fatte salve le migliori condizioni esistenti », cioè quelle che oggi esistono.

Mi sembra che ciò venga a costituire un freno allo sviluppo ulteriore della contrattazione. A noi sembra che se non è questo l'intendimento, si possa accogliere la nostra proposta di emendamento che stabilisce che le dieci ore annue possano essere il minimo consentito oltre il quale si può andare, ma al disotto del quale non è consentito scendere.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

M A N C I N I . Noi non siamo contrari all'emendamento illustrato dalla senatrice Dolores Abbiati Greco Casotti, però le dieci ore annue devono essere retribuite. Noi diciamo anche che deve essere lasciata aperta la porta per un certo numero di ore non retribuite.

Le due cose quindi vanno integrate: dieci ore retribuite ed il resto affidato alla contrattazione collettiva. Mi pare che questo sia lo spirito della proposta formulata dal Governo. Dunque, per quanto riguarda le assemblee da tenersi durante le ore di lavoro, il numero deve essere stabilito in sede di contrattazione collettiva ed in ogni caso dieci ore devono essere retribuite.

Questa è la proposta del Governo che intendiamo avallare ed accettare.

R A M P A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Onorevole Presidente, mi pare che la spiegazione del Presidente della Commissione sia stata più che esauriente. Vorrei dire alla senatrice Abbiati Greco Casotti che con l'emendamento del Governo non si tende a cristallizzare la situazione attuale, ma si intende prevedere, attraverso la contrattazione, il miglioramento delle condizioni che la legge in questo momento stabilisce, cioè le assemblee esterne ed interne nei limiti di dieci ore retribuite.

Questa è l'intenzione con la quale il Governo ha presentato detto emendamento, per cui è favorevole all'emendamento Bisantis integrato con l'emendamento stesso. (*Commenti della senatrice Abbiati Greco Casotti Dolores*).

P R E S I D E N T E . Senatrice Dolores Abbiati Greco Casotti, insiste per la votazione dell'emendamento n. 12. 6/2?

A B B I A T I G R E C O C A S O T T I D O L O R E S . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 12. 6/2 presentato dal senatore Fermariello e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 12. 6 presentato dal senatore Bisantis con la modifica proposta dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Avverto che l'emendamento n. 12. 4 presentato dal senatore Robba e da altri senatori è precluso.

Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le riunioni, previa comunicazione al datore di lavoro, sono indette, in un periodo di normalità sindacale, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con-

giuntamente o dalla maggioranza di esse, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro ».

12. 1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FILETTI, FRANZA, FIORENTINO, GRIMALDI, LAURO, LATANZA, PICARDO, TURCHI, TANUCCI NANNINI

F I L E T T I . Signor Presidente, ritiriamo questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un altro emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Modi e tempi per l'esercizio del diritto di assemblea saranno stabiliti dai contratti collettivi di lavoro, oppure, nei casi in cui le aziende non siano aderenti alle Associazioni stipulanti, dai contratti aziendali ».

12. 2 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FILETTI, FRANZA, FIORENTINO, GRIMALDI, LAURO, LATANZA, PICARDO, TURCHI, TANUCCI NANNINI

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Insistiamo per la votazione di questo emendamento perchè ci pare opportuno che sia precisato che il contratto aziendale intervenga solo quando l'azienda non aderisca ad organizzazioni stipulanti contratti collettivi; con il nostro emendamento si tende a fare una distinzione più marcata.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M A N C I N I . La Commissione è contraria.

R A M P A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 12. 2 presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Art. 13.

(*Referendum*)

Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell orario di lavoro, di *referendum*, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.

Ulteriori modalità per lo svolgimento del *referendum* possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.

P R E S I D E N T E. Da parte dei senatori Di Prisco, Bonatti, Antonicelli, Filippa, Brambilla e Naldini è stato presentato l'emendamento n. 13. 2 tendente a sopprimere l'articolo.

N A L D I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N A L D I N I . Noi proponiamo la soppressione dell'articolo 13 che si riferisce ai

referendum aziendali sia perchè consideriamo che il *referendum* non sia l'unica forma di consultazione dei lavoratori, sia perchè l'articolo è formulato in modo da limitare alle sole organizzazioni sindacali la facoltà di svolgere *referendum*. Infatti noi riteniamo, in primo luogo, che i lavoratori abbiano diritto di organizzare le consultazioni nel modo che ritengono più opportuno, attraverso le loro assemblee e, in secondo luogo, che debbano poter decidere nelle forme che ritengono più adeguate le loro azioni, sia per iniziativa delle organizzazioni sindacali, sia per iniziativa dei lavoratori medesimi.

Riteniamo pertanto che quest'articolo sia da una parte inutile, avendo già stabilito il diritto di assemblea (pur con tutti i limiti che voi avete posto) e, dall'altra, limitativo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M A N C I N I . La Commissione è contraria.

R A M P A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo considera tutt'altro che inutile l'articolo 13 che inserisce il diritto del *referendum* per i lavoratori. È assolutamente contrario pertanto a quest'emendamento soppressivo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 13. 2 presentato dal senatore Di Prisco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario*:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le modalità per lo svolgimento del *referendum* — al quale dovranno poter partecipare tutti i lavoratori appartenenti all'unità produttiva — saranno stabilite dai contratti collettivi di lavoro, oppure, nei casi in cui le aziende non siano aderenti alle Associazioni stipulanti, dai contratti aziendali ».

13. 1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FILETTI, FRANZA, FIORENTINO, GRIMALDI, LAURO, LATANZA, PICARDO, TURCHI, TANUCCI NANNINI

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Valgono per questo emendamento gli stessi motivi illustrati in sede di esame dell'emendamento n. 12. 2.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M A N C I N I . La Commissione è contraria.

R A M P A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 13. 1 presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 14. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario*:

Art. 14.

(*Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali*)

Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali

aziendali di cui al precedente articolo 11, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.

Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 10 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Di Prisco e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Chiunque ricopra una carica elettiva sindacale o sia membro di commissione interna o di comitati rappresentativi di lavoratori, non può essere licenziato durante il periodo nel quale è in carica e per due anni dopo la cessazione del mandato. Nello stesso periodo non può essere sospeso o trasferito in altro stabilimento o dipendenza dell'azienda. La stessa norma vale per chiunque sia stato candidato nelle liste per la elezione di commissione interna, per il periodo di due anni decorrente dalla data di presentazione delle liste stesse. Il licenziamento, la sospensione o il trasferimento effettuati in violazione del comma precedente sono nulli a tutti gli effetti ».

14. 2 DI PRISCO, BONAZZI, NALDINI, TOMASSINI, MASCIALE, LI VIGNI

N A L D I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N A L D I N I . Con l'emendamento sostitutivo da noi presentato all'articolo 14 intendiamo stabilire il divieto di licenziamento o di sospensione per due anni sia dei lavoratori investiti di incarichi sindacali o membri di commissione interna, sia di quelli facenti parte di comitati comunque rappresentativi dei lavoratori. Il testo proposto dalla Commissione è a questo riguardo assai limitativo perchè prevede una tutela (fra l'altro non estesa come noi proponiamo) per le sole rappresentanze sindacali ed i membri di commissione interna.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. La Commissione è contraria.

R A M P A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 14. 2 presentato dal senatore Di Prisco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Robba e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario*:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Si presume intimato in violazione dell'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il licenziamento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 11 della presente legge, quando il datore di lavoro non abbia fornito la prova della giusta causa o del giustificato motivo ».

14. 3 ROBBA, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, D'ANDREA, ARENA, PERRI, PREMOLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Robba ha facoltà di illustrare questo emendamento.

ROBBA. Il primo comma dell'articolo 14 come proposto dalla Commissione innova totalmente quanto precedentemente proposto dal Governo. Il testo della Commissione stabilisce infatti che il trasferimento di lavoratori che ricoprono cariche direttive delle rappresentanze sindacali aziendali deve essere sottoposto al nullaosta delle associazioni sindacali di appartenenza. I diritti del lavoratore in relazione ad eventuali trasferimenti sono già regolati dall'articolo 6-*septies*, che non è ancora stato approvato; e non si vede qui la necessità di questa norma che a favore dei dirigenti sindacali e aziendali pone la condizione di un nullaosta che potrebbe essere veramente dannoso e di enorme intralcio alla normale vita aziendale.

L'emendamento liberale propone quindi la ricostituzione dell'originario testo governativo anche perchè ciò è necessario all'organicità del provvedimento stesso. L'emendamento liberale infatti stabilisce che il licenziamento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali lo si ritiene in violazione dell'articolo 4 della legge sulla giusta causa nel caso che il datore di lavoro non fornisca la prova della giusta causa e del giustificato motivo per il licenziamento stesso; ed in tal caso, come stabilisce l'articolo 10 della presente proposta di legge, il datore di lavoro sarà obbligato alla riassunzione. Il testo della Commissione, abolendo il testo governativo, non prevede più tale norma che invece a noi sembra necessaria ed importante; mentre ci sembra dannosa e non necessaria la norma contenuta nel testo della Commissione che richiede il nullaosta dell'associazione sindacale per il trasferimento dei dirigenti quando i diritti del lavoratore in relazione a tali trasferimenti sono già assicurati equamente dall'articolo 6-*septies*.

Quindi, signor Presidente, questo emendamento all'articolo 14 è collegato all'articolo 6-*septies* per cui io proporrei di svolgere la discussione su di esso dopo che sarà stato approvato l'articolo 6-*septies*.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

BERMANI, *relatore*. Qui si continuano a riproporre istanze che abbiamo già trattato ampiamente in sede di Commissione respingendole; e devo precisare che anche il senatore Robba era sempre presente alle discussioni come membro della Commissione stessa. È vero che l'Assemblea è sovrana nel decidere, ma poichè la Commissione ha ritenuto di modificare l'originario testo governativo, io non posso che dichiararmi contrario all'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Onorevole Presidente, il Governo stamane ha presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 10 il cui primo comma tuttavia è fedele allo spirito delle decisioni già prese dalla Commissione. Quindi il Governo è contrario all'emendamento n. 14. 3, presentato dai senatori Robba, Bergamasco ed altri.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n. 14. 3 presentato dal senatore Robba e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

GERMANO', *Segretario*:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il trasferimento dell'unità produttiva di dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 11, dei candidati e dei membri di commissioni interne, può essere disposto a norma dell'accordo interfederale 18 aprile 1966, per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni interne ».

14. 1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FILETTI, FRANZA, FIORENTINO, GRIMALDI, LAURO, LATANZA, PICARDO, TURCHI, TANUCCI NANNINI

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Subordinare a nullaosta delle associazioni sindacali di appartenenza il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti sindacali significa attribuire ai sindacati un potere di veto e ai dirigenti una inamovibilità territoriale di fatto in contrasto con il principio di libertà e di autonomia che deve presiedere alle scelte aziendali, quando il loro esercizio non sia in contrasto con la legge. Sotto il profilo della tutela, ad evitare che il trasferimento possa costituire mezzo di ritorsione da parte del datore di lavoro nel caso di legittimo esercizio dei diritti sindacali, potrebbero applicarsi ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali le disposizioni previste dal contratto interconfederale per la costituzione ed il funzionamento delle commissioni interne. Il citato accordo dispone, come è noto, la notifica del trasferimento per iscritto e motivata, un esame conciliativo tra associazioni di datori di lavoro e di lavoratori, la possibilità di ricorso da parte del componente la commissione interna ad un collegio di conciliazione ed arbitrato, gravando sul datore di lavoro l'onere della prova dei fatti posti a base del trasferimento. Per l'espletamento delle procedure sono stabiliti termini brevi. Non c'è alcuna ragione dunque di adottare, nei confronti dei dirigenti delle rappresentanze sindacali e aziendali, forme di tutela che non sono tali, in quanto mirano solo a stabilire un assurdo privilegio, ignorando il fine di giustizia e di equità che è stato tenuto presente invece nella citata tutela sindacale attuata con accordo negoziato direttamente tra datore di lavoro e lavoratori.

Insistiamo pertanto nel nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. La Commissione è contraria.

R A M P A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 14. 1 presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Bonatti e Maris e dei senatori Bisantis e Torelli sono stati presentati due emendamenti, l'uno soppressivo e l'altro aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Al secondo comma sopprimere le parole: « ed ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 10 ».

14. 4

Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

« I nominativi dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai quali si applicano le norme di tutela previste dal presente articolo e dall'articolo 10, devono essere comunicati per iscritto alla direzione aziendale da parte delle Associazioni sindacali di cui all'articolo 11 ».

14. 5

P R E S I D E N T E . Questi emendamenti devono essere accantonati perchè fanno riferimento all'articolo 10, che è stato a sua volta accantonato. Rimane pertanto accantonato anche l'articolo 14.

Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Art. 15.

(*Permessi retribuiti*)

I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 11 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:

a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;

b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;

c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni.

I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili.

Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte della senatrice Dolores Abbiati Greco Casotti e di altri senatori. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Al secondo comma, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera *b*) ».

15. 5 ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, MARIS, VIGNOLO, MAGNO, PALAZZESCHI, TEDESCO Giglia, TROPEANO, MORANINO

P R E S I D E N T E . La senatrice Dolores Abbiati Greco Casotti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

A B B I A T I G R E C O C A S O T T I D O L O R E S . L'emendamento mira a ripristinare un'espressione che era stata approvata dalla Commissione e che è stata omessa nel testo a stampa del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M A N C I N I . La Commissione è favorevole perchè si tratta di un errore di trascrizione.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A M P A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 15. 5 presentato dalla senatrice Dolores Abbiati Greco Casotti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Bisantis è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera *a*) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente ».

15. 4

P R E S I D E N T E . Il senatore Bisantis ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* B I S A N T I S . Questo emendamento tende a stabilire il limite dei permessi retribuiti, che non potranno essere inferiori alle otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere *b*) e *c*) contenute nell'articolo 15. Per quanto riguarda poi le aziende minori, i per-

messi non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno in rapporto a ciascun dipendente.

Mi pare che la formulazione di questo emendamento sia molto chiara; in sostanza esso definisce il limite entro il quale possono essere consentiti questi permessi retribuiti. Ne chiedo quindi l'approvazione.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Palazzeschi e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al terzo comma, sostituire la parola: «otto », *con l'altra:* «dodici ».

15. 2 PALAZZESCHI, VIGNOLO, BRAMBILLA

P R E S I D E N T E . Il senatore Palazzeschi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P A L A Z Z E S C H I . Il nostro emendamento che richiede di portare a 12 ore mensili le 8 ore di permesso retribuito mi sembra che non abbia bisogno di particolare illustrazione. Le 8 ore che si propongono corrispondono a 96 ore annue; noi abbiamo già contratti stipulati che riconoscono, per questo tipo di permessi retribuiti, un minimo di 150 ore all'anno (mi riferisco al contratto dei metalmeccanici delle partecipazioni statali).

La nostra proposta quindi di portare anche il minimo di legge a 12 ore mensili non va oltre la conquista contrattuale, anzi rimane al di sotto di quell'accordo raggiunto perchè realizza 144 ore all'anno.

Quindi riteniamo che la legge che ci apprestiamo a varare per lo meno voglia recepire come minimo quanto già si è realizzato nella contrattazione sindacale; chiediamo perciò l'approvazione per il passaggio dalle 8 alle 12 ore mensili.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E R M A N I , *relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento n. 15. 2 e favorevole all'emendamento n. 15. 4.

R A M P A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. All'emendamento n. 15. 2 illustrato dal senatore Palazzeschi il Governo è contrario. A questo riguardo è già avvenuta una discussione in Commissione e ci pare opportuno rilevare, per serietà, che, mentre auspichiamo che la contrattazione collettiva realizzi sempre maggiori traguardi per i lavoratori, non possiamo commisurare anche le piccole e medie aziende, i settori commerciali e agricoli, sullo stesso metro, per esempio, della categoria dei metalmeccanici delle partecipazioni statali o dei chimici.

Manteniamo quindi il testo della Commissione che ci sembra molto equo.

Per l'emendamento n. 15. 4, illustrato dal senatore Bisantis, riteniamo che esso sia del tutto migliorativo del testo in quanto garantisce permessi retribuiti anche ai dipendenti dirigenti sindacali delle aziende al di sotto del limite dei cento dipendenti. Il Governo è perciò favorevole all'emendamento numero 15. 4.

F E R M A R I E L L O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R M A R I E L L O . Signor Presidente, visto che non mi è stato consentito di parlare prima, ho chiesto la parola per dichiarazione di voto per dire che siamo contrari all'emendamento presentato dal senatore Bisantis. Se ho ben compreso, tale emendamento si propone di articolare i permessi retribuiti che si concedono ai dirigenti sindacali a seconda che essi facciano parte di grandi o piccole aziende. Questo il senso, se ho ben compreso, dell'emendamento Bisantis. A questo punto allora l'emendamento del collega Palazzeschi poteva essere accettato dalla Commissione e dal Governo perchè propone di aumentare a 12 ore all'anno i permessi nelle grandi aziende in

armonia con quanto già pattuito in sede sindacale. Invece è stato respinto.

M A N C I N I . Si dice che i permessi « non potranno essere inferiori a otto ore », il che presuppone anche 10 e 12.

F E R M A R I E L L O . E allora perchè non stabiliamo « almeno 12 ore »? Se è una cosa ovvia perchè non l'avete accettata? Praticamente siamo di fronte a qualche cosa di equivoco perchè da un lato si dice di voler salvaguardare le piccole aziende e dall'altro si rifiuta una proposta che può operare una differenziazione, se accolta nel suo spirito, tra grandi e piccole aziende. Per queste ragioni voteremo contro l'emendamento Bisantis.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 15. 2 presentato dal senatore Palazzeschi e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 15. 4 presentato dal senatore Bisantis, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Robba, Bergamasco, Veronesi, Chiariello, Bonaldi, D'Andrea, Arena, Perri e Premoli è stato presentato l'emendamento n. 15. 1 tendente a sostituire, all'ultimo comma, le parole: « di regola », con l'altra: « almeno ».

Il senatore Robba ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R O B B A . Si tratta di un emendamento, signor Presidente, che potrebbe sembrare formale trattandosi di sostituire le parole: « di regola » con l'altra: « almeno », ma in realtà mira a sostituire con una parola che ha un preciso significato una parola che in un contesto legislativo ha un significato troppo vago e di scarsa utilità per l'applicazione della legge stessa.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore.* La Commissione è contraria.

R A M P A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 15. 1 presentato dal senatore Robba e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Bisantis è stato presentato l'emendamento n. 15. 3 tendente ad aggiungere, all'ultimo comma, in fine, le seguenti parole: « tramite le rappresentanze sindacali aziendali ».

Il senatore Bisantis ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* B I S A N T I S . Signor Presidente, l'ultimo comma dell'articolo 15 stabilisce che il lavoratore il quale intende esercitare il diritto al permesso retribuito per esplicare il proprio mandato deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima. Noi avremmo aggiunto: « tramite le rappresentanze sindacali » per dare una certa veste di veridicità e poi perchè proprio per l'espletamento del mandato sindacale è l'associazione sindacale che può stabilire se esiste questa necessità e che deve esserne in ogni caso informata. Quindi noi insistiamo perchè siano aggiunte le seguenti parole: « tramite le rappresentanze sindacali aziendali ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore.* La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A M P A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole.

N A L D I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N A L D I N I . Il nostro Gruppo voterà contro l'emendamento proposto dal senatore Bisantis che mi sembra introduca un altro elemento di complicazione in norme che dovrebbero essere fatte per tutelare i lavoratori. Ma soprattutto ho preso la parola per dire una cosa che mi sembra a questo punto necessaria. Noi stiamo discutendo un argomento di grande importanza quale lo statuto dei diritti dei lavoratori. Devo constatare che la seduta si va svolgendo in assenza del Ministro del lavoro. (*Proteste dal centro*). Ho già detto questa mattina che mi rendo conto...

P I E R A C C I N I . Su questo punto eravamo tutti d'accordo.

N A L D I N I . Noi non siamo stati consultati, perciò, senatore Pieraccini, d'ora in avanti consultate anche noi; almeno, finchè la consultazione non sarà fatta anche con noi, non dite di aver consultato tutti.

Voglio dire perciò, signor Presidente, che stiamo discutendo un argomento di grossa importanza quale lo statuto dei diritti dei lavoratori senza che sia presente il Ministro, anche se mi rendo conto degli impegni che in questi giorni e in queste ore ha il Ministro del lavoro. Debbo constatare però che da qualche ora, data la particolare condizione in cui necessariamente il Sottosegretario viene a trovarsi, egli non può assumersi impegni di carattere politico (*interruzione del Sottosegretario di Stato Rampa*) stante una pressione di destra come quella che viene esercitata.

Debbo anche dichiarare, signor Presidente, che da qualche ora a questa parte passano solo emendamenti peggiorativi.

P R E S I D E N T E . Senatore Naldini, queste sono sue considerazioni personali che non posso permetterle di fare. (*Vivaci proteste dall'estrema sinistra*).

R A M P A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R A M P A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non intendo far perdere preziosissimo tempo all'Assemblea, ma ringrazio il signor Presidente che mi dà la parola sulla questione che non riguarda solo la mia persona, ma la legittima rappresentanza del Governo. Siccome il senatore Naldini per la seconda volta in questa tornata di lavoro insiste...

N A L D I N I . Non io, ma il Gruppo del PSIUP!

R A M P A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Prendo atto di ciò, ma la cosa peggiora la situazione, non la migliora. Ritengo di dover sottolineare di nuovo che l'assenza del Ministro del lavoro è temporanea, in quanto egli è uscito alle 16 dal Senato promettendo di tornare appena possibile. Tale assenza dispiace a tutti, a cominciare da me, ma mi permetto di rifiutare il giudizio implicito in ciò che il senatore Naldini per la seconda volta rileva, ritenendomi nella pienezza delle mie funzioni e della mia rappresentanza.

Anch'io gradirei la presenza del Ministro, ma credo di aver contribuito con convinzione ai lavori dell'Assemblea, con serietà e — mi sia permesso dirlo — con qualche competenza. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 15. 3 presentato dal senatore Bisantis, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 16. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Art. 16.

(*Permessi non retribuiti*)

I dirigenti sindacali aziendali di cui all'articolo 15 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.

I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavero di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del senatore Robba e di altri senatori. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

All'ultimo comma, sostituire le parole: « di regola », *con l'altra*: « almeno ».

16. 1 ROBBA, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, D'ANDREA, ARENA, PERRI, PREMOLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Robba ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R O B B A . Signor Presidente, per l'emendamento all'articolo 16 vale la stessa osservazione fatta per l'articolo 15, ovvero che qui si tratta di sostituire all'ultimo comma le parole: « di regola » con l'altra: « almeno » che a noi sembra molto più chiara e precisa.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A M P A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 16. 1 presentato dal senatore Robba e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 16. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 17. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Art. 17.

(*Diritto di affissione*)

Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del senatore Palazzeschi e di altri senatori. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, all'interno dell'unità produttiva, appositi spazi nei quali le organizzazioni sindacali, i partiti politici e le associazioni hanno diritto di affiggere stampati, giornali, avvisi e manifesti ».

17. 1 PALAZZESCHI, DI PRISCO, ALBANI, GIANQUINTO, LI VIGNI, BONATTI, MAMMUCARI, NALDINI

P R E S I D E N T E . Il senatore Palazzeschi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P A L A Z Z E S C H I . La nostra proposta di sostituire l'articolo non ha bisogno di una ampia illustrazione poichè l'emendamento, a mio avviso, è chiarissimo. Basta porre mente all'articolo 2 della Costituzione che recita: « La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ».

Non mi pare sia dubbio che il luogo di lavoro faccia parte di una di queste « formazioni sociali ove il lavoratore svolge la sua personalità », anzi il luogo di lavoro è la formazione sociale dove, nella maggior parte, il lavoratore vive, svolge e sviluppa — o qualche volta purtroppo non riesce a sviluppare perchè il padrone glielo impedisce — la sua personalità.

Noi stiamo elaborando norme di legge per la applicazione di questo diritto costituzionale. Infatti la legge in esame afferma, all'articolo 1, che i lavoratori hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero. Perciò dopo aver posto mente all'articolo 2 della Costituzione, e dopo aver sottolineato quanto affermato dall'articolo 1 della legge che stiamo varando, non possiamo, all'articolo 17, togliere forme che consentano al lavoratore di manifestare il proprio pensiero, negandogli ad esempio perfino uno spazio apposito per affiggere materiale di propaganda di qualsiasi tipo politico, culturale e altro. Negheremmo un diritto costituzionale, politico e civile, un diritto di informazione a tutto detrimento dello sviluppo e del progresso sociale. La possibilità di una maggiore informazione, a mio avviso, porta un contributo al progresso civile, culturale e sociale.

Per queste ragioni noi insistiamo su questo emendamento sostitutivo e ne chiediamo la votazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. La Commissione è contraria.

R A M P A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 17. 1 presentato dal senatore Palazzeschi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 17. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 18. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Art. 18.

(*Contributi sindacali*)

I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro.

Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscano la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale.

Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo sindacale all'associazione da lui indicata.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Di Prisco e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« All'interno dei luoghi di lavoro, i lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e sottoscrizioni e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni.

I lavoratori hanno diritto a disporre che una quota del salario sia trattenuto per essere versata a proprie organizzazioni ».

18. 1 DI PRISCO, NALDINI, TOMASSINI, FILIPPA, MASCIALE

N A L D I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

N A L D I N I . Sull'articolo 18 noi abbiamo presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo stesso che rientra nella logica alla quale ci siamo ispirati durante tutto il dibattito sul problema della tutela dei diritti dei lavoratori.

In altre parole, noi proponiamo che, all'interno dei luoghi di lavoro, i lavoratori abbiano il diritto di raccogliere contributi e sottoscrizioni e svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni senza mettere, come è stato fatto nel testo della Commissione, una dizione restrittiva di un diritto che, a nostro avviso, dovrebbe essere riconosciuto comunque ai lavoratori. La cosa ha una sua grande importanza.

Molti lavoratori e lei, onorevole Rampa, conosce bene la situazione, sono stati licenziati o multati o sospesi per aver fatto sottoscrizioni o opera di proselitismo per organizzazioni sindacali o politiche ed è, quindi, necessario che la legge tuteli i lavoratori non solo per quanto attiene la raccolta di contributi sindacali.

Quindi noi speriamo che l'Assemblea approvi questo nostro emendamento sostitutivo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. Anche questo punto è stato ampiamente discusso in Commissione ed in quella sede la maggioranza ha stabilito che si potesse svolgere opera di proselitismo soltanto per le organizzazioni sindacali. Quindi la Commissione è contraria.

R A M P A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono sinceramente dispiaciuto di non poter dare al senatore Naldini neanche in questo caso una risposta positiva. Il parere del Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 18. 1 presentato dal senatore Di Prisco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Robba e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « secondo i modi ed i tempi stabiliti dalle contrattazioni collettive ».

18. 2 ROBBA, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, D'ANDREA, ARENA, PERRI, PREMOLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Robba ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R O B B A . L'emendamento n. 18. 2 si riferisce al primo comma dell'articolo 18. Abbiamo presentato, sempre su questo articolo, un altro emendamento n. 18. 3 che si riferisce al secondo comma. Mi limiterò ad illustrare il primo rimandando l'illustrazione del secondo emendamento in sede di esame del secondo comma.

Il primo comma dell'articolo 18 nella formulazione proposta dalla Commissione stabilisce che i lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza però aggiungere parola sui modi e sui limiti dell'esercizio di tali diritti. È facile capire come tali diritti possano essere usati in modo im-

proprio e tale da determinare un grave pregiudizio alla vita aziendale. Per evitare tali dannose possibilità, che si ripercuoterebbero non solo sull'attività aziendale, ma anche sui lavoratori, l'emendamento liberale propone di aggiungere che i modi ed i tempi in cui i suddetti diritti devono svolgersi saranno stabiliti dalla contrattazione collettiva sia in sede nazionale che in sede aziendale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. L'emendamento è limitativo e quindi la Commissione è contraria.

R A M P A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario per le stesse ragioni perchè l'emendamento è solo apparentemente estensivo. Noi riteniamo che sia meglio affermare un diritto senza porre alcun limite. Del resto è ovvio che la contrattazione collettiva agisca di per sé in senso migliorativo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 18. 2 presentato dal senatore Robba e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Bisantis e Torelli è stato presentato un emendamento aggiuntivo Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale ».

18. 4

P R E S I D E N T E . Il senatore Bisantis ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* B I S A N T I S . Il primo comma dell'articolo 18 stabilisce che i lavoratori hanno la possibilità di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro. Con il collega Torelli, che ha già illustrato questo emendamento quando prese la parola in sede di esame degli emendamenti presentati all'articolo 1, ritengo che sia indispensabile stabilire che questa attività che si svolge liberamente all'interno dei luoghi di lavoro non debba recare pregiudizio al normale svolgimento dell'attività dell'azienda. È un principio che è accolto e trova le sue radici nella Carta costituzionale e quindi insistiamo perchè l'emendamento in esame venga posto in votazione sperando che sia approvato. In sostanza esso non fa che disciplinare un'attività che è consentita ma che non deve in nessun modo turbare l'andamento dell'attività aziendale.

T R O P E A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R O P E A N O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi siamo decisamente contrari all'accoglimento di questo emendamento proposto dai senatori Bisantis e Torelli. Questo emendamento non è forse la manifestazione di una volontà di limitare l'azione dei lavoratori all'interno dell'azienda? Inoltre bisogna rilevare che la valutazione circa il pregiudizio che deriverebbe all'unità aziendale verrebbe affidata in questo caso al datore di lavoro, all'imprenditore, al proprietario dell'azienda i quali troverebbero in ogni occasione il pretesto per asserire che l'azione portata avanti dai lavoratori, sia per raccogliere fondi sia per fare opera di proselitismo, può recare pregiudizio al normale svolgimento dell'attività aziendale.

Per questo noi ripetiamo di essere decisamente contrari all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M A N C I N I . Signor Presidente, all'inizio della discussione era stato presentato un emendamento analogo sull'articolo 1 del di-

segno di legge. Noi ci siamo opposti a quell'emendamento tendente a limitare in tal modo la portata dell'articolo 1. I riflessi negativi avrebbero avuto ripercussione su tutto il testo della legge. Tuttavia pensiamo che sia opportuno inserire questa limitazione in ordine alla richiesta contributiva nel senso che questa attività debba svolgersi senza recare intralcio all'attività aziendale. Quindi il parere della Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A M P A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Onorevole Presidente, il Governo è favorevole a questo emendamento. Mi permetto di far rilevare che a parere del Governo — come del resto anche della Commissione — non c'è contraddizione tra la soppressione all'articolo 1 di una espressione analoga a questa e l'accettazione dell'emendamento proposto dal senatore Bisantis all'articolo in esame, perchè, mentre in sede di articolo 1 l'affermazione era di principio ed investiva tutta la legge, in questo caso ha riferimento specifico ad un diritto che viene espressamente riconosciuto. Non si tratta comunque di una limitazione ad un diritto: si afferma un diritto, l'esercizio del quale va inquadrato entro i limiti indicati, in questo caso, dall'emendamento dei senatori Bisantis e Torelli. Quindi non c'è contraddizione, a nostro avviso, ma si tratta soltanto di una giusta correttiva. (*Vivaci proteste dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 18. 4 presentato dai senatori Bisantis e Torelli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Robba e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Al secondo comma, dopo le parole: « Le associazioni sindacali dei lavoratori », *inserire le altre*: « che hanno costituito le rappresentanze di cui all'articolo 11 della presente legge ».

18. 3 ROBBA, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, D'ANDREA, ARENA, PERRI, PREMOLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Robba ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R O B B A . Onorevole Presidente, anche di questo emendamento si dirà speciosamente, per respingerlo, che è limitativo, mentre non lo è affatto. L'emendamento liberale mira ad una necessaria precisazione al fine anche di collegare il secondo comma dell'articolo 18 a quanto già stabilito nell'articolo 11 della presente proposta. L'emendamento cioè stabilisce che le associazioni sindacali che hanno il diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario, i contributi sindacali dei lavoratori siano quelle che hanno costituito le rappresentanze nell'ambito dell'unità produttiva secondo le norme stabilite all'articolo 11.

Respingendo questo emendamento si intacca evidentemente quello che è stato approvato nell'articolo 11.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo al esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore.* La Commissione è contraria.

R A M P A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 18. 3 presentato dal senatore Robba e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 18 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 19. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Art. 19.

(*Locali delle rappresentanze sindacali aziendali*)

Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Mammucari e Palazzeschi è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole: « 200 dipendenti », *con le altre*: « 100 dipendenti ».

19. 1

P A L A Z Z E S C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A L A Z Z E S C H I . Lo scopo di questa legge è di assicurare e consolidare determinati diritti e, per alcune categorie di lavoratori, addirittura di introdurli per la prima volta. Pertanto, quando ad esempio si stabilisce il diritto di avere a disposizione un locale per le assemblee e per la gestione dell'attività sindacale bisogna tener conto delle circostanze di fatto. In questo caso, noi sappiamo che una gran parte della nostra struttura produttiva, sia per quanto riguarda l'industria sia per quanto riguarda ancor più l'artigianato e le grosse aziende commerciali, è costituita da aziende con numero di dipendenti assai inferiore a 200. Di conseguenza con questo limite, si verrà addirittura ad impedire a lavoratori che già godono del diritto di riunirsi nell'azienda di esercitare tale diritto di riunione, anche in riferimento alla gestione di tutta l'attività sindacale.

Per questo pensiamo sia necessario abbassare il minimo per portarlo ad una cifra più aderente alla realtà, anche se a mio avviso quella di 100 che proponiamo è ancora elevata. Tuttavia, se questo nostro emendamento non sarà accolto un notevole numero di aziende, anzichè vedersi riconosciuto un diritto, se lo vedrà negato, e conseguentemente i lavoratori occupati in queste perderanno una posizione da tempo conquistata per contratto.

Prego quindi la maggioranza di tenere presente questa situazione. La cosa sarebbe grave il Toscana, in Emilia, in tutto il Mezzogiorno e un pò ovunque. Qui si tratta di una questione che a me pare perfino al di sopra di ogni considerazione politica, una questione di ordine pratico che tiene conto della struttura produttiva frazionata del Paese. La grandissima maggioranza di lavoratori verrebbe esclusa dal diritto ad avere un locale per l'attività sindacale perdendo qualcosa che ha già conquistato da tempo. Vorrei pertanto insistere, cari colleghi, perchè accettiate questo nostro emendamento come un atto di giustizia, non gravosa, e che conferma un diritto già conquistato dai lavoratori.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. La Commissione è contraria.

R A M P A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 19. 1 presentato dai sena-

tori Mammucari e Palazzeschi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 19. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 20. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ', *Segretario*:

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI

Art. 20.

(*Repressione della condotta antisindacale*)

Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonchè del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convoca le parti e assume sommarie informazioni.

Qualora ritenga sussistente la violazione di cui al comma precedente, il pretore ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.

Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al tribunale che decide con sentenza immediatamente esecutiva.

Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale.

L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del Codice penale.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato da parte dei senatori Maris, Gianquinto e Brambilla l'emendamento n. 20. 5 tendente a sopprimere l'articolo.

Il senatore Maris ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M A R I S . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il nostro emendamento soppressivo dell'articolo è dettato dalla preoccupazione che l'interprete possa ritenere questa normativa come un'azione alla quale i sindacati, in caso di un comportamento antisindacale del padrone, debbano attenersi tassativamente. L'articolo 20 stabilisce infatti che in caso di comportamento antisindacale del padrone, è dato ai sindacati il diritto di ricorrere al pretore il quale convocherà le parti, accerterà se sussistano gli estremi del comportamento antisindacale denunciato ed emetterà il provvedimento perchè siano rimossi i comportamenti illegittimi. Noi ci domandiamo — e per questo siamo preoccupati —: non è questa una normativa che si inserisce in una disciplina anche dell'azione sindacale, che entra nella logica delle azioni dettate per attenuare i conflitti, per ritardare gli eventuali scioperi, per porre cioè, tra l'azione diretta sindacale e i fatti accaduti, un cuscinetto, un tempo intermedio, nel corso del quale possono essere operate mediazioni o altro? Noi ci preoccupiamo che se domani il sindacato, di fronte ad un comportamento antisindacale del padrone, proclama un'azione diretta, il giudice possa dire: no, tu non potevi ricorrere a quest'azione in quanto l'ordinamento ti dà un'azione precisa, rivolta a quel preciso scopo, per cui tu, non avvalendoti di quello strumento ma facendoti ragione da solo, ti sei posto fuori della legge, nel campo dell'illegittimità.

È questa la ragione per cui noi riteniamo che sia più opportuno sopprimere senz'altro questa norma.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. La Commissione è del parere che invece la norma debba rimanere; è quindi contraria all'emendamento soppressivo.

R A M P A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Evidentemente la Commissione e il Governo, avendo concordato il nuovo testo che perfeziona il testo precedentemente presentato con il disegno di legge, hanno voluto — credo che il senatore Maris lo possa riconoscere — affermare in concreto più ampie garanzie per i lavoratori.

Ci rendiamo tuttavia conto che l'articolo in sè potrebbe apparire come limitativo in qualche modo, di altre possibili azioni di autodifesa legittima, in termini o di azione individuale o di azione sindacale. Ora, anche a nome dell'onorevole Ministro che in questo momento ho potuto indirettamente consultare confermo che l'articolo 20, di cui il Governo chiede la votazione nel testo approvato dalla Commissione, non significa affatto limitazione o alternativa o preclusiva di ogni altra e diversa azione individuale e sindacale la cui libertà, del resto, viene riconosciuta e non compresa da quest'articolo.

P R E S I D E N T E . Senatore Maris, insiste sulla votazione dell'emendamento?

M A R I S . Signor Presidente, di fronte alle dichiarazioni del Sottosegretario, che parla anche per aver consultato il Ministro, di fronte a questa interpretazione autentica del pensiero della Commissione del Senato, che cioè non ci troviamo in presenza di un'azione esclusiva o alternativa, bensì di un'azione qualsiasi alla quale il sindacato o la persona possono indifferentemente far ricorso, rimanendo impregiudicata ogni loro diversa scelta, noi ritiriamo l'emendamento soppressivo.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Premettere, all'inizio, il seguente comma:

« Nell'esercizio dei diritti che sono loro riconosciuti dalla Costituzione e dalla presente legge, i lavoratori, gli imprenditori e le loro rispettive organizzazioni sono tenuti a rispettare la legalità ».

20. 1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FILETTI, FRANZA, FIORENTINO, GRIMALDI, LAURO, LATANZA, PICARDO, TURCHI, TANUCCI NANNINI

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . L'esercizio di un diritto crea aspettative e obblighi che vanno intesi in senso generale. È da ricordare a questo proposito la norma di cui all'articolo 8 della convenzione OIL numero 87 citata nel documento del Ministero del lavoro come modello di ispirazione, norma così formulata: « Nell'esercizio dei diritti che sono loro riconosciuti dalla presente convenzione, i lavoratori, gli imprenditori e le loro rispettive organizzazioni sono tenuti come le altre persone o collettività organizzate a rispettare la legalità ».

Tale disposizione ha il pregio di chiarire che non vi sono solo soggetti di diritti e soggetti di doveri, ma che tutti i soggetti hanno diritti e doveri e che tutti, nel loro esercizio, sono tenuti a non travalicare i limiti della legalità. Non si può avere solo la preoccupazione di tutelare l'esercizio di diritti configurando il caso di violazioni in forma di impedimenti o di limiti posti a detto esercizio senza preoccuparsi anche contestualmente e con lo stesso rigore di quelle eventuali azioni che si possono classificare

come abusi e che meritano la stessa sanzione perchè esse in definitiva non solo costituiscono offesa ai princìpi stabiliti dalla legge e danno alla collettività, per i riflessi sulla produttività collettiva, ma principalmente portano un grave pregiudizio agli stessi lavoratori, compromettendo il fondamento morale della tutela di interessi legittimi. Per ridare equilibrio alle disposizioni di questo articolo ed armonizzarlo con gli stessi principi ispiratori sopra richiamati, parrebbe quindi opportuno far precedere le disposizioni da un'affermazione di eguale tenore del citato articolo della convenzione OIL. Tutto ciò ad evitare che la norma, così come è attualmente formulata, risulti anche in contrasto con i princìpi della Costituzione, laddove all'articolo 3 è stabilito che « tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di seso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ».

Per tali motivi insistiamo perchè venga accolto il nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. La Commissione è contraria.

R A M P A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il parere del Governo è contrario anche perchè l'articolo 1 riguarda tutta la legge e mi pare che in esso vi sia già un esplicito richiamo ai princìpi della Costituzione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 20. 1 presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Naldini e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'esercizio del diritto di sciopero non può in alcun modo e in nessun luogo essere limitato o impedito e represso dal datore di lavoro ».

20. 3 NALDINI, DI PRISCO, TOMASSINI, MASCIALE, FILIPPA, LI VIGNI

P R E S I D E N T E . Il senatore Naldini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

N A L D I N I . Signor Presidente, col nostro emendamento, noi proponiamo di sostituire l'intero articolo con il seguente: « L'esercizio del diritto di sciopero non può in alcun modo e in nessun luogo essere limitato o impedito e represso dal datore di lavoro », sia perchè non siamo d'accordo con la formulazione che è stata proposta dalla Commissione, sia perchè ci sembra importante, varando un provvedimento come quello che stiamo preparando, una solenne affermazione del diritto dei lavoratori allo sciopero e del non diritto dei datori di lavoro di promuovere sotto qualsiasi forma azioni che possano in qualche modo rendere difficile questa libertà dei lavoratori.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. Il parere della Commissione è contrario.

R A M P A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il parere del Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 20. 3 presentato dal senatore Naldini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Maris e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

In via subordinata all'emendamento numero 20. 5, sostituire il primo ed il secondo comma con il seguente:

« Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonchè del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti ».

20. 6 MARIS, MADERCHI, PIRASTU, VIGNOLO, BONATTI, CAVALLI, TROPEANO, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores

P R E S I D E N T E . Il senatore Maris ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M A R I S . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, con questo emendamento noi riteniamo di migliorare la disciplina dell'azione, nel rispetto assoluto della sua struttura. Appare un emendamento corposo ma in effetti non è che la pedissequa ripetizione delle parole del primo e del secondo comma dell'articolo 20. Se l'onorevole Ministro collaziona il nostro emendamento con il testo della Commissione, vedrà che esso ripropone esattamente tutte le parole di quel testo. È mutato soltanto un concetto. Nei due commi si stabilisce che il pretore, a seguito del ricorso, dovrà, nei due giorni successivi, convocare le parti e assumere sommarie informazioni; e, quindi, emetterà il provvedimento soltanto successivamente, se avrà accertato che sussistono ragionevoli motivi di ritenere che il comportamento antisindacale c'è stato.

A noi sembra che per rendere più puntuale quest'azione, soprattutto trattandosi di un comportamento antisindacale che deve essere rimosso in tempo breve, perchè la rimozione abbia un significato, il pretore non solo debba nei due giorni successivi convocare e sentire le parti, ma debba emettere anche il provvedimento, poichè non si tratta che di delibare sommariamente se vi è nella sommaria informazione l'estremo ragionevole della sussistenza del fatto lamentato. Il nostro emendamento è tutto qui: assunte sommarie informazioni nei due giorni successivi il pretore provvede.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 20. 6 presentato dal senatore Maris e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Robba, Bergamasco, Veronesi, Chiariello, Bonaldi, D'Andrea, Arena, Perri e Premoli è stato presentato l'emendamento n. 20. 4 tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « su ricorso », le altre: « dei singoli lavoratori dell'azienda o della loro rappresentanza aziendale ovvero ».

Il senatore Robba ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R O B B A . Il nostro emendamento all'articolo 20 mira a concedere anche all'iniziativa dei singoli lavoratori diritti che l'articolo 20 riserva alle associazioni sindacali. Infatti il testo della Commissione stabilisce: « Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o li-

mitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonchè del diritto di sciopero », tali comportamenti possono essere denunciati su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi hanno interesse. Non si vede perchè un tale diritto di denuncia debba essere riservato esclusivamente alle associazioni sindacali e non debba invece, come propone l'emendamento liberale, essere esteso anche ai singoli lavoratori dell'azienda e alle loro rappresentanze aziendali che sono i primi, i più diretti interessati. Nell'esclusione di cui sopra vi può inoltre essere un eccessivo e soffocante paternalismo da parte dei sindacati nei confronti dei lavoratori e delle loro rappresentanze aziendali.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La questione è già stata discussa, se la memoria non mi inganna, quando quest'articolo è venuto in discussione in Commissione. Si è ritenuto che fosse più logico accordare il diritto del ricorso alle organizzazioni esterne per le difficoltà nelle quali si trovano i singoli lavoratori all'interno dell'azienda, quando vi sia questo comportamento da parte del datore di lavoro nei confronti della libertà e dell'attività sindacale. Quindi è sotto quest'aspetto che l'articolo è stato redatto, così come risulta dal testo definitivo della Commissione, anche con l'emendamento Maris, che il Governo intende mantenere, non accogliendo l'emendamento proposto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 20.4 presentato dal senatore Robba e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Analoghe procedure ed interventi potranno essere promossi ed attuati su ricorso di che vi abbia interesse, nel caso di comportamenti che configurino l'uso illegittimo dei diritti e delle libertà sancite dalla Costituzione e dalla presente legge ».

20. 2 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FILETTI, FRANZA, FIORENTINO, GRIMALDI, LAURO, LATANZA, PICARDO, TURCHI, TANUCCI NANNINI

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . In tema di esercizio del diritto di sciopero, sembra opportuno ricordare che la Corte costituzionale nella sua recentissima sentenza del 17 marzo 1969, n. 31, mentre ha riconfermato il principio che nel sistema della Costituzione l'articolo 40 consente limitazioni pertinenti non solo all'esercizio, ma anche alla titolarità del diritto di sciopero, ha affermato contemporaneamente che dal quel principio di libertà sindacale non può farsene senz'altro discendere in ogni caso una sua indiscriminata pienezza di esercizio una volta dimostrato, come si è fatto, che la libertà stessa considerata in sè e nel sistema non può risultare limitata. In conseguenza di tali considerazioni sembra opportuno che sia aggiunto all'articolo 20 questo comma, cioè che analoghe procedure e interventi potranno essere promossi ed attuati

su ricorso di chi abbia interesse nel caso di comportamenti che configurino l'uso illegittimo dei diritti e delle libertà sancite dalla Costituzione e dalla presente legge.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 20. 2 presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 20 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 20-*bis*. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Art. 20-*bis*.

(*Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali*)

Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 11 si siano costituite nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'articolo predetto, nonchè nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'articolo 15, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unità produttiva.

Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'articolo 11, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell'articolo 15, secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo, restano immutati.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato da parte dei senatori Robba, Bergamasco, Veronesi, Chiariello, Bonaldi, D'Andrea, Arena, Perri e Premoli l'emendamento n. 20-*bis*. 1 tendente a sopprimere l'articolo.

Il senatore Robba ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R O B B A . Proponiamo la soppressione dell'articolo 20-*bis* nel testo proposto dalla Commissione. Poichè, è bene precisarlo, la norma in esso contenuta non esisteva nella primitiva formulazione governativa. Questa sembra una norma fatta apposta per mantenere lo stesso numero di posti di comando sindacale anche quando subentrano fusioni delle associazioni stesse.

Non si vede infatti per quale ragione i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali debbano essere mantenuti nello stesso quantitativo di quando esistevano più rappresentanze sindacali, anche dopo che queste rappresentanze si siano fuse a formarne una sola.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. Anche qui ripeto al senatore Robba che egli, come membro della Commissione, deve ricordare l'ampia discussione fatta in quella sede. Dopo di essa si giunse alla formulazione dell'articolo, per cui adesso non posso certo accettarne la soppressione. Mi dichiaro perciò contrario all'emendamento Robba.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* L'articolo 20-*bis* prevede due casi distinti: il primo caso è quello nel quale vi sia fusione di più rappresentanze sindacali, ma non di associazioni. In questo caso ciascuna associazione mantiene il suo rappresentante.

La seconda parte invece limita il numero dei rappresentanti in conseguenza della fusione delle associazioni e quindi forse devo intendere, da quello che è stato detto durante l'illustrazione dell'emendamento, che la cosa non è stata perfettamente capita.

Per questi motivi il Governo ritiene di dover mantenere il testo dell'articolo 20-*bis* così come è stato presentato ed è quindi contrario all'emendamento soppressivo presentato dal senatore Robba e da altri senatori.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 20-*bis*. 1 presentato dal senatore Robba e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 20-*bis*. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

Art. 21.

(*Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali*)

I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'articolo 11 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.

(*È approvato*).

Art. 22.

(*Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali*)

I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di Assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.

La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« I lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali di categoria, potranno richiedere un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di 1 anno, durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti ».

22. 1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FILETTI, FRANZA, FIORENTINO, GRIMALDI, LAURO, LATANZA, PICARDO, TURCHI, TANUCCI NANNINI

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . È da rilevare che l'articolo 51 della Costituzione prevede già: « Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro ».

Sembra quindi che non vi sia ragione alcuna perchè una nuova norma venga riportata in un nuovo testo, norma con la quale si riconosca il diritto del lavoratore a sospendere, in tutto o in parte, la sua prestazione lavorativa quando dovesse avere incarichi sindacali, provinciali o nazionali.

In ogni caso sembra opportuno, quanto meno, limitare la concessione, come d'altra parte hanno accettato le stesse organizzazioni sindacali dei lavoratori nei vari contratti collettivi, ai membri dei comitati direttivi delle confederazoni e federazioni di categoria e dei sindacati provinciali di categoria. Occorrerebbe inoltre stabilire limiti temporali della concessione, non essendo concepibile un'aspettativa senza un termine.

Pertanto insistiamo sull'emendamento chiedendone l'accoglimento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. La Commissione è contraria, in quanto ritiene l'emendamento limitativo nei confronti del testo proposto dalla Commissione.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è favorevole al testo proposto dalla Commissione e pertanto è contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 22. 1 presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Bisantis è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

Dopo il secondo comma, aggiungere i seguenti:

« I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.

Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.

Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa ».

22. 2

P R E S I D E N T E . Il senatore Bisantis ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* B I S A N T I S . Il mio emendamento prevede, attraverso le norme in esso contenute, quali conseguenze possano derivare in campo assistenziale e previdenziale durante i periodi di aspettativa non retribuiti.

Abbiamo riguardato la questione a fondo ed abbiamo trovato che non è possibile stabilire che rimanga in sospeso, durante il periodo di aspettativa, la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori che sono stati eletti membri del Parlamento oppure sono collocati in aspettativa perchè chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive; per cui abbiamo precisato e stabilito con quest'emendamento che gli oneri previdenziali rimangono a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935; che, durante i periodi di aspettativa, il lavoratore ha diritto all'assistenza per malattia a carico dell'ente previdenziale e assistenziale competente e che, nel caso in cui il lavoratore ha diritto ad altre forme previdenziali

per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa — si vedano ad esempio i parlamentari — niente è a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Quindi si tratta di una sistemazione della posizione assicurativa e previdenziale del lavoratore.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. L'emendamento è migliorativo rispetto al testo della Commissione e quindi sono favorevole.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 22. 2 presentato dal senatore Bisantis e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 22-*bis*. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

Art. 22-*bis*.

(*Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive*)

I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Robba e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

Al primo comma, sopprimere le parole: « senza alcuna decurtazione della retribuzione ».

22-*bis*. 1 ROBBA, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, D'ANDREA, ARENA, PERRI, PREMOLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Robba ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R O B B A . Sul punto che i lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del loro mandato non vi possono essere obiezioni. Ma quello che sembra altamente ingiusto è che a tale riduzione di orario di lavoro non debba corrispondere una così relativa decurtazione della retribuzione. Se così non dovesse avvenire, non si vede infatti perchè il privato datore di lavoro debba retribuire di propria tasca il tempo di un pubblico amministratore. Proprio per queste ragioni l'emendamento liberale, pur riconoscendo il diritto del lavoratore di ottenere dal suo datore di lavoro il tempo necessario ad espletare la sua carica pubblica, stabilisce che, per un principio di giustizia, a questa decurtazione dell'orario di lavoro debba corrispondere una correlativa decurtazione della retribuzione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. Ritengo che i lavoratori che vanno ad espletare queste funzioni pubbliche, proprio perchè si tratta di

funzioni pubbliche, non debbano subire una decurtazione della retribuzione. Indubbiamente la legge è protettiva più dei lavoratori che dei datori di lavoro. Quindi la Commissione è contraria.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il parere del Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 22-*bis*. 1 presentato dal senatore Robba e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Bisantis e Torelli è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

Al secondo comma, dopo le parole: « assessore comunale », *inserire le altre*: « ovvero di presidente di Giunta provinciale o di assessore provinciale ».

22-*bis*. 2

P R E S I D E N T E . Il senatore Bisantis ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* B I S A N T I S . Il nostro emendamento tende ad aggiungere, dopo le parole: « consigliere comunale e provinciale », le parole « ovvero di presidente di Giunta provinciale o di assessore provinciale ». Non scorgiamo, infatti, alcun motivo perchè siano esclusi da questi permessi, per il caso in cui non chiedano di essere collocati in aspettativa, il Presidente della Giunta provinciale o l'assessore provinciale, mentre il consigliere ha la possibilità di godere di questi permessi stabiliti dall'articolo 22-*bis*.

Insisto quindi per la votazione di questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore.* La Commissione è favorevole.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il parere del Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 22-*bis*. 2 presentato dai senatori Bisantis e Torelli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22-*bis* nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

Dopo l'articolo 22-bis inserire il seguente:

Art. . . .

« Nei casi in cui la presente legge prevede la stipulazione di accordi aziendali o comunque l'intervento delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro può farsi rappresentare dall'associazione sindacale alla quale è iscritto o conferisca mandato ».

22-*bis*. 0. 1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FILETTI, FRANZA, FIORENTINO, GRIMALDI, LAURO, LATANZA, PICARDO, TURCHI, TANUCCI NANNINI

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Non si vede perchè il datore di lavoro non possa essere rappresentato dall'associazione sindacale alla quale è iscritto o alla quale conferisca mandato in occasione di stipulazione di accordi aziendali. Con il nostro emendamento chiediamo

pertanto che venga ripristinato il testo del Governo in materia.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. La Commissione è contraria.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il parere del Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 22-*bis*. 0. 1 presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Ricordo agli onorevoli colleghi che nel testo della Commissione l'articolo 23 è stato soppresso.

Passiamo all'articolo 24. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E PENALI

Art. 24.

(*Campo di applicazione*)

Per le imprese industriali e commerciali, gli articoli 14, 15 e 16 ed il secondo comma dell'articolo 19 si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di 30 dipendenti. Le altre disposizioni del Titolo III si applicano alle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti.

Gli articoli 14, 15 e 16 ed il secondo comma dell'articolo 19 si applicano alle imprese agricole che occupano più di 15 dipendenti. Le altre disposizioni del Titolo III si applicano alle imprese agricole che occupano più di 10 dipendenti.

Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso Comune occupano più di 30 o di 15 dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di 15 o di 10 dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.

Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 7, 8 e 9, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i princìpi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Di Prisco, Naldini, Tomassini, Filippa, Li Vigni e Masciale è stato presentato l'emendamento n. 24. 1 tendente a sopprimere l'articolo.

N A L D I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N A L D I N I . Intendiamo sopprimere questo articolo perchè riteniamo che i diritti che vengono affermati in questa legge, che sono diritti di carattere costituzionale, non possono essere negati ad una parte di lavoratori in relazione al numero dei dipendenti dell'azienda in cui essi prestano la loro opera.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. La Commissione è contraria.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 24. 1 presentato dal senatore Di Prisco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Intendo presentare un emendamento sostitutivo di tutto il testo dell'articolo così formulato:

« Per le imprese industriali e commerciali le disposizioni del Titolo III della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di 15 dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di 5 dipendenti.

Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso Comune occupano più di 15 dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di 5 dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.

Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 6-*bis*, 6-*ter*, 7, 8 e 9 i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i princìpi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante ».

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli altri cinque emendamenti relativi all'articolo 24.

T O R E L L I , *Segretario*:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni di cui al Titolo III si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di 15 dipendenti ».

24. 2 MAGNO, FERMARIELLO, BONATTI

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le disposizioni di cui al Titolo III si applicano alle imprese agricole che occupano più di 5 dipendenti ».

24. 3 MAGNO, FERMARIELLO, BONATTI

Al terzo comma, sostituire le parole: « più di 30 o di 15 dipendenti », *con le altre*: « più di 15 dipendenti », *nonchè le parole*: « più di 15 o di 10 dipendenti », *con le altre*: « più di 5 dipendenti ».

24. 4 MAGNO, FERMARIELLO, BONATTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Per le imprese dell'edilizia e i lavoratori da esse dipendenti, i contratti collettivi provvedono ad applicare i princìpi di cui al Titolo III, ferme restando tutte le altre norme della presente legge ».

24. 5 PERRI, PREMOLI

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. . . .

« A modifica dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, le disposizioni contenute nella legge medesima si applicano per il settore agricolo nei confronti dei datori di lavoro aventi più di 5 dipendenti e per gli altri settori nei confronti dei datori di lavoro aventi più di 10 dipendenti ».

24. 0. 1 MAGNO, DI PRISCO, ALBANI, FERMARIELLO, BONATTI, MASCIALE, PALAZZESCHI, NALDINI

P R E S I D E N T E . Il senatore Magno ha facoltà di illustrare i suoi emendamenti.

M A G N O . Signor Presidente, io ritiro gli emendamenti n. 24. 2, 24. 3 e 24. 4. Per quanto riguarda invece l'emendamento n. 24. 0. 1, l'abbiamo proposto per risolvere il problema dell'applicazione della legge sulla giusta causa nei licenziamenti del 1966. Questo problema fu discusso in Commissione; in quella sede noi presentammo un emendamento identico a questo, che poi dovemmo ritirare non perchè non era stato accettato dal Governo e dalla maggioranza della Commissione, ma soltanto perchè il rappresentante del Governo ci fece presente la necessità

di accantonarlo e di riproporlo in Aula in modo che il Governo stesso avesse il tempo necessario per studiare la soluzione più idonea per questa importante questione.

Con quest'emendamento noi chiediamo, onorevole Ministro, che la legge n. 604 del 1966 riguardante appunto la giusta causa nei licenziamenti, attualmente applicabile soltanto nei confronti dei datori di lavoro che abbiano più di 35 dipendenti, sia applicabile anche nei confronti dei datori di lavoro che hanno un numero inferiore di dipendenti. Io propongo che il numero minimo dei dipendenti sia di cinque se si tratta di aziende agricole e di dieci se si tratta di aziende di altri settori.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Vorrei proporre una modifica all'emendamento da me poco fa presentato, nel senso di aggiungere, dopo le parole: « Per le imprese industriali e commerciali le disposizioni », le altre: « dell'articolo 10 e ».

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, poichè il suo emendamento contiene un riferimento all'articolo 10, precedentemente accantonato, dobbiamo accantonare anche l'articolo 24 con i relativi emendamenti, compreso l'emendamento n. 24. 0. 1.

Passiamo all'articolo 24-*bis*. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 24-*bis*.

(*Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche*)

Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte dei senatori Magno e Tropeano. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Dopo il terzo comma, inserire il seguente:

« Salvo ogni altra sanzione prevista dalla legislazione vigente, le misure di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo si applicano anche in caso di accertata inosservanza delle leggi sociali ».

24-*bis*. 1

P R E S I D E N T E . Il senatore Magno ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M A G N O . Questo emendamento riguarda le imprese che beneficiano di incentivi accordati dallo Stato e gli appaltatori di opere pubbliche. Onorevole Ministro, noi diamo importanza all'articolo 24-*bis*, scaturito in Commissione da un nostro emendamento, con il quale si fa obbligo alle imprese che ottengono agevolazioni finanziarie e creditizie dallo Stato, o pubblici appalti, di rispettare i contratti collettivi di lavoro sotto pena della revoca dei benefici stessi e dell'esclusione anche per un periodo di cinque anni da qualsiasi ulteriore beneficio o da qualsiasi appalto.

Dobbiamo però fare osservare che non è giusto non prevedere le stesse sanzioni per chi non osserva le leggi sociali, che certamente interessano i lavoratori non meno dei contratti collettivi. Il testo unico delle leggi per il Mezzogiorno giustamente mette sullo stesso piano chi viola i contratti di lavoro e chi viola le leggi sociali e prevede per entrambi i tipi di inadempienze identiche sanzioni. Non si comprende perchè con questa legge si dovrebbe fare una distinzione tra inadempienze e inadempienze.

La nostra richiesta di modifica è tanto più necessaria, onorevole Ministro, in quanto, se lasciassimo l'articolo 24-*bis* così com'è, diminuiremmo le possibilità di tutela dei lavoratori dipendenti da imprese beneficiarie di agevolazioni da parte della Cassa per il Mezzogiorno o che abbiano lavori in appalto dalla Cassa per il Mezzogiorno, i quali oggi possono invocare sanzioni a carico dei datori di lavoro anche quando si tratti di inadempienze alle leggi sociali.

D'altra parte, onorevoli colleghi, è da considerare che tutti i contributi a fondo perduto e i prestiti agevolati che vengono concessi alle imprese sono commisurati alle spese preventivate dalle stesse non solo sulla base dei salari contrattuali dovuti ai dipendenti, ma anche sulla base degli oneri derivanti dalle leggi sociali. È per questa ragione che io mi auguro che questo nostro emendamento, che riteniamo veramente giusto, venga accolto dal Senato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il parere del Governo è contrario per la indeterminatezza della dizione « leggi sociali ». Si tratta di un oggetto vago. Naturalmente non è che io sia contrario a colpire in qualche modo chi evade le leggi sociali, ma direi che ciascuna legge sociale, quando sia bene individuato l'oggetto, ha le sue sanzioni all'interno rispetto agli evasori.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 24-*bis*. 1 presentato dai senatori Magno e Tropeano. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 24-*bis*. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Perri e Premoli è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

Dopo l'articolo 24-bis, inserire il seguente:

Art. . . .

(*Diritto alla retribuzione equa e sufficiente*).

La retribuzione dovuta al lavoratore a norma dell'articolo 36 della Costituzione è quella fissata dal contratto collettivo vigente

per il settore merceologico ove opera l'azienda cui il lavoratore è addetto.

In ipotesi di pluralità di contratti collettivi vigenti per uno stesso settore merceologico, la retribuzione di cui al comma precedente è quella fissata dal contratto collettivo stipulato per i dipendenti dalle aziende aventi le stesse caratteristiche di quella cui il lavoratore è addetto.

In ipotesi di pluralità di contratti collettivi vigenti, nel settore merceologico, per i dipendenti delle aziende di uno stesso tipo, la retribuzione di cui al primo comma è quella fissata dal contratto collettivo stipulato dalle Organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori della categoria.

Agli effetti delle disposizioni dei commi precedenti, la retribuzione è costituita da tutti i compensi assoggettati ai contributi di previdenza ed assistenza.

Mediante apposito bollettino sarà data notizia dei contratti collettivi depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a cura di una delle Associazioni stipulanti. La notizia indicherà la data di stipulazione, le Associazioni stipulanti, la sfera di applicazione e il periodo di validità del contratto collettivo.

Nel caso di cui al terzo comma la notizia del contratto collettivo applicabile sarà data sentite previamente le Organizzazioni sindacali interessate.

Per le categorie sprovviste di contratto collettivo, il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge norme che fissano minimi di retribuzione per i lavoratori delle categorie medesime, tenendo anche conto delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi vigenti per categorie similari. Tali minimi possono essere variati entro un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge.

24-*bis*. 0. 1

P R E M O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P R E M O L I . L'emendamento tende a colmare una grave lacuna del provvedimento in esame. Le ragioni che suggeriscono l'intervento legislativo per l'attuazione dell'articolo 36 della Costituzione sono state già illustrate dal senatore Perri. Il diritto all'equa remunerazione assume un valore prioritario nel sistema di garanzia e protezione del lavoro subordinato, in quanto diretto a soddisfare esigenze primarie dei prestatori d'opera.

L'articolo 36 della Costituzione stabilisce che al lavoratore è dovuta una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e sufficiente ad assicurare a lui ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La garanzia di tale diritto si pone quindi come condizione per lo stesso esercizio delle libertà sindacali.

Oggi, purtroppo, l'autonomia collettiva non è in grado di assolvere compiutamente la funzione ad essa assegnata dalla Costituzione giacchè, per la mancata attuazione dell'articolo 39 della Carta costituzionale, i contratti collettivi sono obbligatori solo per le imprese che aderiscono alle associazioni stipulanti o che volontariamente si assoggettano alla disciplina collettiva.

D'altro canto, la disciplina stabilita in via transitoria con la legge del 14 luglio 1959, n. 741, non risulta attualmente efficace. Infatti, i contratti cui è stata attribuita efficacia *erga omnes* con la citata legge risalgono a dieci anni fa e quindi prevedono trattamenti retributivi che non hanno alcuna aderenza con la realtà economica e sociale del Paese.

La conseguenza di questa carente situazione normativa è che cospicue masse di lavoratori ricevono trattamenti retributivi direttamente pattuiti con i datori di lavoro, a condizioni largamente inferiori a quelle previste dai vigenti contratti collettivi. All'interno di una stessa categoria di lavoratori si determinano pertanto ingiustamente sperequazioni di trattamento economico.

Sull'ampiezza di tale fenomeno si è soffermato anche il primo rapporto sulla situazione sociale del Paese, redatto per iniziativa del CNEL.

Presidenza del Vice Presidente GATTO

(*Segue* P R E M O L I) . La carenza di adeguati strumenti legislativi dà luogo ad altri fenomeni abnormi, per i quali esiste un'ampia casistica. Si verifica infatti che talune imprese, col pretesto di non essere obbligate al rispetto dei contratti collettivi, assoggettano ai contributi delle assicurazioni sociali solo una parte delle retribuzioni effettivamente erogate ai lavoratori dipendenti. In tal caso, al danno arrecato alla mutualità generale, si aggiunge quello degli stessi lavoratori che subiscono una grave decurtazione delle prestazioni a carattere previdenziale e assicurativo.

La disapplicazione dei contratti collettivi costituisce infine un fattore di squilibrio delle condizioni concorrenziali tra imprese, in quanto avvantaggia indebitamente quelle che non corrispondono ai propri dipendenti la retribuzione contrattuale. La necessità di tener conto di questi fattori di distorsioni concorrenziali esercita anche, come è evidente, un'influenza frenante sulla dinamica delle retribuzioni pattuite in sede collettiva. La corresponsione di trattamenti retributivi inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi costituisce comunque un illecito civile, per la violazione del precetto dell'articolo 36 della Costituzione.

Infatti, la giurisprudenza secondo un orientamento costante della Corte di cassazione afferma che la retribuzione dovuta a norma dell'articolo 36 della Costituzione è quella fissata dai contratti collettivi. È tuttavia evidente la difficoltà per il singolo lavoratore di avvalersi della tutela giurisdizionale instaurando giudizi lunghi e costosi. Si rende pertanto necessario dare attuazione, per via legislativa, all'articolo 36 della Costituzione. Occorre in definitiva, in sostituzione del giudizio caso per caso del magistrato, apprestare in favore di tutti i lavoratori una tutela immediata attraverso il presidio di sanzioni penali e l'azione preventiva di vigilanza degli ispettorati del lavoro e degli istituti previdenziali. Tale tutela va realizzata rendendo obbligatorie per tutti gli appartenenti ad un settore merceologico o ad un determinato tipo di imprese le retribuzioni stabilite dai contratti collettivi in vigore. Questo meccanismo non fa sorgere questioni di legittimità costituzionale. È noto che la Corte costituzionale ha dichiarato che si renderebbero illegittimi i provvedimenti di reiterazione della legge 14 luglio 1959 n. 741 per la considerazione che in tal modo si introdurrebbe in via permanente un sistema sostitutivo di quello dell'articolo 39 della Costituzione. È evidente che l'emendamento che si propone non tende a dare efficacia *erga omnes* ai contratti collettivi nella loro interezza e quindi non interferisce minimamente con il disposto del citato articolo 39 della Costituzione. Esso riguarda invece il solo diritto alla retribuzione equa e sufficiente in attuazione di una norma, come l'articolo 36, alla quale il legislatore costituzionale ha dato rilevanza autonoma rispetto alla disciplina fissata con l'articolo 39 e che può pertanto essere oggetto di separata statuizione legislativa. Questo aspetto è stato posto in rilievo anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 106 del 19 dicembre 1962. Con questa pronuncia infatti la Corte osservava che talune norme della Costituzione — e citava tra queste proprio l'articolo 36 — non soltanto consentono ma insieme impongono al legislatore di emanare norme che incidono nel campo dei rapporti di lavoro. Precisava la Corte che non sussiste una riserva in favore dell'autonomia collettiva allorchè si tratta di precetti costituzionali volti a tutelare la dignità personale del lavoratore e del lavoro in qualsiasi forma e da chiunque prestato e a garantire al lavoratore una retribuzione sufficiente ad assicurargli una vita libera e dignitosa.

Deve essere rilevato anche che nelle soluzioni suggerite con l'emendamento non vi è alcuna interferenza tra la legge e l'autonomia collettiva. La nuova disciplina si dirigerebbe infatti esclusivamente ai lavoratori dipen-

denti da imprese che non corrispondono le retribuzioni previste dai contratti collettivi o appartenenti a categorie per le quali manca del tutto una regolamentazione collettiva. Ne consegue che i contratti collettivi conservano pienamente la loro efficacia per i soggetti per i quali risultano stipulati. Infatti nella formulazione dell'articolo aggiuntivo da noi proposto sono distintamente considerate le ipotesi che per un determinato settore merceologico sussista un'unica regolamentazione collettiva oppure vi sia per lo stesso settore concorso di più contratti collettivi o infine si tratti di categorie sprovviste di contratto collettivo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. Signor Presidente, su questo punto, rispondendo al senatore Perri che nel corso della discussione generale aveva preannunciato questo emendamento, ho già detto di non ritenere opportuno il suo inserimento in questo disegno di legge. Oggi non posso che confermare il parere contrario.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'emendamento del senatore Perri e di altri affronta un argomento che è di notevole importanza tanto che il Governo non sarebbe affatto contrario non all'emendamento in sè, al quale è contrario, ma che in questa discussione si inserisse magari un ordine del giorno d'iniziativa dell'Assemblea sul tema riguardante la fissazione dei minimi retributivi. La materia, nell'articolo che dovrebbe essere inserito, è formulata certamente, per quello che noi abbiamo potuto vedere, in termini incostituzionali; mentre il Ministero ha allo studio una soluzione peraltro assai complessa per raggiungere le finalità proposte dai senatori che hanno formulato l'emendamento. È una materia che ha bisogno di essere approfondita proprio per non incappare, come altri provvedimenti che sono stati adottati sull'obbligatorietà dei contratti, in formule non costituzionali; vi è bisogno di predisporre una serie di strumenti attraverso i quali il Governo sia nelle condizioni di accertare le violazioni, in un campo che diventa estremamente vasto, più di quanto non sia possibile fare con l'attuale strumentazione; vi è bisogno infine di un certo, non dico accordo, ma confronto con le posizioni dei sindacati per rendere applicabile, al di là di quella che è la pura e semplice norma della applicazione generalizzata dei contratti, una disposizione sui minimi salariali.

Questi sono i motivi per i quali credo di dover esprimere apprezzamento per questo emendamento nella sua sostanza, essendo teso a raggiungere la finalità del rispetto dei minimi salariali, ma ritengo di non poterlo accogliere, invitando peraltro i presentatori a volerne trasformare il contenuto in un ordine del giorno che il Governo volentieri intende accettare.

P R E S I D E N T E . Senatore Premoli, insiste sull'emendamento?

P R E M O L I . Dopo i chiarimenti del Ministro, noi ritiriamo l'emendamento numero 24-*bis*. 0. 1 e conseguentemente l'emendamento n. 25. 5, e ci riserviamo di presentare un ordine del giorno che raccolga le nostre istanze.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'articolo 24-*ter*. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 24-*ter*.

(*Applicazione ai dipendenti da enti pubblici - Delega*)

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno ema-

nate norme delegate intese ad uniformare, compatibilmente con la natura del rapporto, il trattamento giuridico dei dipendenti degli uffici e delle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti pubblici alle disposizioni della presente legge.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Filetti, Franza, Fiorentino, Grimaldi, Lauro, Latanza, Picardo, Turchi e Tanucci Nannini è stato presentato l'emendamento n. 24-*ter*. 1 tendente a sopprimere l'articolo.

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Per ragioni sistematiche e legislative ci sembra che la disciplina dei rapporti di lavoro relativa ai dipendenti da enti pubblici debba formare oggetto di autonoma e specifica legge perchè le attività e le esigenze degli enti pubblici non sempre sono conformi a quelle inerenti a rapporti privatistici. Si chiede quindi la soppressione dell'articolo 24-*ter*.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sulla materia trattata dall'articolo 24-*ter*, il parere del Governo è favorevole all'accoglimento degli emendamenti Bisantis e pertanto è contrario a questo emendamento in quanto propone la soppressione dell'intero articolo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 24-*ter*. 1 presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Tomassini e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti di enti pubblici e dello Stato ».

24-*ter*. 2 TOMASSINI, DI PRISCO, NALDINI, MASCIALE, FILIPPA, LI VIGNI

P R E S I D E N T E . Il senatore Tomassini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

T O M A S S I N I . Lo illustrerò brevemente, signor Presidente. Attraverso l'esperienza, derivata dalla pratica giudiziaria, abbiamo notato che, quando le disposizioni del codice civile relative al rapporto di lavoro vengono invocate nelle controversie relative al rapporto di pubblico impiego, si incontrano difficoltà per l'applicazione di esse. In questa materia, infatti, si sono avute molte disarmonie, perchè l'impiegato non trova quella tutela degli organi giurisdizionali che invece trovano il lavoratore e l'operaio.

Perciò noi vorremmo che le disposizioni della presente legge fossero applicate anche ai dipendenti degli enti pubblici, per evitare disparità. Si potrebbero infatti citare casi particolari, di cui ho avuto esperienza personale — che del resto è generale — casi in cui l'impiegato si trova nell'incertezza, se adire il Consiglio di Stato o il tribunale amministrativo in genere, o l'autorità giudiziaria, data la distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi.

Se invece estendiamo la norma di legge anche ai dipendenti dei pubblici impieghi, saniamo una frattura esistente tra una categoria e un'altra, ponendo su un piano di equiparazione tutti i lavoratori, siano essi

dipendenti delle aziende private, siano essi dipendenti dai pubblici istituti. Tutto questo deve essere fatto però con applicazione immiediata. Infatti con l'abolizione delle giunte provinciali amministrative, ci troviamo di fronte ad un problema di una gravità eccezionale: ci sono dipendenti di enti pubblici, autarchici, locali, i quali non sanno per la tutela dei propri diritti a chi debbano decorrere, se all'Autorità giudiziaria o al Consiglio di Stato.

Voi siete a conoscenza del conflitto che è avvenuto ad esempio tra la Corte di cassazione e il Consiglio di Stato, a questo proposito. Infatti mentre la Corte di cassazione ha deciso che le controversie sono demandate al Consiglio di Stato, questo invece ritiene che bisogna distinguere se sono interessi o diritti soggettivi; in base a questa distinzione infatti si dovrebbe ricorrere o alla autorità giudiziaria o a quella amministrativa.

Se, per contro, diamo una disciplina normativa, fin da questo momento, qualunque problema di carattere giurisdizionale o anche di competenza viene eliminato. Se, onorevoli colleghi, invoco l'adesione all'emendamento, è perchè esso risolverebbe un problema di carattere teorico e pratico.

Penso che, superando qualunque pregiudiziale o preconcetto e guardando il problema nella sua obiettività giuridica, non ci sono ragioni per opporsi. Mi auguro perciò che il Senato nella sua generalità voglia approvare l'emendamento, perchè anche in mezzo a voi della maggioranza ci sono dei professionisti, dei giuristi che, nella loro esperienza quotidiana, si trovano di fronte a problemi insormontabili, che si possono superare, non nell'attesa di risoluzione di conflitti fra le massime magistrature italiane, ma soltanto risolvendo il problema in sede normativa e legislativa. Se l'emendamento dovesse divenire — come mi auguro — norma di legge, molti conflitti e problemi verrebbero ad essere risolti e soprattutto verrebbe ad essere appagata l'istanza di molti impiegati e dipendenti degli enti locali, che non sanno a chi rivolgere le proprie richieste per la tutela e la protezione dei propri diritti soggettivi.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore.* La Commissione è contraria.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Tomassini, insiste per la votazione dell'emendamento?

T O M A S S I N I . Sì, signor Presidente.

M A G N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A G N O . Il Gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento del senatore Tomassini.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 24-*ter.* 2 presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Magno e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

Al primo comma, dopo le parole: « dei dipendenti », *inserire le altre*: « da amministrazioni dello Stato e ».

Inserire quindi, dopo il primo, il seguente comma:

« Agli altri dipendenti pubblici si applicano le disposizioni di cui al Titolo III e agli articoli 21, 22 e 22-bis, secondo le modalità che saranno concordate con le rappresentanze sindacali o con le commissioni interne ».

24-*ter.* 6. MAGNO, TROPEANO, FERMARIELLO

P R E S I D E N T E . Il senatore Magno ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M A G N O . Gli emendamenti da me presentati sono subordinati rispetto all'emendamento testè votato del senatore Tomassini.

Noi speriamo che il Senato vorrà evitare almeno che i dipendenti pubblici, che sono stati finora avanti rispetto ai dipendenti privati per quanto riguarda l'esercizio di determinati diritti come quello di ottenere l'aspettativa perchè eletti a cariche pubbliche, non vengano a trovarsi, per effetto dello statuto, su posizioni più arretrate rispetto a quelle dei dipendenti privati.

Innanzitutto, onorevole Ministro, dobbiamo richiamare la sua attenzione sul fatto che, se lasciassimo immodificato il primo comma dell'articolo 24-*ter*, lo statuto sarebbe applicabile nei confronti degli enti pubblici che svolgano esclusivamente o prevalentemente attività economica e non anche nei confronti di aziende dello Stato che svolgano attività dello stesso tipo, come le saline, gli stabilimenti dei monopoli dello Stato e così via. Inoltre dobbiamo rilevare che tutti gli articoli del titolo III — diritto di costituire rappresentanze sindacali, diritto di assemblea, diritto di affissione e così via — sono senz'altro applicabili nel settore del pubblico impiego per cui ogni rinvio a provvedimenti delegati sarebbe inutile e ingiusto.

Ancora più ingiusto sarebbe rimettere ai provvedimenti delegati la soluzione di problemi riguardanti l'aspettativa e i permessi per cariche sindacali e cariche elettive pubbliche: infatti noi avremmo che per un tempo che potrebbe anche essere di due anni un dipendente pubblico eletto ad una carica sindacale o alla carica di sindaco di comune con popolazione fino a 50 mila abitanti non potrebbe godere di aspettativa e di permessi, ossia di diritti che questa legge riconosce ai dipendenti privati che, come ho detto, erano indietro rispetto ai dipendenti pubblici.

I dipendenti pubblici sono attualmente, per quanto riguarda questi diritti, avanti in virtù di leggi approvate qualche anno fa dal Parlamento italiano e per queste ragioni spero che l'Assemblea vorrà approvare il nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. La Commissione è contraria.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è contrario all'emendamento perchè la materia riguardante i pubblici dipendenti è inclusa nella delega per la riforma della pubblica amministrazione che naturalmente si rifletterà anche sulle aziende dello Stato con gli effetti che sempre si sono avuti in conseguenza di provvedimenti assunti strettamente per gli statali. Come ho già detto, il Governo si rimette al testo dell'emendamento Bisantis sostitutivo dell'intero articolo 24-*ter*.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 24-*ter*. 6 presentato dal senatore Magno e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Bisantis sono stati presentati due emendamenti, uno soppressivo ed uno, in via subordinata, sostitutivo. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

Sopprimere il secondo comma.

24-*ter*. 4

In via subordinata all'emendamento numero 24-ter. 4, sostituire l'articolo con il seguente:

« Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti di enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali ».

24-*ter*. 5

P R E S I D E N T E . Il senatore Bisantis ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

* B I S A N T I S . Signor Presidente, già l'onorevole Ministro nel suo intervento di poc'anzi ha spiegato le ragioni per le quali le norme contenute nell'articolo 24-*ter* non possono essere estese nella loro interezza ai dipendenti dello Stato ed ai dipendenti degli enti pubblici. Nello spiegare tali motivi si è riportato fra l'altro all'esistenza di una legge-delega che riguarda proprio la disciplina dei dipendenti dello Stato per i quali, tra l'altro, esiste già apposito statuto che regola sia le assunzioni, sia lo svolgimento del servizio, sia la cessazione dal servizio con tutto quello che segue.

Ora, se la legge 18 marzo 1968, n. 249, già si occupa di questa materia, non è assolutamente il caso di inserire in questo provvedimento norme che possono comunque riferirsi a quel settore, che fra l'altro non è mai stato preso in considerazione quando venne promosso ed elaborato questo disegno di legge.

Insisto pertanto perchè venga soppresso il secondo comma di questo articolo e rimanga in piedi il primo comma nel testo al nostro esame, in modo che rimangano fuori tutti i dipendenti degli enti pubblici e principalmente quelli dello Stato. Si tratta di una materia che sta per essere regolamentata — ed in parte è già regolamentata — sulla quale incidono fattori ben diversi che devono essere tenuti presenti trattandosi di un rapporto di impiego pubblico.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E R M A N I , *relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento numero 24-*ter*. 4.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è favorevole all'emendamento presentato dal senatore Bisantis sostitutivo dell'intero articolo 24-*ter*, cioè all'emendamento numero 24-*ter*. 5. Pertanto sull'emendamento n. 24-*ter*. 4 tendente a sopprimere il secondo comma si rimette all'Assemblea, preferendo la soluzione indicata nell'emendamento presentato dal senatore Bisantis in via subordinata.

P R E S I D E N T E . Senatore Bisantis, insiste sulla votazione dell'emendamento numero 24-*ter*. 4?

* B I S A N T I S . Sì, signor Presidente, insisto sull'emendamento soppressivo del secondo comma. Faccio inoltre rilevare che l'eventuale approvazione di tale emendamento comporterebbe la soppressione nel titolo dell'articolo 24-*ter* della parola « Delega ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 24-*ter*. 4 presentato dal senatore Bisantis. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva l'emendamento n. 24-*ter*. 4 è pregato di alzarsi.

È approvato.

L'emendamento n. 24-*ter*. 3 presentato dal senatore Antonicelli, tendente a sostituire al secondo comma le parole: « due anni » con le altre « 1 anno », è precluso.

B I S A N T I S . Ritiro l'emendamento n. 24-*ter*. 5.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Propongo un emendamento tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 24-*ter* con il seguente: « Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo

che la materia sia diversamente regolata da norme speciali ».

P R E S I D E N T E . Faccio notare che l'emendamento proposto dal Governo si riferisce al primo comma, mentre l'Assemblea ha già discusso ed approvato un emendamento al secondo comma dell'articolo 24-*ter*.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Per superare la difficoltà procedurale propongo di considerare l'emendamento come un periodo da aggiungere al primo comma dell'articolo 24-*ter*.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sulla proponibilità dell'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo dopo l'approvazione dell'emendamento n. 24-*ter*. 4 soppressivo del secondo comma dell'articolo in esame, nonchè sul merito dello stesso emendamento governativo.

M A N C I N I . La Commissione è favorevole all'emendamento del Governo e non lo ritiene improponibile.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo tendente ad aggiungere al primo comma dell'articolo 24-*ter*, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 24-*ter* nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 25. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 25.

(*Disposizioni penali*)

Le violazione degli articoli 2, 3, 5, 6-*bis*, e 7, secondo comma, sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1 milione o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.

Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.

Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.

Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del Codice penale.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del senatore Bisantis. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole: « articoli 2, 3, 5, 6-*bis*, e 7, secondo comma », *con le altre*: « articoli 1, 2, 3, 5, 6-*bis*, e 7, secondo comma lettera *a*) ».

25. 6

P R E S I D E N T E . Il senatore Bisantis ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* B I S A N T I S . Con questo emendamento si è aggiunto il riferimento all'articolo 1 ed inoltre si è fatta una precisazione, riferendosi alla lettera *a*) del secondo comma. Non so se le disposizioni penali

possano essere estese all'articolo 1 dal momento che non si può configurare — e siamo in materia penale — la sussistenza di un reato per una violazione generica. Pertanto io penso che il riferimento all'articolo 1 debba essere eliminato e che per il resto l'emendamento possa restare nella forma in cui è stato proposto.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Gianquinto e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Al primo comma, dopo le parole: « articoli 2, 3, », *inserire l'altra*: « 4, ».

25. 4 GIANQUINTO, TROPEANO, BONATTI

P R E S I D E N T E . Il senatore Gianquinto ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G I A N Q U I N T O . Onorevole Presidente, l'articolo 25 reca sanzioni penali a tutela dell'osservanza di certi divieti posti dalla legge: l'articolo 3 riguarda il divieto di usare impianti audiovisivi nei luoghi di lavoro; l'articolo 2 contiene il divieto di impiego delle guardie giurate; l'articolo 5 il divieto di visite di controllo.

L'articolo 4 dispone il divieto di accertamenti da parte dei datori di lavoro sull'idoneità fisica e sull'infermità per malattia o per infortunio del lavoratore. Quindi questo articolo riguarda la tutela della dignità del lavoratore e di certi diritti inerenti alla personalità umana. Ora, stabilire tale divieto senza munirlo di sanzioni penali vuol dire fare un'azione vana, rendere inutile il precetto stesso perchè una norma di legge che non sia assistita da una sanzione penale è come un profeta che è disarmato: perisce.

Se noi vogliamo rendere effettivo il divieto, cioè se vogliamo rendere effettiva la tutela della personalità umana sotto il profilo indicato nell'articolo 4, occorre munire questo divieto di una sanzione penale. Ritengo, signor Presidente, che non si tratti di una questione politica, bensì tecnica: tutti i divieti contenuti nella legge sono assistiti da una sanzione penale e non si capisce perchè per il divieto contenuto nell'articolo 4 non debba essere altrettanto, per cui esso debba ridursi ad una esortazione vana. Ripeto che se vogliamo rendere effettivo il divieto contenuto nell'articolo 4, esso deve essere assistito dalla sanzione penale prevista dall'articolo 25.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E R M A N I , *relatore*. La Commissione è favorevole all'accoglimento dei due emendamenti.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è favorevole all'accoglimento dell'emendamento Gianquinto ed è anche favorevole all'emendamento Bisantis, ma nel testo integrale, venendo a mancare il quale dovrebbe presentare un emendamento per aggiungere l'articolo 1 a quelli che sono inclusi in questo articolo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 25. 4 presentato dal senatore Gianquinto e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva l'emendamento n. 25. 4 è pregato di alzarsi.

È approvato.

L'emendamento n. 25. 6 presentato dal senatore Bisantis, in seguito alla votazione testè effettuata, si intende modificato con l'aggiunta, dopo le parole: « 1, 2, 3 », della parola: « 4 ».

B I S A N T I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B I S A N T I S . Devo solo rilevare, se mi si consente, che la mia richiesta di eli-

minare il riferimento all'articolo 1 rispondeva, tra l'altro, ad una constatazione che cade sotto gli occhi di tutti: non è possibile punire senza che nella legge sia prevista l'infrazione. L'articolo 1 parla di libertà di opinione: « I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei princìpi della Costituzione e delle norme della presente legge ». Bisognerebbe stabilire con un'altra norma che chiunque (il datore di lavoro o altri) impedisca la possibilità di esercitare questo diritto è punito; altrimenti in questa maniera, di fronte ad una norma che soltanto contiene una affermazione di principio, in non so — e faccio appello a tutti quelli che hanno una certa conoscenza di diritto penale — se è possibile arrivare ad applicare una sanzione di ordine penale.

P R E S I D E N T E . Lasciando impregiudicata ogni proposta che possa chiarire la portata dell'articolo 25, sia attraverso ordini del giorno, sia attraverso emendamenti, chiarificatori e non modificatori, che la stessa Commissione potrebbe presentare, metto ai voti l'emendamento n. 25. 6 presentato dal senatore Bisantis il quale, in seguito alla modifica apportata con l'approvazione dell'emendamento n. 25. 4, risulta così formulato: al primo comma, sostituire le parole: « articoli 2, 3, 5, 6-*bis* e 7, secondo comma », con le altre: « articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6-*bis* e 7, secondo comma, lettera *a*) ». (*Commenti e interruzioni dal centro e dal centro-destra*).

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva l'emendamento n. 25. 6 nel testo emendato è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Filetti, Franza, Fiorentino, Grimaldi, Lauro, Latanza, Picardo, Turchi e Tanucci Nannini è stato presentato l'emendamento n. 25.1 tendente a sopprimere, al primo comma, le parole: « o con l'arresto da 15 giorni ad un anno ».

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Signor Presidente, come abbiamo constatato, l'articolo 25 punisce con le sanzioni dell'ammenda o dell'arresto la violazione di alcuni precetti previsti nel presente disegno di legge. Per i reati contravvenzionali concernenti la materia del lavoro sono generalmente previste pene pecuniarie non detentive. Anche in considerazione della circostanza che il datore di lavoro può essere ritenuto penalmente responsabile a titolo di *culpa in vigilando* per fatti commessi materialmente dai suoi collaboratori, si dovrebbe eliminare la comminatoria dell'arresto, tanto più che, secondo la previsione dello stesso articolo 25, terzo comma, l'ammenda è applicabile in misura molto elevata. Pertanto si insiste per l'accoglimento di questo emendamento e cioè per la richiesta della soppressione delle parole: « o con l'arresto da 15 giorni ad un anno ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 25. 1 presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Dal Falco è stato presentato l'emendamento n. 25. 7 tendente a sopprimere il secondo comma.

Il senatore Dal Falco ha facoltà di illustrare questo emendamento.

DAL FALCO. Il mio emendamento tende a sopprimere il secondo comma dell'articolo 25 del disegno di legge per le seguenti ragioni: 1) perchè si parlò di tutto l'articolo 25 concernente le disposizioni penali in sede di Sottocommissione giustizia per il parere sul presente disegno di legge. Di questo parere — favorevole tra l'altro alla soppressione del secondo comma dell'articolo 25 — non c'è traccia alcuna nel testo che stiamo esaminando; 2) essendo state confermate per il datore di lavoro inadempiente le due pene — quella dell'ammenda e quella dell'arresto — tanto varrebbe lasciare alla discrezionalità del giudice la scelta della pena che debba essere comminata al datore di lavoro eventualmente colpevole.

In terzo luogo, vorrei far presente che il terzo comma dell'articolo 25 va oltre lo stesso disposto del codice penale, laddove l'ammenda viene elevata dal triplo al quintuplo. Mi sembra, dunque, che il contenuto di questo articolo, cioè questa ampiezza eccessiva di sanzioni, sia tale da consigliare la soppressione della pena congiunta.

Per questi motivi insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

BERMANI, *relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n. 25.7 presentato dal senatore Dal Falco. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Filetti, Franza, Fiorentino, Grimaldi, Lauro, Latanza, Picardo, Turchi e Tanucci Nannini è stato presentato l'emendamento n. 25.2 tendente a sostituire al terzo comma le parole: « fino al quintuplo » con le altre: « fino al triplo ».

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Come rilevato testè dal senatore Dal Falco, il terzo comma dell'articolo 25 introduce una norma che consente al giudice di aumentare la misura della pena fino al quintuplo. Non sussistono ragioni per cui si debba derogare alla norma del codice penale (articolo 26, secondo comma) che stabilisce la facoltà del giudice di aumentare l'ammenda sino al triplo, e ciò anche in considerazione della circostanza che le misure minime e massime dell'ammenda previste nel codice penale, da lire 800 a lire 400 mila (articolo 26, primo comma del codice penale) sono meno elevate di quelle stabilite nell'articolo 25.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

BERMANI, *relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento n. 25.2 presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Seguono due emendamenti, uno sostitutivo presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori ed uno aggiuntivo presentato

dai senatori Perri e Premoli. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ', *Segretario*:

In via subordinata all'emendamento numero 25. 2, sostituire l'articolo con il seguente:

« Le violazioni delle norme contenute negli articoli 2, 3, 5, 6-*bis* e 7, secondo comma, sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100 mila a lire un milione o con l'arresto fino ad un anno ».

25. 3 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FILETTI, FRANZA, FIORENTINO, GRIMALDI, LAURO, LATANZA, PICARDO, TURCHI, TANUCCI NANNINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi previsti dall'articolo . . . è punito, previa diffida a regolarizzare dell'Ispettorato del lavoro, con una ammenda da lire 5.000 a lire 100.000 per ogni lavoratore cui si riferisce la violazione ».

25. 5 PERRI, PREMOLI

P R E S I D E N T E . L'emendamento n. 25. 3 è precluso. Ricordo che l'emendamento n. 25. 5 è stato ritirato dal senatore Premoli conseguentemente al ritiro dell'emendamento n. 24-*bis*. 0. 1.

Metto ai voti l'articolo 25 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

G E R M A N O ', *Segretario*:

Art. 25-*bis*.

(*Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni*)

L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.

(*È approvato*).

Art. 25-*ter*.

(*Abrogazione delle disposizioni contrastanti*)

Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata.

Restano salve le disposizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.

P R E S I D E N T E . Su quest'articolo è stato presentato da parte del senatore Bisantis l'emendamento n. 25-*ter*. 1 tendente a sostituire, al secondo comma, la parola: « disposizioni », con l'altra: « condizioni ».

Il senatore Bisantis ha facoltà di illustrare queso emendamento.

* B I S A N T I S . L'articolo 25 riguarda l'abrogazione delle disposizioni contrastanti con la presente legge. Nel capoverso è stabilito: « restano salve le disposizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori ». Per una questione più di forma che di sostanza, alla parola: « disposizioni » ho proposto di sostituire la parola: « condizioni »; i contratti collettivi di lavoro non possono contenere delle disposizioni che sono impartite da altra parte, mentre qui si tratta di accordi e di clausole che vengono conclusi e quindi di condizioni che vengono accettate. La dizione è perciò molto ampia e comprende tutti i contratti collettivi e gli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori. Sono state fatte segnalazioni per quanto concerne i vari settori nei quali forse non esistono accordi sindacali stipulati nelle forme dovute. In questi casi però ci sono delle situazioni di fatto che sono accettate da entrambe le parti, che potrebbero anche essere comprese e contenute in questa norma abbastanza ampia.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D O N A T - C A T T I N . *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 25-*ter*. 1 presentato dal senatore Bisantis. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 25-*ter* nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Art. 25-*quater*.

(*Esenzioni fiscali*)

Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonchè tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.

(*È approvato*).

Art. 25-*quinquies*.

(*Norme sul collocamento*)

La Commissione per il collocamento, di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, per le quali ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.

Alla nomina della Commissione provvede il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d'ufficio.

La Commissione elegge nella prima riunione il Presidente nel proprio seno e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con l'indicazione degli avviati.

Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte.

La Commissione ha anche il compito di decidere i provvedimenti di avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata urgenza, l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla Commissione di cui al primo comma del presente articolo entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l'altra presso il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente.

Nel caso in cui la Commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inol-

trare ricorso al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via definitiva, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

I turni di lavoro di cui all'articolo 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla Commissione e in nessun caso possono essere modificati dalla sezione.

Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge. Contro le decisioni del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra occorre l'autorizzazione della sezione di collocamento competente.

Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264 rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente legge.

M A G N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A G N O . Ho chiesto di parlare per richiamare l'attenzione del Ministro del lavoro e del Senato su una questione alla quale noi comunisti diamo molta importanza. In occasione della discussione in quest'Aula dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale noi presentammo, onorevole Ministro, un ordine del giorno sul problema del collocamento e della riforma del sistema previdenziale in agricoltura. Facemmo presente in quell'occasione che il 31 dicembre prossimo scadrà la leggina di proroga del vecchio sistema degli elenchi anagrafici per la previdenza agricola e che sia il Governo che il Parlamento devono rispondere di fronte a quasi un milione e mezzo di lavoratori agricoli di un impegno preciso che ebbero ad assumersi due anni fa: quello di provvedere al massimo entro il 31 dicembre 1969 all'approvazione di una legge per riformare ed unificare il sistema del collocamento col sistema di accertamento dei diritti previdenziali in agricoltura, realizzando anche la perequazione della previdenza agricola con quella vigente in altri settori.

Il Ministro del lavoro ci assicurò senza mezzi termini che l'impegno sarebbe stato mantenuto dal Governo, che aveva in proposito già avviato proficue discussioni con i sindacati dei lavoratori agricoli. Fino ad ora il disegno di legge governativo non è stato presentato al Parlamento e non è stato neppure discusso dal Consiglio dei ministri, per quanto ci risulta. Per questo, oltre che per il noto atteggiamento intransigente e provocatorio del padronato agrario italiano, i sindacati dei lavoratori aderenti alla CISL, CGIL e UIL, hanno dovuto decidere il ricorso alle lotte unitarie di cui lo sciopero di ieri, onorevole ministro, è stato, come lei sa, un momento importante.

Vorremmo che lei facesse conoscere quali siano gli intendimenti del Governo, ora che siamo a venti giorni dalla fine dell'anno 1969. Vorremmo che il Ministro ci dicesse se e come, scadendo la legge di proroga approvata nel 1968 sugli elenchi anagrafici, si otterrà il passaggio all'attesa riforma e se questa, secondo gli orientamenti del Governo, sarà tale da venire incontro alle richieste dei lavoratori agricoli e dei loro sindacati.

È questa la preghiera che io rivolgo al Ministro del lavoro prima che ci accingiamo a discutere l'articolo di questa legge che si occupa appunto del collocamento.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Posso assicurare il senatore Magno che la questione degli elenchi anagrafici, in collegamento con quella del collocamento e con la riscossione dei contributi, è stata esaminata dal Ministero del lavoro e quindi dal Governo in piena cordialità con le organizzazioni sin-

dacali tra le quali è sorta qualche divergenza di opinioni che ha ritardato la presentazione del disegno di legge in merito all'unificazione dei compiti, in una sola Commissione, del collocamento e della formazione degli elenchi anagrafici.

Non sto a sottolineare i motivi per i quali questo contrasto sia sorto e comunque assicuro che entro la prossima settimana, il disegno di legge, con una decisione che sarà responsabilmente assunta dal Ministero del lavoro, sarà presentato. L'intenzione del Ministro del lavoro è quella di richiedere l'autorizzazione alla presentazione sotto forma di decreto-legge allo scopo di evitare proroghe; tuttavia non posso pronunciarmi su questa materia poichè non è mia stretta competenza il poter decidere questa forma ma ritengo che, in sede di Governo, non sarà difficile, nella situazione attuale, giungere alla presentazione di questo provvedimento nella forma di decreto-legge, stante il parere di una larga parte del Parlamento, quello della maggioranza, e quello che è stato detto poco fa dal senatore Magno, cioè di ritenere il decreto-legge il mezzo attraverso il quale si potrà evitare la proroga.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Robba, Bergamasco, Veronesi, Chiariello, Bonaldi, D'Andrea, Arena, Perri e Premoli è stato presentato l'emendamento n. 25-*quinquies*. 1 tendente a stralciare l'articolo al fine di farne un autonomo disegno di legge.

Il senatore Robba ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R O B B A . L'emendamento da me presentato propone lo stralcio dell'articolo 25-*quinquies* del disegno di legge per farne oggetto di un'apposita legge. La materia del collocamento infatti non può trovare la sua sistemazione nel disegno di legge in questione al quale è chiaramente estranea sia per la fondamentale diversità degli interessi [illegible] lati nel momento che prevede la costit[illegible]one dei rapporti di lavoro subordinati, sia per il fatto che le funzioni del collocamento sono pubbliche, spettano a pubblici poteri e non rientrano nei rapporti diretti tra datore di lavoro e lavoratori.

Poichè tuttavia noi non neghiamo l'opportunità e la necessità di rivedere in tutto o in parte la materia del collocamento, anche se non completamente nel senso indicato nell'articolo in questione, proponiamo di stralciare il medesimo dal contesto del disegno di legge in esame per tradurlo in un provvedimento di legge organico *ad hoc*.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. Sono contrario perchè sia nella relazione che in sede di replica ho affermato le ragioni per cui ritenevo che l'articolo dovesse rimanere.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Come ha detto il senatore Bermani, è già stato illustrato il motivo per il quale questo articolo è inserito nella legge concernente i diritti, individuali e sindacali, dei lavoratori. Si tratta di un trasferimento dei poteri all'atto dell'inizio della costituzione del rapporto di lavoro. La collocazione nel testo del disegno di legge è naturalmente affidata al momento del coordinamento ed è...

R O B B A . L'emendamento è proposto da noi, quindi guardi dalla nostra parte.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Posso guardare gli appunti che ho davanti a me?

R O B B A . Ma lei sta guardando verso il settore dell'estrema sinistra. (*Rumori dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Il campo visivo dell'onorevole Ministro è molto ampio.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non crediate di avere dei volti così impressionanti che non possano essere guardati. Se fossi una donna incinta avrei dei timori, ma sic-

come non lo sono posso anche guardare in quella direzione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . La prego, onorevole Ministro.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Onorevole Presidente, stavo cortesemente esprimendo il parere del Governo su un emendamento soppressivo dell'articolo. Stavo dicendo che abbiamo già illustrato nel corso della replica al dibattito le ragioni per le quali riteniamo che l'articolo debba essere mantenuto come spostamento di potere ai sindacati in materia di nullaosta di collocamento. Capisco la ragione per la quale richiedete la soppressione. Comunque, anche di fronte a talune perplessità che sono sorte in altri settori del Parlamento e delle forze sociali, direi che la tesi che noi abbiamo sostenuto, e cioè che questo articolo dovesse essere inserito, viene notevolmente convalidata. Grazie.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 25-*quinquies*. 1 presentato dal senatore Robba e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Seguono tre emendamenti sostitutivi presentati dal senatore Bisantis e da altri senatori. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« La Commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente ».

25-*quinquies*. 3 BISANTIS

Al settimo comma, sostituire le parole: « decidere i provvedimenti di avviamento », *con le altre*: « rilasciare il *nulla osta* per l'avviamento ».

25-*quinquies*. 5 BISANTIS, ANDÒ, FOLLIERI, ZELIOLI LANZINI, PICCOLO, ACCILI

Al penultimo comma, sostituire la parola: « autorizzazione », *con le altre*: « nulla osta ».

25-*quinquies*. 4 BISANTIS

P R E S I D E N T E . Il senatore Bisantis ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

B I S A N T I S . Onorevole Presidente, il primo emendamento, che riguarda il collocamento, fu approvato dalla Commissione. Ma nel testo originario in cui fu presentato stabiliva che il dirigente dell'ufficio provinciale del lavoro, che fa parte della commissione, o un suo incaricato, ne fosse il presidente e la Commissione decise a maggioranza che in caso di parità prevalesse il voto del presidente. In sostanza, in base all'articolo 25-*quinquies* viene stabilito che la famosa commissione per il collocamento, che allo stato della legislazione ha soltanto funzioni consultive, è investita di questa funzione del collocamento che è indiscutibilmente una funzione pubblica, un servizio pubblico. Il primo comma dell'articolo 25-*quinquies* stabilisce che tale commissione è costitutita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali per le quali ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative. Allo stato, in base all'articolo 26 della legge del 1949, le commissioni sono costituite dal prefetto, con proprio decreto, su autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e su proposta della commissione comunale per il collocamento. Può autorizzare il prefetto di istituire, con proprio decreto, presso le sezioni di collocamento ed i collocatori corrispondenti o incaricati, una commissione per il collocamento composta dal dirigente dell'ufficio del lavoro, da un suo incaricato in qualità

di presidente, da sette rappresentanti dei lavoratori, da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati, su richiesta del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, dalle organizzazioni sindacali, tenuto conto della loro importanza numerica. È stabilito inoltre che la commissione esprime parere sulle materie previste. Ora noi riteniamo che sia per la funzione stessa che ha contenuto e carattere pubblicistico (e sono d'accordo che funzioni pubbliche possono essere affidate ai sindacati senza che questi perdano la qualifica di enti e soggetti privati) sia, noi pensiamo, anche per ragioni procedurali, perchè bisognerebbe prevedere anche le forme di questa elezione, bisognerebbe stabilire come si dovranno svolgere le elezioni; non si può dire solamente che la commissione elegge un presidente: bisogna stabilire un *quorum* e in generale, ripeto, come si dovranno svolgere le elezioni, altrimenti ci troveremo di fronte ad una situazione, a mio parere, delicata e abbastanza difficile.

Aggiungo inoltre che fino al momento in cui si costituiranno queste commissioni bisognerebbe stabilire, attraverso una norma transitoria, che le fuzioni del collocamento rimangono affidate agli attuali incaricati.

Noi riteniamo che sia opportuno il ritorno al testo originario presentato in Commissione e che la presidenza venga demandata ed affidata al collocatore oppure al suo incaricato. Ecco il contenuto di questo emendamento.

Per quanto riguarda l'altro mio emendamento, mi pare che alla parola « autorizzazione », che ha un po' sapore di autorizzazione amministrativa che non riguarda il nostro caso, sia opportuno sostituire l'altra « nullaosta ».

J A N N U Z Z I . In questo siamo d'accordo.

B I S A N T I S . Infine vi è il terzo emendamento allo stesso articolo 25-*quinquies*, ed esattamente quello al settimo comma, con cui si stabilisce che la Commissione ha anche il compito di rilasciare il nullaosta per l'avviamento al lavoro. Mi pare una formulazione fin troppo ovvia, perchè altrimenti ci sarebbero delle dizioni che non potrebbero essere approvate. Ritengo dunque che anche questo emendamento sia fondato.

F E R M A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R M A R I E L L O . Io francamente sono sorpreso per questa sortita imprevedibile — mi consenta il collega — del senatore Bisantis, che io ritengo assai grave e per quel che riguarda l'emendamento numero 25-*quinquies*. 3 e per quel che riguarda gli altri due emendamenti. Sono assai sorpreso perchè quando abbiamo discusso in Commissione della questione del collocamento rilevammo i limiti della proposta che veniva avanzata in rapporto alle attese dei lavoratori di modifiche sostanziali dell'attuale assetto del mercato del lavoro, regolati da una legge assai arretrata che risale al 1949 e che quindi non corrisponde assolutamente alla realtà.

Si è detto in quella sede — non tanto tempo fa, sicchè tutti abbiamo modo di ricordarlo — che si trattava di fare con questo articolo un primo passo innanzi verso la gestione, da parte dei sindacati, del collocamento; sarebbe poi intervenuta una riforma più organica, più radicale di tutta la materia. Questo abbiamo affermato, per cui abbiamo superato quel momento di delusione derivante dalla ristrettezza dell'impostazione data alla proposta considerando questa appunto come un primo passo verso una profonda riforma del collocamento.

Orbene, fissata questa premessa, quando siamo giunti, dopo aver deliberato che le commissioni per il collocamento diventavano obbligatorie ai diversi livelli, alla questione della nomina del presidente, abbiamo valutato essere indispensabile il fatto che il presidente non dovesse essere un rappresentante burocratico e autoritario allorchè volevamo affermare il momento democratico e l'autogestione, da parte dei lavoratori, del collocamento. Perciò abbiamo

deliberato, dopo una seria meditazione, che il presidente della commissione doveva essere eletto a maggioranza tra i membri della commissione. Questo abbiamo stabilito, ed in quella sede abbiamo detto che siccome il collocamento restava un servizio pubblico i dipendenti ministeriali a livello decentrato potevano assolvere al compito di segretari della commissione. In altre parole abbiamo motivato in modo serio il fatto che il presidente dovesse essere un rappresentante della commissione eletto a maggioranza.

Ora, cosa c'entra il fatto che non si prevedono qui le norme di nomina? Queste norme sono quelle consuete in questi casi. Per quanto riguarda gli altri due emendamenti anche qui non mi intrattengo molto. Comunque siamo su posizioni che appaiono peggiorative rispetto a quanto stabilito in Commissione. Senza approfondire dunque la questione, prego caldamente il senatore Bisantis di ritirare l'emendamento numero 25-*quinquies*. 3. Se questo non avvenisse, annunciamo il nostro voto decisamente contrario.

D E R I U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E R I U . Signor Presidente, potremmo discutere a lungo in ordine alla figura giuridica dell'istituto del collocamento e agli organi ai quali la legge ha affidato l'attuazione pratica; sta di fatto che il collocamento oggi, almeno alla luce e della legislatura vigente e anche della dottrina classica, è una funzione pubblica che compete allo Stato ed ai suoi uffici periferici. Se lo Stato vorrà abdicare a questa sua funzione o vorrà, nella evoluzione della società e del diritto del lavoro, affidare ad altre organizzazioni, particolarmente a quelle sindacali, tale compito, padrone di farlo. Ma dovrà predisporre all'uopo un'apposita legge che riformi organicamente e razionalmente tutta la materia e non cercare di introdurre, quasi di sfuggita, una norma in una legge che con il collocamento non ha rapporto alcuno o ha un rapporto assai vago e labile.

Non è possibile allo stato attuale non affidare la funzione di presidente della commissione comunale al collocatore, cioè a colui che la legge indica e precisa come il responsabile, anche di fronte all'autorità giudiziaria, dell'avviamento al lavoro e, quindi, del rilascio del nullaosta.

A prescindere dal fatto che queste commissioni, previste già dalla legge vigente, non sono mai state costituite proprio per la impossibilità pratica di funzionare regolarmente a causa della loro macchinosità e farraginosità, se noi vogliamo riformare un istituto, concepito e funzionante come pubblicistico e statuale, possiamo anche farlo, ma studiando profondamente la complessa e delicata materia e rimanendo il più possibile aderenti ad una realtà oggettiva che non può essere ignorata o disattesa.

Pertanto sono contro la tesi dei colleghi comunisti e a favore di quanto ha proposto il collega Bisantis.

M A N C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N C I N I . Signor Presidente, come Presidente della Commissione debbo dire che in verità l'emendamento n. 25-*quinquies*. 3 ci sorprende perchè dalla Commissione era stata addirittura valutata anche l'opportunità o meno — questo è un discorso che facemmo all'inizio dei lavori — di inserire un articolo che regolasse il collocamento, perchè c'erano molte perplessità in materia in quanto si riteneva che fosse più giusto aspettare che la materia fosse regolata da una legge apposita. Abbiamo però ritenuto alla fine di inserire questa norma particolare sul collocamento nello statuto dei lavoratori anche perchè ci sembrava — così come ci sembra tuttora — che questa norma fosse veramente innovativa e portatrice di un soffio di democrazia anche negli uffici di collocamento.

Il primo soffio di democrazia era rappresentato appunto da una commissione comunale che avesse la possibilità di eleggere democraticamente il proprio presidente. Ora, l'emendamento Bisantis cerca di imporre il

presidente nella persona del collocatore comunale, dandogli ancora una volta la funzione di *deus ex machina* del collocamento nel nostro Paese. Noi non siamo d'accordo su questo emendamento e ci sorprende perchè tutto il Gruppo democristiano — e il senatore Bisantis lo rappresenta — in Commissione ha votato favorevolmente il principio che adesso, tornando indietro, si vorrebbe ritirare. Per quanto riguarda gli altri emendamenti presentati dal senatore Bisantis, sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E R M A N I , *relatore*. All'emendamento n. 25-*quinquies*. 3 sono contrario; agli altri emendamenti presentati dal senatore Bisantis sono favorevole.

B I S A N T I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B I S A N T I S . Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è una questione di Stato, nè possiamo polemizzare ricordando quello che è avvenuto in Commissione. Io ho presentato un emendamento, d'accordo con il mio Gruppo... (*Vivaci interruzioni dalla estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

P I E R A C C I N I . Non è vero; domandi al Gruppo se era d'accordo.

B I S A N T I S . È stato discusso, tra l'altro, in riunioni che abbiamo avuto. Comunque, l'emendamento è a titolo personale e non è stato approvato all'unanimità.

D'altra parte, questo emendamento è passato all'ultimo momento e naturalmente non credo che quanto viene approvato in Commissione non possa essere discusso, emendato e anche definito diversamente. Non avrei voluto insistere perchè in sostanza queste norme sul collocamento, che sono secondo me parte di uno statuto dei lavoratori, sono intervenute all'ultimo momento e non hanno avuto una compiuta elaborazione. Le abbiamo riguardate e riscontriamo che oggi non è opportuno sostituire il presidente, che è il collocatore, con un membro eletto che non sappiamo chi è. (*Vivaci proteste dall'estrema sinistra*). Devo far osservare che la commissione è composta da un numero abbastanza rilevante di componenti i quali devono svolgere la funzione gratuitamente. Io non so, specie nelle zone del Meridione, se potranno funzionare commissioni così composte, senza la presidenza del collocatore che è sempre lì e che ha una competenza specifica. (*Vivaci, prolungate proteste dalla estrema sinistra. Richiami del Presidente*). È inutile accalorarsi, collega Fermariello; il Senato deciderà. Io ho presentato l'emendamento, che mantengo, e chiedo che sia posto in votazione.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, devo far presente che in sede di Commissione il testo di questo articolo, che è stato presentato dal Governo, dopo che la discussione in Commissione era arrivata alla parte finale, conteneva l'indicazione della presidenza da darsi al funzionario del collocamento. E faccio presente ancora una volta, poichè la questione di nuovo è stata sollevata dal senatore Deriu, che il rapporto di lavoro comincia con il collocamento e quindi a noi non sembra improprio, anche se vi è una serie complessa di questioni da risolvere per riordinare la materia del collocamento, l'inserimento in una legge sui diritti dei lavoratori di un punto dirimente sul potere del collocamento. Con questo articolo il potere di concedere il nullaosta, cioè di avviare al lavoro, passa a commissioni le quali da consultive diventano deliberanti e sono formate a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.

R O B B A . Cioè dei partiti.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi permetta, senatore Robba, che teniamo conto di

un fatto che mi pare sia abbastanza chiaro a tutti cioè che nell'ordinamento democratico repubblicano della nostra Costituzione e in una società pluralistica quale la Costituzione prevede vi sono certamente e i partiti e i sindacati come sedi proprie dello svolgimento dell'azione del cittadino interessato a livello sociale e a livello politico. Se poi fra i sindacati e i partiti vi sono delle relazioni particolari o generali è cosa naturale in una società libera e aperta rispetto alla quale lei potrà fare tutte le critiche possibili e immaginabili, ma io preferisco sempre che vi siano dei sindacati rispetto ai quali vi possa essere anche influenza di partito, pur essendo favorevole all'autonomia dei sindacati e dei partiti, che non dei sindacati rispetto ai quali ci sono soltanto dei colonnelli o delle altre persone che possano influenzarli.

Quindi siamo nel quadro di un trasferimento di poteri; io non posso esprimere, avendo presentato il testo dell'articolo come l'ho presentato, alcuna contrarietà all'opinione del senatore Bisantis e del Gruppo della Democrazia cristiana. In sede di Commissione mi ero rimesso alla proposta Fermariello; dico anzi che cogliendo quello che il senatore Fermariello qui ha detto, mi riservo di presentare eventualmente un emendamento a nome del Governo per assegnare proprio attraverso la legge la funzione della segreteria ai dirigenti degli uffici zonali, comunali e frazionali del collocamento per assicurare quella continuità del lavoro delle commissioni che è necessario.

Per quanto riguarda l'emendamento Bisantis il Governo non si oppone, quindi è favorevole all'emendamento stesso. In caso di suo rigetto presenterà, come ho detto, un suo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 25-*quinquies*. 3 presentato dal senatore Bisantis. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

(*Proteste dall'estrema sinistra*).

R O S S I . Chiediamo la controprova. (*Vivaci proteste dal centro*).

I A N N E L L I . Ella, signor Presidente, ha dichiarato che l'emendamento Bisantis era stato approvato. La controprova doveva essere richiesta prima della dichiarazione del Presidente. Noi dunque ci opponiamo alla controprova.

P R E S I D E N T E . Senatore Iannelli, l'articolo 77 del Regolamento del Senato recita: « Il voto per alzata e seduta è soggetto a controprova, se questa è richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato ». (*Applausi dall'estrema sinistra*). Essendo stata richiesta la controprova immediatamente dopo la proclamazione del risultato, a norma dell'articolo 77 la Presidenza è tenuta a far eseguire la controprova e, in caso di dubbio risultato, come dice lo stesso articolo 77, ad indire la votazione per divisione.

S P I G A R O L I . La controprova non è stata chiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato. (*Proteste dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . No, senatore Spigaroli, la controprova è stata chiesta immediatamente dopo.

S P I G A R O L I . Contesto decisamente la validità di una controprova fatta in questi termini.

P R E S I D E N T E . Le ripeto che la richiesta della controprova è valida.

Essendo quindi dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva l'emendamento n. 25-*quinquies*. 3, presentato dal senatore Bisantis, è pregato di alzarsi.

Essendo ancora dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli si porranno alla mia destra, quelli contrari alla mia sinistra.

È approvato. (*Applausi dal centro*).

Ricordo che la Commissione ha già espresso parere favorevole sugli emendamenti 25-*quinquies*. 5 e 25-*quinquies*. 4 In-

vito pertanto il Governo ad esprimere il parere.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Per quanto riguarda l'emendamento n. 25-*quinquies.* 4 il Governo è favorevole.

Per quanto invece riguarda l'emendamento n. 25-*quinquies.* 5, tendente a sostituire al settimo comma le parole: « decidere i provvedimenti di avviamento », con le altre: « rilasciare il nullaosta per l'avviamento », il Governo esprime parere contrario. Infatti per quanto riguarda il trasferimento da azienda ad azienda sembra evidente che non occorra altro che la notificazione all'ufficio di collocamento e il nullaosta, mentre per quello che riguarda gli avviamenti nominativi, ci sembra che il puro controllo di legittimità della Commissione sia uno svuotamento dei suoi poteri.

Pertanto il Governo è per il mantenimento del testo proposto dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 25-*quinquies.* 5 presentato dal senatore Bisantis e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 25-*quinquies.* 4 presentato dal senatore Bisantis. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

F E R M A R I E L L O . Non vedete che votano i fascisti e i liberali? (*Vivaci repliche dal centro e dal centro-destra. Richiami del Presidente*).

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Tropeano e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Dopo il penultimo comma, inserire il seguente:

« Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall'articolo 25 della presente legge ».

25-*quinquies.* 2 TROPEANO, BRAMBILLA, BONATTI

P R E S I D E N T E . Il senatore Tropeano ha facoltà di illustrare questo emendamento.

T R O P E A N O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, lo emendamento da noi proposto non richiede una diffusa illustrazione poichè sotto certi aspetti si illustra da sè. Le disposizioni contenute in questa legge che regolano il collocamento richiamano, per la parte che non è espressamente modificata dalle norme di questo provvedimento, le disposizioni della legge del 1949. Di conseguenza la violazione dell'obbligo di assumere i lavoratori attraverso gli uffici di collocamento verrebbe ad essere punita con la sanzione prevista dalla legge del 1949 che stabilisce ammende da lire 2 mila a lire 10 mila. Non c'è chi non veda come tale sanzione sia assolutamente inadeguata e certamente inefficace ad imporre il rispetto delle norme sul collocamento che abbiamo inserito in questa legge.

Il motivo essenziale che ci ha spinti a presentare l'emendamento n. 25-*quinquies.* 2 deriva dall'opportunità di far applicare anche in caso di tali violazioni le disposizioni penali di cui all'articolo 25 della legge stessa.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore.* La Commissione è favorevole.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche il parere del Governo è favorevole. Siccome l'articolo concernente il collocamento è successivo a quello in cui si è deciso in merito alle sanzioni, penso che tale questione sia sfuggita. Sarà opportuno che in sede di coordinamento la materia venga disposta in modo più organico. Comunque, dato che siamo perfettamente d'accordo sul fatto che tali nor-

me debbano essere aggiornate ed uniformate con le altre contenute nella legge, siamo favorevoli all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 25-*quinquies*. 2 presentato dal senatore Tropeano e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 25-*quinquies* nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Palazzeschi e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Dopo l'articolo 25 quinquies, aggiungere il seguente:

Art. . . .

« A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, le richieste nominative di mano d'opera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati, da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 294.

Dall'entrata in vigore della presente legge le assunzioni dirette di mano d'opera sono ammesse soltanto nei casi in cui siano giustificate da urgente necessità di evitare danni a persone e a cose. Qualora il fabbisogno si protragga oltre un giorno, il datore di lavoro è tenuto a sostituire i lavoratori assunti con altri da richiedere numericamente alla locale sezione di collocamento ».

25-*quinquies*. 0. 1 PALAZZESCHI, MAGNO, BONATTI

P R E S I D E N T E . Il senatore Palazzeschi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P A L A Z Z E S C H I . Signor Presidente, dopo quanto è avvenuto con l'approvazione degli emendamenti presentati dal senatore Bisantis, mi rendo conto, dato il clima nel quale parlo, di quanto sarà difficile il mio compito. Lo schieramento confindustriale è riuscito a peggiorare questo articolo che, almeno così come era stato formulato dalla Commissione, si poteva ritenere un primo passo verso la democratizzazione dell'istituto del collocamento. Evidentemente, con l'approvazione dell'emendamento del senatore Bisantis, anche questo primo timido passo non può considerarsi realizzato. Voglio sperare, tuttavia, che il Senato, la maggioranza voglia prendere in considerazione e approvare l'emendamento che io mi accingo ad illustrare e sostenere: si tratta di limitare l'istituto della libera scelta di mano d'opera da parte del padronato, dopo che abbiamo testè votato l'aggravamento delle sanzioni per i trasgressori della legge.

Pur tenendo presente che con un articolo soltanto non è certamente possibile risolvere i problemi di tutta questa vasta e complessa materia del collocamento, se noi introduciamo nella presente legge un elemento che modifica consistentemente l'istituto della libera scelta, potremo sperare, cari colleghi, di iniziare a smantellare le vecchie forme del « caporalato », del « mercato di piazza », della « intermediazione » privata di mano d'opera e impediremo ulteriori progressi delle conseguenze nefaste che noi conosciamo.

La legge del 1949 — voi lo avete presente — dà al datore di lavoro la possibilità di assumere mano d'opera richiesta all'ufficio del lavoro nominativamente in tutti i casi in cui si tratti o di persona di fiducia o di parenti o affini (e voi sapete quanto larghe siano le maglie di questa dizione « persone di fiducia » specialmente nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura), la possibilità di richiesta di giovani in cerca di prima occupazione provvisti di titoli, di personale di concetto, di personale con particolare specializzazio-

ne e qualificazione e ancora di personale per far fronte alle urgenti necessità e inoltre di ottenere un dieci per cento di mano d'opera comune; vi è poi per le aziende piccole — e sono molte — che impiegano stabilmente cinque dipendenti la possibilità di assumere direttamente mano d'opera.

Se noi teniamo conto dello sviluppo tecnico industriale avvenuto in questi ultimi anni che ha ridotto il numero della mano d'opera non specializzata, cioè il numero dei manovali e della mano d'opera comune, e che ha aumentato invece notevolmente il numero della mano d'opera qualificata e specializzata, evidentemente noi avremo un quadro generale ove maglie larghissime rimangono in piedi per far sì che il collocamento resti ancora un'istituzione che dà al datore di lavoro tutte le possibilità di assunzione diretta, con tutte le conseguenze conosciute a danno dei lavoratori.

Per questi motivi noi insistiamo perchè sia accolto il nostro emendamento che restringe queste maglie e per lo meno dà una prima possibilità di difesa ai lavoratori in ordine al problema dell'assunzione della mano d'opera.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. La Commissione è favorevole per quanto riguarda il primo comma dell'emendamento; è invece contraria al secondo comma non per dissenso sul suo contenuto, ma in considerazione delle affermazioni fatte dal Ministro sulla presentazione molto prossima di un provvedimento governativo riguardante il collocamento, dove la materia potrà essere recepita con meno affrettato esame.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il parere del Governo è conforme a quello della Commissione. Il Governo si può impegnare su quello che riguarda una diversa disposizione in ordine agli avviamenti nominativi entro i 90 giorni che sono qui richiesti, e quindi richiederebbe che la votazione avvenisse distinguendo le due parti dell'emendamento. Il Governo infatti è contrario alla seconda parte tenendo conto delle difficoltà applicative che si potrebbero incontrare. Comunque devo dichiarare che penso prima dei 90 giorni possa essere portato dinanzi al Parlamento non soltanto il disegno di legge per il collocamento in agricoltura, che è quello che preoccupa sotto certi aspetti per i quali ho già parlato prima, ma anche il disegno di legge per il riordinamento generale dell'istituto del collocamento.

Vorrei a questo punto, dato che tutte le cose a questo mondo si considerano (abbiamo avuto la notizia anche che è stato raggiunto l'accordo per i contratti dei bancari), che questi aspetti della questione non fossero drammatizzati, in quanto proprio l'aver introdotto questo spostamento nella materia del collocamento, ha contribuito ad affrettare pareri che erano discordi, per accelerare l'*iter* di una legislazione sul collocamento. In fin dei conti, anche se vi possono essere disparità di opinioni sul modo e sulle forme con le quali la legge viene qui approvata, vi sarà sede nella quale penso che più organicamente il Parlamento potrà decidere di tutta la materia, avendo con questa legge inserito nella dinamica politica legislativa l'elemento che ha fatto dirompere una situazione che si era troppo stabilizzata.

M A G N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A G N O . Ringrazio l'onorevole Ministro per la risposta che ha dato alla domanda da me posta circa il problema del collocamento agricolo e della riforma della previdenza sociale in agricoltura. Se ho capito bene, l'onorevole Ministro ha chiesto che il nostro Gruppo si pronunci sulla sua idea di affrontare il problema con un decreto-legge. Anche se di solito siamo contrari, per

principio, ai decreti-legge, dobbiamo riconoscere che non c'è alternativa a causa dei ritardi che vi sono stati, non certo per colpa nostra ma per colpa del Governo. Mi pare quindi che oggi la soluzione migliore sia quella del ricorso al decreto-legge. Ci auguriamo però che il decreto-legge tenga ben conto delle aspettative e delle rivendicazioni di oltre un milione di lavoratori agricoli italiani e cioè delle proposte prospettate in sede ministeriale unitariamente dalle organizzazioni sindacali.

P R E S I D E N T E . Senatore Palazzeschi, insiste sul suo emendamento?

P A L A Z Z E S C H I . Accogliamo quanto dichiarato dal Ministro e siamo d'accordo nel ritirare la seconda parte dell'emendamento da noi presentato. Chiediamo quindi soltanto la votazione della prima parte.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il primo comma dell'emendamento n. 25-*quinquies*. 0. 1 presentato dal senatore Palazzeschi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Bisantis è stato presentato un emendamento al titolo del disegno di legge. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Sostituire il Titolo con il seguente: « Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento ».

t. 1

P R E S I D E N T E . Il senatore Bisantis ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B I S A N T I S . L'emendamento si illustra da sè: poichè le norme sono state estese anche al collocamento, con l'emendamento ho proposto che venisse aggiunto « e norme sul collocamento ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. Sono d'accordo.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi rimetto al voto dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento presentato dal senatore Bisantis al titolo del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Prima di passare all'esame degli articoli accantonati e dei relativi emendamenti, sospendo brevemente la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 20,45, è ripresa alle ore 21*).

P R E S I D E N T E . Si dia nuovamente lettura dell'articolo 6-*septies*.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Art. 6-*septies*.

(*Mansioni del lavoratore*)

Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto o che gli sono attribuite in relazione alle più alte qualifiche conseguite nel corso del rapporto di lavoro o a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna decurtazione della retribuzione. Egli non può essere trasferito a stabilimento, a reparto o a settore diversi se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

P R E S I D E N T E . Si dia ora nuovamente lettura degli emendamenti relativi all'articolo 6-*septies* precedentemente accantonati.

G E R M A N O ', *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

(*Mansioni e qualifiche*)

« Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto e a quelle superiori che dimostrerà di poter svolgere in relazione alle maggiori conoscenze ed esperienze acquisite nel corso della sua attività professionale, con il riconoscimento delle relative qualifiche e del corrispondente trattamento economico.

Quando l'imprenditore, per esigenze tecniche, organizzative e produttive, o accogliendo la richiesta del lavoratore, lo assegna anche temporaneamente a mansioni superiori a quelle normalmente svolte, è tenuto a corrispondergli il trattamento economico previsto per quelle superiori mansioni.

Quando il lavoratore, in modo continuativo o a più riprese in un periodo di sei mesi, svolge mansioni superiori a quelle normalmente assegnategli, ha diritto anche all'assegnazione della qualifica superiore.

Mutamenti di mansioni e di qualifiche non possono comportare diminuzioni della retribuzione del lavoratore, nè menomazioni della sua dignità personale e della sua posizione sociale.

In ogni caso, mutamenti di mansioni e di qualifiche, spostamenti all'interno dell'unità produttiva e trasferimenti in altre sedi, non possono essere disposti dall'imprenditore, anche se per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, senza il preventivo consenso del lavoratore interessato.

L'articolo 2103 del Codice civile è abrogato ».

6-*septies*. 1 ALBANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 2103 del Codice civile è sostituito dal seguente: " Il prestatore di lavoro non può essere adibito se non in via eccezionale e temporanea, e per imprescindibili esigenze dell'attività dell'azienda, e comunque senza diminuzione della retribuzione, a mansioni inferiori a quelle per cui è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente alla attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito di unità aziendale se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive " ».

6-*septies*. 6 BISANTIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il lavoratore può essere trasferito a stabilimento, a reparto, a settore diversi soltanto per ragioni tecniche, organizzative e produttive.

In caso di urgente ed imprescindibile esigenza dell'attività dell'azienda il lavoratore può essere adibito a mansione diversa da quella convenuta all'atto dell'assunzione, con diritto al trattamento corrispondente alla nuova attività svolta, se a lui più vantaggioso ».

6-*septies*. 2 ROBBA, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, D'ANDREA, ARENA, PERRI, PREMOLI

Dopo il primo periodo, inserire il seguente: « Ogni patto in contrario è nullo ».

6-*septies*. 4 TOMASSINI, TROPEANO, BONATTI, MAGNO, NALDINI

Al secondo periodo, sostituire la parola: « Egli », *con le altre*: « Il lavoratore ».

6-*septies*. 5 TOMASSINI, TROPEANO, BONATTI, MAGNO, NALDINI

Sostituire le parole: « , a reparto o a settore diversi », *con l'altra*: « diverso ».

6-*septies*. 3 ROBBA, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, D'ANDREA, ARENA, PERRI, PREMOLI

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati altri due emendamenti, uno da parte del Governo e uno da parte del senatore Tropeano e di altri senatori. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:
« L'articolo 2103 del Codice civile è sostituito dal seguente:

" Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Ogni patto contrario è nullo " ».

6-septies. 7 IL GOVERNO

All'emendamento n. 6-septies. 6, *aggiungere, in fine, il seguente comma*: « Ogni patto in contrario è nullo ».

6-septies. 6/1 TROPEANO, FERMARIELLO, MARIS, VIGNOLO, PERNA, PALAZZESCHI, MAGNO, DE FALCO

F E R M A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R M A R I E L L O . Ritiriamo lo emendamento n. *6-septies.* 6/1.

M A S C I A L E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A S C I A L E . Ritiriamo gli emendamenti nn. *6-septies.* 4 e *6-septies.* 5.

P R E S I D E N T E . Avverto che, stante l'assenza dei senatori Albani e Bisantis, si intendono ritirati gli emendamenti numeri *6-septies.* 1 e *6-septies.* 6 da essi rispettivamente presentati.

Senatore Robba, mantiene gli emendamenti nn. *6-septies.* 2 e *6-septies.* 3?

R O B B A . Sì, signor Presidente.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad illustrare l'emendamento presentato dal Governo.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* L'emendamento è stato presentato come miglioramento del testo precedentemente concordato. Quindi, essendo più rispondente alle finalità che la legge si prefigge per quanto riguarda i trasferimenti, i cambiamenti di mansione e, in questo caso, i cambiamenti di mansione dei lavoratori che possono intervenire a scopo punitivo, ne sollecito l'approvazione.

Mi pare che l'ulteriore aggiunta delle parole: « Ogni patto contrario è nullo » non sia necessaria, ma non sia per nulla tale da rendere meno efficace l'emendamento stesso.

P R E S I D E N T E . Il senatore Robba ha facoltà di illustrare l'emendamento n. *6-septies.* 2.

R O B B A . Rinuncio ad illustrarlo e chiedo che sia messo in votazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E R M A N I , *relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento numero 6-*septies*. 2 e favorevole all'emendamento del Governo.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è contrario all'emendamento presentato dal senatore Robba e da altri senatori.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 6-*septies*. presentato dal senatore Robba e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 6-*septies*. 7 presentato dal Governo, sostitutivo dell'articolo 6-*septies*. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

L'emendamento n. 6-*septies*. 3 presentato dal senatore Robba e da altri senatori è precluso.

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia nuovamente lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Art. 10.

(*Reintegrazione nel posto di lavoro*)

La sentenza con cui il giudice, accertata la violazione del divieto di cui all'artico 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne accerta la nullità nei casi previsti dall'articolo 4 della legge predetta, comporta l'obbligo del datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.

Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza è tenuto a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovute in virtù del rapporto di lavoro sino alla data della reintegrazione.

La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.

Nell'ipotesi di licenziamento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al successivo articolo 11, su istanza del lavoratore o del sindacato cui questi aderisce o conferisce mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al Pretore medesimo che l'ha pronunciata ovvero al collegio, qualora sia stata pronunciata dal giudice istruttore. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

P R E S I D E N T E . Ricordo che da parte del Governo è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 10.

Se ne dia nuovamente lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 16 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.

Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subìto per il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o l'invalidità a norma del comma precedente. In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retri-

buzione, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 2122 del Codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione. Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.

La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.

Nell'ipotesi di licenziamento dei dirigenti e rappresentanti di cui all'articolo 14, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando la domanda è sufficientemente provata, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del Codice di procedura civile.

L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

Nell'ipotesi di licenziamento dei dirigenti e rappresentanti di cui all'articolo 14, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero alla ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore ».

10. 8

D O N A T C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* L'emendamento in esame è già stato illustrato questa mattina; comunque al testo di cui è stata data ora lettura il Governo desidera apportare tre modifiche. Al quarto comma è detto: « Nella ipotesi di licenziamento dei dirigenti e rappresentanti di cui all'articolo 14 . . . » e all'ultimo capoverso è detto ugualmente: « Nell'ipotesi di licenziamento dei dirigenti e rappresentanti di cui all'articolo 14 . . . ». Ora, poichè all'articolo 14 si parla dei dirigenti sindacali, di rappresentanti di commissione interna e di candidati, anche nell'emendamento in esame si dovrebbe dire: « Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 14 . . . », cioè si dovrebbero sostituire le parole: « dirigenti e rappresentanti di cui all'articolo 14 », con le altre: « lavoratori di cui all'articolo 14 ». L'altra modifica si inserisce al quarto comma e consiste nella sostituzione delle parole: « quando la domanda è sufficientemente provata, », con le altre: « quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro ». Il comma quindi risulterebbe del seguente tenore: « Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 14, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questo aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore.* La Commissione è favorevole all'emendamento del Governo con le modifiche ora proposte.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 10. 8, presentato dal Governo, sostitutivo dell'articolo 10, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli altri emendamenti presentati all'articolo 10 e rimasti accantonati.

GERMANO', *Segretario*:

Sostituire il primo ed il secondo comma con i seguenti:

« La sentenza passata in giudicato che dichiara la nullità del licenziamento a norma dell'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, comporta l'obbligo del datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.

Il datore di lavoro che non ottempera a tale sentenza è tenuto a corrispondere al lavoratore interessato il risarcimento del danno ed al Fondo adeguamento pensioni una somma pari al predetto risarcimento del danno, che comunque non sia superiore alla retribuzione di un anno ».

10. 1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FILETTI, FRANZA, FIORENTINO, GRIMALDI, LAURO, LATANZA, PICARDO, TURCHI, TANUCCI NANNINI

Sostituire il primo ed il secondo comma con i seguenti:

« Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, la sentenza con cui il giudice dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della legge predetta, annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ne dichiara la nullità a norma della legge stessa ed ordina al datore di lavoro di riassumere il lavoratore.

Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subìto per il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o la invalidità a norma del comma precedente. In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 2122 del Codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione.

Se il lavoratore entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio il rapporto si intende risolto.

10. 6 BISANTIS, TORELLI

Sostituire il primo comma con il seguente:

« La sentenza con cui il giudice, accertata la violazione del divieto di cui all'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, dichiara la nullità del licenziamento, comporta l'obbligo del datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro ».

10. 2 ROBBA, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, D'ANDREA, ARENA, PERRI, PREMOLI

Al secondo comma, sopprimere le parole: « che non ottempera alla sentenza ».

10. 3 TROPEANO, MARIS, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, FERMARIELLO, VIGNOLO, BONATTI, PALAZZESCHI

Al quarto comma, dopo le parole: « articolo 11 », *inserire le altre*: « , dei candidati e dei membri di commissione interna ».

10. 4 TROPEANO, MARIS, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, FERMARIELLO, VIGNOLO, BONATTI, PALAZZESCHI

Sopprimere il quinto e il sesto comma.

10. 5 TROPEANO, MARIS

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, il datore di lavoro che non ottempera all'obbligo di reintegrare nel posto di lavoro i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al successivo articolo 11, è inoltre tenuto al pagamento, in favore del Fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore ai

sensi del secondo comma del presente articolo ».

10. 7 BISANTIS

P R E S I D E N T E . Tutti questi emendamenti restano preclusi a seguito della votazione testè effettuata.

Passiamo all'articolo 14. Se ne dia nuovamente lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Art. 14.

(*Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali*)

Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 11, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.

Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 10 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.

P R E S I D E N T E . Ricordo che erano stati accantonati due emendamenti relativi all'articolo 14 che facevano riferimento all'articolo 10 che abbiamo ora approvato.

Se ne dia nuovamente lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Al secondo comma, sopprimere le parole: «ed ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 10 ».

14. 4 BONATTI, MARIS

Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

« I nominativi dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai quali si applicano le norme di tutela previste dal presente articolo e dall'articolo 10, devono essere comunicati per iscritto alla direzione aziendale da parte delle Associazioni sindacali di cui all'articolo 11 ».

14. 5 BISANTIS, TORELLI

P R E S I D E N T E . Chiedo ai presentatori se insistono sull'emendamento n. 14. 4.

M A R I S . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Senatore Bisantis, insiste sull'emendamento n. 14. 5?

B I S A N T I S . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 14. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 24. Se ne dia nuovamente lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Art. 24.

(*Campo di applicazione*)

Per le imprese industriali e commerciali, gli articoli 14, 15 e 16 ed il secondo comma dell'articolo 19 si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di 30 dipendenti. Le altre disposizioni del Titolo III si applicano alle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti.

Gli articoli 14, 15 e 16 ed il secondo comma dell'articolo 19 si applicano alle imprese agricole che occupano più di 15 dipendenti. Le altre disposizioni del Titolo III si applicano alle imprese agricole che occupano più di 10 dipendenti.

Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso Comune occupano più di 30 o di 15 dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di 15 o di 10 dipendenti,

anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.

Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 7, 8 e 9, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i princìpi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante.

P R E S I D E N T E . Ricordo che il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 24. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per le imprese industriali e commerciali le disposizioni dell'articolo 10 e del Titolo III della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di 15 dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di 5 dipendenti.

Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso Comune occupano più di 15 dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di 5 dipendenti anche se ciascuna unità produttiva singolarmente considerata non raggiunge tali limiti.

Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 6-*bis*, 6-*ter*, 7, 8 e 9 i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i princìpi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante ».

24. 6

V A R A L D O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A R A L D O . Desidero fare un'osservazione a proposito di questo emendamento. Nell'articolo 19, che abbiamo approvato, al comma primo si dice che il datore di lavoro nella unità produttiva con almeno 200 dipendenti mette permanentemente a disposizione... eccetera. In questo emendamento si dice che tutte le norme del titolo III si applicano alle aziende con 15 o 5 dipendenti. In questo modo però ci troviamo in dissenso con quanto stabilito precedentemente, per cui credo sia necessario, nel riferirci al titolo III nel suo complesso, fare presente che le norme del titolo stesso valgono ad eccezione del caso previsto nel primo comma dell'articolo 19, in quanto si riferisce ad unità produttive con almeno 200 dipendenti. In definitiva propongo che, dopo le parole: « e del Titolo III » dell'emendamento governativo, vengano inserite le altre: « ad eccezione del primo comma dell'articolo 19 ».

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sulla modifica proposta dal senatore Varaldo.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 24. 6 presentato dal Governo, sostitutivo dell'articolo 24, nel testo emendato secondo la proposta del senatore Varaldo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo ora all'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Perri e Premoli che era stato accantonato. Se ne dia nuovamente lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Per le imprese dell'edilizia e i lavoratori da esse dipendenti, i contratti collettivi provvedono ad applicare i princìpi di cui al Titolo III, ferme restando tutte le altre norme della presente legge ».

24. 5

P R E M O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P R E M O L I . Data l'ora tarda rinuncio alla illustrazione dell'emendamento, ma chiedo che sia posto in votazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. Sono contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è contrario perchè con questo emendamento si tende a sottrarre alla applicazione della legge un intero settore, demandandolo unicamente alla contrattazione collettiva.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 24. 5 presentato dai senatori Perri e Premoli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue un articolo aggiuntivo, presentato dal senatore Magno e da altri senatori e in precedenza accantonato. Se ne dia nuovamente lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. . . .

« A modifica dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, le disposizioni contenute nella legge medesima si applicano per il settore agricolo nei confronti dei datori di lavoro aventi più di 5 dipendenti e per gli altri settori nei confronti dei datori di lavoro aventi più di 10 dipendenti ».

24. 0. 1 MAGNO, DI PRISCO, ALBANI, FERMARIELLO, BONATTI, MASCIALE, PALAZZESCHI, NALDINI

M A G N O . Ritiriamo questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'emendamento n. 25. 6 presentato dal senatore Bisantis che, in seguito all'approvazione dell'emendamento n. 25. 4, è stato approvato nella seguente formulazione: al primo comma, sostituire le parole: « articoli 2, 3, 5, 6-*bis* e 7, secondo comma », con le altre: « articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6-*bis* e 7, secondo comma, lettera *a*) ».

Ricordo che questo emendamento è stato approvato con la riserva di prendere in esame eventuali proposte che chiarissero la portata dell'articolo 25.

M A N C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N C I N I . Siamo del parere di escludere il riferimento all'articolo 1 contenuto nell'emendamento n. 25. 6.

Desidero anche sottolineare un'esigenza. Noi abbiamo approvato un articolo sul collocamento che è inserito invece nel titolo che riguarda le sanzioni penali. Io proporrei di creare un titolo apposta per il collocamento. Quindi il titolo V dovrebbe riguardare soltanto il collocamento, e si dovrebbe poi fare un titolo VI riguardante le disposizioni penali e le sanzioni.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta di soppressione, presentata dal Presidente della 10ª Commissione senatore Mancini, del riferimento all'articolo 1 contenuto nell'emendamento n. 25. 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

In seguito a tale votazione l'emendamento n. 25. 6 risulta così formulato: al primo comma sostituire le parole: « articoli 2, 3, 5, 6-*bis* e 7, secondo comma » con le altre: « articoli 2, 3, 4, 5, 6-*bis* e 7, secondo comma, lettera *a*) ».

Invito ora il Governo a esprimere il parere sulla proposta testè fatta dal senatore Mancini tendente a creare un titolo apposito concernente il collocamento.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

M A N C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N C I N I . Signor Presidente, vorrei far presente che occorrerebbe apportare una modifica anche all'articolo 25-*quinquies*, per ragioni esclusivamente di forma. L'articolo recita: « La Commissione per il collocamento ... è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, per le quali ne facciano richiesta le organizzazioni ... ». Questa espressione « per le quali » non è esatta e bisognerebbe sostituirla con la parola: « quando ».

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere su questa proposta.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta, testè fatta dal senatore Mancini, di sostituire nel primo comma dell'articolo 25-*quinquies* le parole: « per le quali » con la parola: « quando ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Presentazione di disegno di legge

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* A nome del Presidente del Consiglio, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Autorizzazione della spesa per l'esecuzione dei programmi spaziali nazionali per il quadriennio 1969-1972 » (998).

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale della presentazione del predetto disegno di legge.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione del disegno di legge n. 738 nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Iannelli. Ne ha facoltà.

I A N N E L L I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, mentre ci accingiamo ad esprimere il nostro voto favorevole sul disegno di legge concernente lo statuto dei lavoratori, non possiamo non rivolgere un devoto omaggio alla memoria del compianto ministro Brodolini che ebbe l'onore di comunicare alla Presidenza del Senato il testo del provvedimento da lui predisposto pochi giorni prima della sua immatura scomparsa. Ma il ministro Brodolini, nella sua proposta legislativa, esplicitò la decisa, ferma volontà politica riformatrice di tutto il Governo di centro-sinistra. Facciamo una tale considerazione non per amore di polemica ma soltanto per mettere in evidenza come la formula del centro-sinistra abbia ancora una sua validità politica e come siano quanto meno frettolose tutte quelle valutazioni secondo cui l'accennata formula sarebbe ormai superata. Ai partiti di centro-sinistra, a tutti i partiti, cioè, che si riconoscono nell'attuale maggioranza risale, dunque, il precipuo merito di aver portato all'esame di questa Assemblea, per riceverne il crisma del voto, questo importante disegno di legge che unitamente a quello già approvato, concernente la riforma pensionistica, offre ai lavoratori italiani la concreta ed effettiva possibilità di credere e di continuare a credere in quelle forze politiche che si ispirano agli eterni valori della

democrazia e della libertà. Quali i motivi del voto favorevole dei socialisti unitari? Innanzitutto il disegno di legge risponde alle esigenze obiettive dei lavoratori, ai quali deve essere riconosciuta sicurezza e sempre maggiore dignità, e alle esigenze delle organizzazioni sindacali, le quali debbono essere messe in grado di svolgere sempre meglio la loro attività nell'ambito e fuori delle aziende. Vero è che molte disposizioni del provvedimento in esame replicano princìpi della Carta costituzionale, ma esse non possono definirsi davvero pleonastiche. In effetti la Carta costituzionale riconosce i diritti a tutti gli italiani in quanto cittadini. Lo statuto dei lavoratori garantisce i diritti dei cittadini in quanto esplichino una attività alle dipendenze dei terzi. Inoltre siamo favorevoli al disegno di legge perchè, per il riconoscimento dei cennati diritti, che devono ritenersi fondamentali, si è scelto lo strumento legislativo. Non si poteva, invero, far ricorso allo strumento contrattuale che non avrebbe certamente assicurato uniformità di trattamento tra le varie categorie lavoratrici in ordine a diritti che non possono, invece, non essere riconosciuti, nella stessa misura e nella stessa entità, a tutti i lavoratori. Infine siamo favorevoli alla proposta di legge perchè, se è vero che sono garantiti attraverso questo provvedimento diritti inalienabili e fondamentali dei lavoratori, è pur vero, tuttavia, che l'esercizio di tali diritti trova una sua disciplina e una sua regolamentazione ben precisa. Il che, a nostro avviso, acuirà nei lavoratori il senso della responsabilità e porterà — ne siamo certi — all'isolamento sempre più marcato di tutte quelle frange estremiste che attualmente turbano, molte volte, l'andamento di sane e legittime lotte sindacali.

Questi i motivi del nostro voto favorevole che ci accingiamo ad esprimere in piena tranquillità di spirito e con sicura coscienza. State certi, onorevoli colleghi, che i socialisti democratici, come lo sono stati per il passato, come lo sono ora, saranno sempre a fianco dei lavoratori italiani quando per essi dovranno essere combattute (come è già accaduto) battaglie esaltanti per l'affermazione dei loro diritti e per il soddisfacimento delle loro esigenze economiche e morali. (*Applausi dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare per dichiarazione di voto la senatrice Tullia Romagnoli Carettoni. Ne ha facoltà.

ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, le riflessioni per le quali il Gruppo della sinistra indipendente si asterrà dal voto sulla legge in esame sono le seguenti. Un osservatore comune che nulla sapesse della nostra storia, delle vicende italiane non potrebbe non trovare paradossale che la Costituzione di una Repubblica fondata sul lavoro resti fuori dai luoghi di lavoro. In un certo senso non hanno torto coloro (e li abbiamo sentiti nel Parlamento e fuori) che dicono che il patto tra il cittadino e lo Stato non dovrebbe essere in alcun modo posto in discussione, che la legge, ove difforme, dovrebbe automaticamente uniformarvisi e che l'applicazione dei princìpi basilari dovrebbe andare *de plano* senza bisogno di leggi applicative; coloro, dunque, che di conseguenza, per esempio, propongono una modifica *tout court* del codice civile. Credo che quando il nostro compianto giudice costituzionale Bracci ricordava il compito di acceleratore che in una prima fase avrebbe dovuto avere la Corte costituzionale (e quante cose ci sarebbero da dire su questo argomento!) si riferisse anche a queste contraddizioni.

Purtroppo la giustezza teorica non è forza politica in sè: l'equilibrio delle forze del nostro Paese, la svolta involutiva che seguì agli anni della Liberazione hanno prodotto il *monstrum* della Costituzione fuori dai cancelli della fabbrica. Di qui la richiesta dello statuto dei lavoratori, sul quale il dibattito è stato quanto mai lungo nel Paese; richiesta certo corrispondente ad una necessità. E vorrei ricordare, per diretta testimonianza, l'ondata di interesse quando esso entrò nel programma governativo del 1963, vorrei ricordare l'attenzione per la campagna che allora il Partito socialista italiano condusse, senza poi portare a compimento l'impegno; e ancora l'ondata di indignazione, quando

anche questa riforma « senza spesa » non fu dai Governi della IV legislatura portata avanti, salvo che per la parte riguardante i licenziamenti individuali. Il senatore Antonicelli, molto opportunamente, ha ricordato la sensibilità dei lavoratori anziani al problema. Sono essi, infatti, che ricordano gli anni duri del terrore nella fabbrica, in cui il lavoro, « bene supremo », era elargito ai « meritevoli », gli anni della « Fiat confino », gli anni oggetto della qui più volte citata inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori, gli anni delle discriminazioni e delle persecuzioni contro quegli operai che con il loro lavoro preparavano i tempi del *boom*, i tempi più recenti nei quali l'Italia si è qualificata ed imposta per la sua produzione industriale.

Del resto si tratta sempre di quegli operai — lo ha detto la senatrice Abbiati Greco Casotti — cui si deve in tanta parte Repubblica e Costituzione. Ma è sbagliato pensare che tutto questo sia passato: basta vedere che cosa hanno detto i lavoratori in occasione dell'indagine conoscitiva della nostra Commissione lavoro qui in Senato; basta pensare alle condizioni di lavoro nelle fabbriche a maggioranza femminile, dove il settore, più debole, è più facilmente ricattabile.

Secondo noi, dunque, mettere mano a questo provvedimento è stato necessario, importante, politicamente giusto. Vorremmo con questa legge realizzare una parte della Costituzione: la parte più alta che ci suggerisce come i problemi del salario non siano mai disgiunti dai problemi della dignità e della libertà. Se le necessità più pressanti della vita non possono essere dimenticate, esse non possono far dimenticare che l'uomo non c'è, è cancellato, se non si salvaguarda la sua umanità e cioè la sua dignità e la sua libertà.

D'altronde la Costituzione prefigura un nuovo tipo di cittadino lavoratore che è un tutt'uno, non sdoppiabile, sicchè non è giusto che il cittadino abbia certi diritti e il lavoratore no. Non può dunque esistere la possibilità che a un dato momento (l'entrata in fabbrica) un uomo possa essere non cittadino, cioè privo di certi fondamentali diritti, perchè lavoratore.

Fu certo una grande intuizione di Di Vittorio porre questo problema e comprendere quale funzione di sostegno al sindacato negli anni duri simile statuto potesse compiere. Vorrei però osservare che questa legge è esemplare del modo italiano di fare le cose in ritardo. Parti della legge — è stato notato — sono al di qua del punto dove sono giunti i lavoratori con le loro lotte. Ora, se è vero che solo in momenti eccezionali — e starei per dire eroici — la legge può sopravanzare la realtà e prefigurare il futuro, è anche vero che essa legge in via generale codifica la società ad un momento dato e ne è lo specchio. Non sembrerebbe dunque ragionevole votare una legge più arretrata della realtà! Il compagno Brodolini, cui va continuamente il nostro pensiero, durante il dibattito di una legge che fu l'ultima sua fatica, ebbe in questo senso a pronunciarsi rispetto alle nuove conquiste delle lotte dei lavoratori.

È questo aspetto, onorevoli colleghi, che determina insoddisfazioni e insofferenze. I giovani lavoratori che sentono di avere una grande forza, che hanno portato avanti le loro richieste globalmente, in modo organico, che sono più avanti con la coscienza di quanto di potere e di quanto di democrazia loro spetti sono giustificati se criticano un provvedimento che di tutto ciò tiene, purtroppo, assai poco conto. Ecco l'insistenza della sinistra nel voler andare avanti, migliorare, ottenere di più: non per orgoglio o prestigio di parte, ma perchè il Parlamento si dimostri aperto a quanto cresce nel Paese.

Del resto, quando il relatore nella relazione ammetteva la possibilità di emendamenti credo si muovesse su questa logica.

La legge inoltre — lo ha ricordato il Ministro e non lo dimentichiamo noi — ha visto un modo diverso di discussione: abbiamo constatato come, di fronte ai problemi concreti e reali che investono il Paese, come fu per le pensioni, gli schemi di maggioranza e minoranza abbiano dovuto cedere. Convinti, come siamo, che questa sia la via giusta, anzi, secondo noi, l'unica via per risolvere le troppe questioni aperte, ascrivia-

mo anche questo tra i motivi di giudizio positivo.

La legge ha molte manchevolezze; sappiamo che proprio una simile legge, con le ombre e le luci, le remore e le riserve che, anche in buona fede, può suscitare, perfetta non potrebbe essere. Ma troppe cose potevano essere corrette pur non esulando dallo spirito della legge. Si è voluto lasciar campo ancora una volta alle forze, mimetizzate o no, che sono le responsabili delle brutture degli anni '50 e così anche questo statuto sdoppia in qualche modo il cittadino e il lavoratore.

Quando il senatore Pozzar, nel suo intervento che io giudico di ampio respiro, afferma giustamente che simile provvedimento si giustifica perchè l'equilibrio in Italia è a favore del padrone e a sfavore dei lavoratori e che bisogna intervenire e — dice il senatore Pozzar — la legge interviene a sostenere la parte più debole, egli dice bene ma, secondo noi, proprio per questa condizione bisognava, per esempio, accogliere la possibilità di discussione politica. Per il collega Pozzar e per noi è ovvio che casa, scuola, urbanistica, prezzi eccetera sono materia di discussione anche sindacale; ma con quell'equilibrio e con questo padronato chi ci garantisce? E poi che cos'è un problema sindacale — lo diceva ancora il senatore Antonicelli — e che cos'è un problema politico? Uno spartiacque chiaro non può esistere. E poi: o la Costituzione entra o non entra nelle fabbriche: questo è il problema. Di qui una riserva nel giudizio che — lo avete udito — è maggiore o minore in ognuno di noi singolarmente, anche fra senatori appartenenti allo stesso Gruppo. Carenze puntuali, difetti di fondo, l'opposizione di sinistra è venuta indicando; gli emendamenti proposti hanno messo i senatori nella condizione di migliorare il testo della Commissione nell'Aula; ma sono caduti emendamenti importanti (non ne farò l'elenco) e ci rincresce che il Senato non abbia colto l'occasione di fare tutto quello che si poteva, pur nei limiti prefissi.

Ci penseranno i lavoratori ad andare avanti specialmente nella conquista di nuovi strumenti di democrazia sindacale e sviluppando quelle pur limitate concessioni espresse dalla legge! Epperò, onorevoli colleghi, nella nostra società dove sfruttamento e annullamento della personalità sono ben presenti, dove il modello della giapponesizzazione — come dice insistentemente un nostro collega — è alle porte, dove *élites* a dimensioni sovrannazionali convivono con un padronato (in ogni caso quello agrario, ma non solo esso) a livello feudale, noi consideriamo lo statuto dei lavoratori un passo avanti anche se appare uno strumento non compiuto nelle sue parti mentre poteva esserlo se si fosse accettato davvero, senza riserve, il fatto che lo sviluppo delle lotte impone la creazione di un sistema in cui non esistano più concessioni e si vada invece verso la creazione di forme aperte di libertà sociali e di tutela dei diritti.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, il Gruppo della sinistra indipendente si asterrà dalla votazione. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Molte congratulazioni*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Mancini. Ne ha facoltà.

M A N C I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, se Giacomo Brodolini questa sera fosse in mezzo a noi spetterebbe a lui il compito di parlare a nome del Partito sullo statuto dei diritti dei lavoratori.

Il destino ha voluto che così non fosse e che toccasse proprio a me, suo fraterno amico, il compito di parlare dell'opera sua.

Dell'opera sua, dicevo, perchè lo statuto è opera sua.

Se oggi si realizza una grande riforma di civiltà, ciò si deve al suo coraggio, alla sua tenacia, alla sua fedeltà agli ideali di libertà, di giustizia e di democrazia.

Il ministro Donat-Cattin ebbe a dire che lo statuto dei lavoratori costituisce l'ultima eredità di Giacomo Brodolini.

Portando a compimento la sua opera, questa sera il Senato della Repubblica rende omaggio alla sua memoria e segna la data di una grande conquista democratica per i lavoratori.

Credo che sia mio dovere in questo momento dare atto al ministro Donat-Cattin di essere stato non solo il continuatore tenace dell'opera intrapresa da Giacomo Brodolini, ma altresì il fedele interprete della sua volontà; una volontà diretta a migliorare la legge, ad armonizzarla con la realtà del Paese, a creare un clima di migliore articolazione democratica all'interno del Parlamento italiano.

Il cammino per arrivare alla meta cui siamo pervenuti è stato lungo, difficile ed anche pieno di ostacoli.

Le forze che si sono opposte a questa riforma sono forze che ancora detengono nelle mani il potere economico e buona parte del potere politico del Paese. A queste forze abbiamo opposto la salda volontà politica dei partiti che si richiamano alla classe lavoratrice e l'ansia di rinnovamento che sospinge il mondo del lavoro. Quindici anni di lotte sostenute dai lavoratori italiani sono stati necessari per poter affermare concretamente i diritti che la Costituzione repubblicana garantisce da oltre 22 anni. Una lunga battaglia, dunque, per attuare princìpi che tutti i partiti usciti dalla lotta della Resistenza avevano preteso che fossero inseriti nella Carta costituzionale.

All'indomani di quella magnifica lotta, che vide la classe operaia impegnata in grandi scioperi di massa, che diede un'impronta inconfondibile ed originale alla Resistenza italiana, nessuno osava contestare il diritto dei lavoratori di poter manifestare liberamente il proprio pensiero nelle fabbriche, così come nessuno osava contestare agli operai, che avevano preso possesso delle fabbriche, che le avevano salvate dalla distruzione nazista, che la avevano avviate ad una ripresa produttiva, il diritto di partecipare alla gestione dell'azienda.

In quel periodo, dalle fabbriche la classe lavoratrice fece sentire il proprio peso politico in tutte le battaglie per la ricostruzione ed in particolare nella più impegnativa battaglia per la Repubblica e per la Costituzione.

Erano gli anni in cui la classe lavoratrice aveva trovato nella lotta della Resistenza la via della sua unità; erano gli anni in cui gli operai comunisti, gli operai cattolici, gli operai socialisti camminavano insieme sospinti dagli ideali che li avevano animati nella lotta di liberazione.

Per quegli operai la liberazione non significava soltanto liberazione da un regime fascista, da un regime totalitario, ma significava anche e soprattutto liberazione da ogni sopraffazione, da ogni privilegio e da ogni arbitrio padronale.

La Costituzione è nata in quel clima, è stata dettata da quella volontà, ha visto per la prima volta la luce nelle fabbriche, ed è per questo che doveva essere sempre considerata un punto costante di riferimento per tutti i Governi del nostro Paese, per tutte le forze politiche sinceramente democratiche.

Così non è stato.

E la Costituzione, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo « nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità » e che pur condiziona la libertà dell'iniziativa economica-privata alle esigenze dell'utilità sociale e al rispetto della libertà, della sicurezza e della dignità umana, non ha mai trovato applicazione. Fino ad oggi, nella carenza di norme di diritto positivo ispirate alla Costituzione è dilagato nelle fabbriche l'arbitrio, la discriminazione, la prepotenza padronale, l'intolleranza verso qualsiasi forma di organizzazione sindacale.

Se ciò si è potuto verificare, se l'autoritarismo ha creato nelle fabbriche un clima di antidemocrazia, la responsabilità non ricade esclusivamente sul padronato italiano dimostratosi gretto, meschino ed incapace di adeguarsi allo sviluppo economico e sociale del Paese, ma ricade anche sulla classe politica italiana che ha, nel corso di quindici anni, dimenticato per strada gli obiettivi della Resistenza opponendo al massiccio schieramento del padronato la sua divisione e la sua incapacità democratica.

Invano la CGIL nel suo congresso di Napoli del 1952 lanciò l'idea di dar vita ad uno strumento legislativo capace di contribuire a creare un nuovo clima di rispetto della libertà e della dignità umana nell'azienda.

La voce di Di Vittorio fu una voce clamante in un deserto di incomprensione.

Malgrado le lotte sostenute dai lavoratori e la tenacia dimostrata nell'affermare l'esigenza di far penetrare la Costituzione all'interno delle fabbriche, malgrado che una Commissione d'inchiesta parlamentare avesse nel 1955 accertato e denunciato le mortificanti condizioni di vita e di lavoro dei nostri lavoratori, si è dovuto aspettare il 1964, cioè il primo Governo di centro-sinistra a partecipazione socialista, per sentire confermata la validità di quella richiesta. Epperò, d'allora ad oggi, tutti i Governi di centro-sinistra, pur avendo inserito nelle dichiarazioni programmatiche l'esigenza di uno statuto dei lavoratori, non hanno avuto mai la forza sufficiente per farlo diventare una concreta attuazione, passando cioè dalla fase di una pura e semplice affermazione di principio a quella della realizzazione. Ne sono stati impediti dal disaccordo tra le confederazioni dei lavoratori su questo problema; e — diciamolo con tutta lealtà — dalla lentezza con cui i Governi di centro-sinistra si sono mossi.

Solo Giacomo Brodolini, con la sua tenacia, è riuscito a dare concretezza a questo problema avvalendosi del grande ascendente personale sui sindacati, del grande prestigio che godeva nel Governo e della illimitata fiducia che riponevano in lui milioni di lavoratori italiani.

Bisogna, però, dire, con estrema franchezza, che anche l'opera di Giacomo Brodolini sarebbe stata certamente vanificata se nel Paese non si fosse determinato un clima nuovo e totalmente diverso da quello del passato, se dalle fabbriche non fosse partita una spinta unitaria e decisiva, se i sindacati non avessero lentamente ritrovata la via dell'unità sindacale, se i partiti che si richiamano alle classi lavoratrici ed il Parlamento non avessero recepito il significato vero delle lotte operaie che si stanno conducendo in maniera drammatica, in questi ultimi tempi, nel nostro Paese.

Le caratteristiche stesse delle lotte, così spontanee, radicali e generali, hanno offerto l'occasione per un'impostazione rivendicativa nuova, più efficace, nell'immediato ed in prospettiva, sul terreno sindacale e su quello politico.

Queste lotte ci dicono che in una società in rapida trasformazione industriale, lo Stato ha il dovere di affrontare e risolvere in termini moderni il grave « problema sociale ».

Bloccare la condizione operaia all'epoca pre-industriale significa non soltanto provocare tensioni e conflitti, ma anche, in primo luogo, mettere in crisi il Paese arrestandone lo sviluppo economico.

Fino ad oggi, le incisive modificazioni delle strutture industriali non sono state accompagnate da altrettanto vaste riforme sociali. Anche là dove lo Stato ha assunto la gestione di una impresa oppure l'ha influenzata in misura rilevante, anche là nulla è cambiato nelle forme tradizionali di conduzione dell'impresa; anzi, per alcuni aspetti, molte imprese pubbliche o a partecipazione rivelano una mentalità autoritaria e gretta non inferiore a quella delle aziende private. Una prova di ciò è stata fornita recentemente dalla resistenza opposta alle giuste richieste dei lavoratori da parte delle imprese a partecipazione statale.

Le lotte sindacali in corso, per la loro veemenza e per i moderni contenuti, hanno riproposto la necessità di una profonda azione riformatrice.

Una direzione aziendale esclusivamente autoritaria rappresenta nei tempi attuali un vero e proprio anacronismo. Un tempo il proprietario di una qualsiasi impresa traeva dal potere di disporre sulle cose il diritto di disporre anche a suo piacimento della forza lavoro. Oggi gli esseri umani che vivono, lavorano e producono nelle fabbriche rivendicano tutte le libertà, ivi compresa quella di controllare la strutturazione del processo lavorativo.

Il dovere di obbedienza del lavoratore e il potere direttivo autoritario ed incontrastato dell'imprenditore sono stati, sino ad oggi, i cardini del rapporto di lavoro.

Questi cardini devono saltare ed all'interno delle fabbriche devono crearsi nuovi rapporti basati sulla contrapposizione di un potere operaio al potere dell'imprendi-

tore. Solo così il lavoratore potrà essere considerato un soggetto attivo e non un soggetto passivo del processo produttivo.

Questo, a mio giudizio, è l'aspetto principale dell'attuale azione rivendicativa.

I lavoratori reclamano, dunque, non solo maggiori libertà individuali, non solo un maggiore spazio politico per i sindacati nell'azienda, ma reclamano, altresì, un maggiore potere, anche se devono conquistarlo con le lotte e con la contrattazione. Se si riuscirà a determinare una più giusta suddivisione del potere all'interno delle fabbriche, se si riuscirà a portare avanti il discorso sulla partecipazione al processo produttivo, contemporaneamente verranno a crearsi le condizioni per una radicale trasformazione delle strutture economiche e sociali del Paese.

È questo il nodo che dev'essere sciolto; è questo il discorso che deve interessare non solo i sindacati, ma tutta la classe politica, perchè a questo discorso sono legate le sorti dello sviluppo economico del Paese e della stessa democrazia.

In questa direzione si muove lo statuto dei lavoratori, il quale deve essere considerato una prima risposta positiva alle esigenze manifestatesi nel tessuto economico-sociale della Nazione.

La democrazia, anche in virtù di questa legge, avrà finalmente diritto di cittadinanza sui luoghi di lavoro ed il sindacato potrà attraversare i cancelli delle fabbriche ed esplicare liberamente ed autonomamente la sua attività protesa al raggiungimento degli obiettivi più avanzati.

Questa, in conclusione, è la sostanza del provvedimento che stiamo per approvare.

Giacomo Brodolini voleva che su questo binario lo statuto dei lavoratori venisse portato avanti, anche se nelle sue dichiarate intenzioni il progetto doveva rimanere aperto a tutti gli apporti che le forze politiche e la realtà sociale del Paese avrebbero potuto suggerire. A tale proposito credo di poter dire che le norme contenute nel disegno di legge, formulate dalla Commissione lavoro e sottoposte in questi due giorni al vostro voto, rispettano nella loro struttura l'originario disegno di legge, arricchendolo di contenuti, suggeriti delle indagini conoscitive e dalla situazione sociale del Paese.

Il lavoro compiuto, pertanto, è un lavoro che qualifica la Commissione e che merita un giusto apprezzamento. Di tanto va dato pieno riconoscimento a tutti i membri della Commissione e con particolare sentimento al senatore compagno Bermani.

Ritengo, però, di dover dichiarare in quest'Aula, che il lavoro compiuto rappresenta anche il frutto di un clima nuovo che si è determinato nella Commissione: clima di collaborazione tra maggioranza e opposizione. Sono caduti, insomma, gli steccati e in un confronto aperto, leale e stimolante tra maggioranza e opposizione si è dato vita ad un provvedimento adeguato alle esigenze dei tempi ed alle tensioni esistenti nel Paese.

A questo punto ci sarebbe da fare un discorso sul contenuto delle varie norme, sulle polemiche che sono insorte in quest'Aula, sui veti e sulle preclusioni posti dagli oppositori. Questa materia, però, non può trovare posto in una dichiarazione di voto che deve essere contenuta in ragionevoli limiti di tempo.

Dirò agli oppositori di destra che le argomentazioni addotte erano scontate da tempo. La Confindustria ha trovato in loro dei validi ma sfortunati sostenitori.

Ogni forza politica, al di là delle sue etichette, assolve in un determinato contesto storico e politico, in modo consapevole o meno, ad una funzione obiettiva: di protagonista o di comparsa, di spinta o di remora.

In verità, la destra tradizionale nel nostro Parlamento ha assolto, in questa occasione, una funzione di semplice comparsa. I liberali, il Movimento sociale e qualche voce arrochita e superata dal tempo della Democrazia cristiana sono stati i portavoce autorizzati di coloro che hanno cercato di fermare gli operai in lotta con le armi spuntate della serrata.

Altre forze, ancora, hanno assolto una funzione di comparsa, in questo ramo del Parlamento; parlo di quelle forze che, pur guardando indietro, pensano di poter far capire agli altri che il loro sguardo è rivolto in avanti.

Al Partito comunista, che ha certamente assolto su questa legge ad una funzione di spinta, anche se il voto forse non sarà in armonia con l'apporto dato, dirò che le Assemblee politiche rappresentano esattamente il contrario di ciò che con il presente disegno di legge noi ci siamo proposti.

La presenza di un forte sindacato non si concilia con la presenza dei partiti politici nelle fabbriche, quanto meno non si armonizza; in ogni caso si dovrebbe tener presente che questo provvedimento rappresenta pur sempre un compromesso, anche se si deve riconoscere che ci troviamo di fronte al compromesso più avanzato possibile nella situazione attuale.

A coloro, invece, che avrebbero preferito inserire nello statuto, — come da parte di alcuni amici della sinistra indipendente ci è stato richiesto — una semplice elencazione dei princìpi contenuti nella Costituzione, — preoccupati come sono dell'istituzionalizzazione del sindacato nei suoi rapporti con la realtà industriale —, dirò che la loro preoccupazione è senza fondamento, in quanto l'intervento legislativo non tende ad istituire per legge strutture sindacali fissandone compiti, funzioni, obblighi e limiti, ma fissa i diritti dei sindacati senza definizione e senza delimitazione.

L'autonomia dei sindacati, dunque, è stata rispettata.

Insistere nel voler fissare nello statuto esclusivamente i princìpi contenuti nella Costituzione significa — come ha sostenuto il compagno Zuccalà — privare la legge delle necessarie garanzie reali ed efficienti, provocando in pratica la disapplicazione delle norme.

La brutta fine subita dai princìpi costituzionali nel corso di venti anni avrebbe dovuto consigliare ben altro atteggiamento!

Noi socialisti siamo pienamente consapevoli che lo statuto dei diritti dei lavoratori non risolve tutti i problemi del mondo del lavoro. Senza dar fiato quindi alle trombe stonate della retorica e senza trionfalismi, ma con pacatezza, con serietà e con senso di responsabilità, credo di poter affermare che questo disegno di legge rappresenta non solo un momento importante per la classe lavoratrice, ma rappresenta, altresì, un primo passo verso una protezione giuridica nuova e moderna dei diritti dei lavoratori.

Se oggi siamo in grado di poter salutare un provvedimento di legge che tutela i diritti della persona umana e garantisce la libertà sui luoghi di lavoro, il merito di tutto ciò deve essere per intero attribuito ai lavoratori che hanno lottato aspramente per conquistare questi diritti.

A noi socialisti rimane soltanto l'orgoglio di poter dire che abbiamo contribuito con la nostra politica e con il nostro impegno a questa realizzazione, interpretando la volontà dei lavoratori e senza lasciarci superare dalla realtà sociale in continuo movimento.

Non possiamo, però, oggi fermarci; non abbiamo raggiunto il traguardo.

Per dare al tessuto sociale italiano quella consistenza che consente la saldatura tra sviluppo economico e sviluppo sociale occorrerà ancora risolvere altri problemi, di cui è facile individuare la natura e la portata.

Problemi come il collocamento (ed a tal proposito devo dire che il partito, dinanzi all'altro ramo del Parlamento, riproporrà gli emendamenti che oggi non hanno trovato accoglimento), problemi come l'istruzione e la qualificazione professionale, la prevenzione degli infortuni, la tutela della salute, la giustizia del lavoro, la disoccupazione e il pieno impiego sono problemi insoluti della società italiana.

Dovremo lottare ancora per molto tempo, noi socialisti, e insieme a noi dovranno sostenere dure battaglie i lavoratori per poter risolvere questi problemi.

Occorreranno altri scioperi, altre proteste, dovranno svilupparsi altre tensioni nel Paese.

Di tutto ciò noi socialisti siamo certi. Epperò non ci preoccupiamo delle tensioni e dei conflitti, convinti come siamo che ogni conflitto rappresenta una forza nuova e creatrice che scioglie rapporti fossilizzati e tende a portare alla luce nuove forme.

Lasciamo ad altre forze politiche, lasciamo alla destra tradizionale del nostro Paese

e a quella nuova il compito di preoccuparsi delle tensioni e dei vuoti di potere.

Lasciamoglielo pure questo mortificante compito di starsene acquattati fiutando il vuoto di potere, pronti a sbranare il cadavere della democrazia.

Per quanto ci riguarda, continueremo a dialogare con il Paese, solidarizzando con gli operai, mettendoci al loro fianco nelle lotte sindacali.

Solo così esalteremo, con rinnovata forza e con estrema fermezza, tutti i valori permanenti della nostra scelta socialista. Una scelta che i socialisti non hanno fatto in questo caldo autunno ma che è strettamente legata alla loro fiducia nella classe operaia. (*Vivissimi applausi dalla sinistra, dal centro e dall'estrema sinistra. Molte congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Perna. Ne ha facoltà.

P E R N A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche noi comunisti, come i colleghi della sinistra indipendente, non possiamo dare di questo disegno di legge che stiamo per votare un giudizio interamente positivo. Ma prima di parlare di questo, riprendendo in parte gli argomenti già trattati dalla collega Carettoni, desideriamo affermare, come prima cosa, che questo intenso lavoro della settimana scorsa e di questi due giorni che precedono l'inizio di un'altra importante discussione di carattere sociale, quella della riforma del contratto di affitto dei fondi rustici, è la più evidente e chiara dimostrazione di una attuale vitalità del Parlamento italiano impegnato e capace di affrontare e decidere su grandi questioni di indirizzo che interessano milioni di lavoratori e le forze popolari italiane. Una vitalità del Parlamento che si è anche espressa in un tipo di dialettica e di confronto, certo non pienamente rispondente ai nostri desideri, ma tale tuttavia da configurare, come assurda e priva di ogni fondamento, l'ipotesi di quei pochi gruppi, a qualunque settore del Parlamento italiano essi appartengano, che vogliono dare già come sfruttata la possibilità di celebrarne il *de profundis*. Del resto, onorevole signor Presidente, tutto questo non è accaduto a caso, ed è stato già detto da altri colleghi prima di me. È accaduto perchè, nel corso dell'ultimo anno e di questo autunno, la pressione democratica, le battaglie unitarie forti, combattive, certo, ma disciplinate e vigorose della classe operaia italiana, hanno posto il Parlamento italiano di fronte alla necessità di assumersi responsabilità più grandi, di comprendere che solo in un vivo rapporto con il Paese e con la sua realtà in movimento è possibile, deve essere possibile per la cosiddetta classe politica di assolvere pienamente alla sua funzione.

Ci meraviglia perciò, signor Presidente, che ancora questa mattina, in una dichiarazione alla stampa, un autorevole rappresentante di quest'Assemblea abbia voluto gettare, inutilmente del resto, sopra i risultati di questo nostro lavoro che stiamo per portare a compimento, l'ombra della discriminazione anticomunista, della delimitazione della maggioranza. Il giuoco è stato inutile perchè sbagliato, perchè smentito dai risultati, ma è un giuoco che non serve a risolvere le questioni generali di indirizzo e quelle di contenuto alle quali noi siamo chiamati. Ed è un giuoco sul quale è inutile insistere se non per rendere più difficile il cammino del nostro Paese. È importante invece valutare che quando ancora la vicenda delle lotte per i rinnovi contrattuali non si è compiuta, nel momento stesso in cui il Ministro del lavoro è impegnato nelle trattative dei metalmeccanici con i rappresentanti delle grandi industrie private, in questo stesso momento il Parlamento trova finalmente la forza per tentare di spostare la questione delle lotte sindacali anche sul terreno politico generale, per trovare intanto in questo la possibilità di una soluzione politica di grandi problemi ideali di orientamento e di indirizzo, per cercare di dare, come è stato già detto da altri colleghi, un senso concreto non solo a delle grandi disposizioni di principio della nostra Costituzione repubblicana, ma a quelle sue parti più significative che pongono il lavoro in una condizione primaria nella vita sociale e politica del Paese

e che considerano come necessario per lo sviluppo della democrazia italiana un profondo mutamento del regime di impresa, profonde e generali riforme di struttura; un mutamento non solo dell'indirizzo di politica economica ma del meccanismo di sviluppo dell'economia nazionale. Del resto tutto questo è risultato ben chiaro dal fatto che anche quella destra tradizionale, a cui si richiamava poco fa il Presidente della X Commissione, anche quella destra che certamente un anno fa non avrebbe nemmeno pensato di arrivare a discutere del diritto di assemblea nelle fabbriche italiane, anche i liberali si sono presentati, sia pure per limitarne la portata, con degli emendamenti con i quali si cominciava con il dire che i datori di lavoro hanno il dovere di mettere a disposizione dei lavoratori locali idonei alle loro assemblee. Vedete quanta strada si è fatta! E non certo perchè l'onorevole Malagodi, o chi per lui, qui abbia incontrato il senno della giustizia e della verità sulla via di Damasco, ma perchè a questo hanno provveduto le lotte grandi, unitarie, democratiche, quelle lotte che (mi dispiace che sia assente il senatore Cifarelli) non suscitano paura o risentimento nelle forze democratiche ma incoraggiano ad andare avanti e a modificare radicalmente questa situazione.

Noi diciamo tutto questo tenendo anche conto dell'apporto che abbiamo dato nell'impostare la soluzione di questo problema, pur essendo consapevoli che i nostri sforzi, la presentazione di un progetto che per primi abbiamo fatto in questa legislatura e poi la lunga azione svolta qui e fuori di qui per mandare avanti questa discussione, non sono stati i soli a determinare l'esito a cui stiamo per approdare. Siamo ben convinti e contenti che a questo abbiano concorso altre forze sociali, che ciò sia stato soprattutto determinato, lo ripeto ancora, da un fatto unitario generale del movimento sindacale e delle lotte di base dei lavoratori, dalla crescita di forme nuove di democrazia reale le quali della situazione di oggi sono il fatto certamente non più riassorbibile. Si potrà ancora discutere, e molto, se è vero o non è vero che gli aumenti salariali che stanno strappando i lavoratori saranno o non riassorbiti dall'aumento dei prezzi o da altre cose analoghe. Quello che è certo è che la spinta democratica, che la nuova organizzazione della vita e della lotta democratica nella fabbrica e nelle aziende non si potrà riassorbire in alcuno modo e bisognerà adeguare tutte le istituzioni democratiche della Repubblica a questa realtà, perchè essa non abbia soltanto uno sfogo e uno sbocco politico nei provvedimenti legislativi o in altro, ma perchè essa sia la garanzia concreta di quei mutamenti di indirizzo e di quelle riforme di struttura che sono indispensabili e che sole possono avviare il nostro Paese ad un effettivo corso nuovo, ad una effettiva politica di programmazione economica democratica.

Per quanto riguarda più specificamente il progetto che stiamo per votare, ho già accennato al fatto che le considerazioni svolte dalla collega Carettoni sono da noi pienamente condivise; e sono condivise non perchè pensiamo in qualche modo che in questa legge si possa mettere tutto quanto necessario per risolvere la condizione dei lavoratori italiani, ma perchè mancano quelle grandi ispirazioni generali e perchè (me lo consenta il collega Mancini) non si tratta del fatto che noi vogliamo affiancare o in qualche modo contrapporre la funzione del sindacato nelle fabbriche a quella dei partiti politici, ma perchè consideriamo che non vi può essere pienezza nella funzione democratica unitaria delle forze operaie nella fabbrica se questa funzione non si può esprimere anche a livello politico, a livello cioè delle scelte di indirizzo fondamentale del regime produttivo, dei rapporti tra questo regime di fabbrica e la democrazia dell'intero Paese.

Per venire a qualche altra rapidissima esemplificazione, noi consideriamo assai pesante il fatto che negli articoli 3 e 5 siano stati dati — come si è già detto — quei poteri all'ispettorato del lavoro e soprattutto che si sia ceduto da parte del Senato (e s'è detto persino dei sindacati, noi non sappiamo se sia vero) su un punto di principio che è quello del mantenimento della piena garanzia della libertà dei cittadini, sulla fa-

mosa questione delle ispezioni corporali. Noi d'altra parte a questo problema, che pure ci appare molto grave e che avrebbe potuto portarci anche ad un altro tipo di voto rispetto a quello che sto per annunciare, siamo stati indotti in definitiva a non attribuire un'importanza decisiva, non solo perchè, come abbiamo già dichiarato, riteniamo che quella norma sia fondamentalmente anticostituzionale; ma perchè la consideriamo anche inefficace su un piano pratico non essendo in alcun modo possibile che al cittadino sia, attraverso quella disposizione, tolta la garanzia della tutela giurisdizionale ordinaria.

A parte questo, consideriamo altrettanto serio il fatto che non si sia riusciti ad ottenere il passaggio di quell'emendamento che noi avevamo proposto, che riguardava la sottrazione delle ore di sciopero effettivamente fatte durante lo sciopero stesso, non di mezza od intera giornata. Altrettanto grave è il fatto che per un asserito principio di preferenza ad una funzione dei sindacati si sia persa l'occasione per dare alla generalità dei lavoratori italiani la tutela generale unitaria, anche a coloro che non sono iscritti ai sindacati, della presenza della Commissione interna in tutti i luoghi di lavoro.

Ci rendiamo conto peraltro che nel corso della discussione e delle votazioni avvenute qui questa sera — e soprattutto delle ultime votazioni — si sono introdotti nella legge rispetto al testo della Commissione anche importanti mutamenti. Particolarmente significativi a nostro giudizio quelli riguardanti le nuove norme sostitutive dell'articolo 2103 del codice civile, quelli riguardanti le innovazioni relative alla legge sui licenziamenti individuali del 1966 e anche quelli relative al miglioramento dell'articolo 24, dove si parla della sfera di applicazione della legge in rapporto alla consistenza numerica degli addetti alle aziende. Si tratta dunque di un passo avanti, anzi di un primo passo che si è cominciato finalmente a fare dopo tante fatiche e sforzi, sulla strada non solo di aprire i cancelli delle fabbriche al libro della Costituzione, ma di far vivere nelle fabbriche italiane la forza reale della democrazia, la forza della classe operaia, della sua capacità di essere unita ed egemone nella società e di proporre in tal modo, attraverso propri istituti e con l'appoggio della legislazione democratica, i risultati di una battaglia che saranno certo più positivi di quelli che potevano essere qualche anno fa.

Restano dunque in questo progetto di legge momenti positivi ed ombre profonde. Resta in noi la convinzione che la battaglia non è chiusa, non solo perchè se ne riparlerà alla Camera dei deputati, ma anche perchè certamente e largamente mobiliterà le masse lavoratrici italiane. Resta in noi la convinzione che, essendo questa una tappa di lunga ed ampia battaglia che non si esaurisce solo in questo contenuto, sia necessario da parte nostra un atteggiamento di parziale riserva.

Anche noi quindi, come i colleghi della sinistra indipendente, ci asterremo sul voto finale. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, quasi tutti gli oratori intervenuti in sede di discussione generale sul disegno di legge comunemente inteso, con impropria e troppo impegnativa definizione, come « statuto dei lavoratori », hanno conclamato che con il provvedimento in esame si vuole dare chiara e completa attuazione ai princìpi costituzionali nel campo dei rapporti di lavoro.

Specifico richiamo si è fatto agli articoli 2, 3, 4, 41 e 42 della Costituzione, solennemente sottolineando i seguenti precetti e cioè: 1) sono riconosciuti e garantiti i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, ma coevamente vanno assolti i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale; 2) tutti i cittadini hanno pari dignità sociale ed è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, im-

pediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese; 3) è riconosciuto a tutti i cittadini l'effettivo diritto al lavoro ed è dovere di ciascuno concorrere al progresso materiale e spirituale della società con l'espletamento di una attività o una funzione secondo le proprie possibilità e la propria scelta; 4) l'iniziativa economica privata è libera, ma non deve esplicarsi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da causare nocumento alla sicurezza, alla libertà o alla dignità umana; 5) la proprietà privata, pur riconosciuta e garantita dalla legge, deve assolvere una funzione sociale.

Un altro dettato della Costituzione che è stato evidenziato è quello concernente il diritto del lavoratore ad una retribuzione adeguata e, in ogni caso, tale da assicurare a sè e al suo nucleo familiare un'esistenza libera e dignitosa (articolo 36).

Solo timidamente da qualcuno si è fatto riferimento all'articolo 46 che riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, alla gestione delle aziende.

Quasi tutti hanno scientemente ignorato l'esistenza degli articoli 39 e 40 che prevedono il riconoscimento della personalità giuridica dei sindacati e la stipula dei contratti collettivi di lavoro con efficacia *erga omnes*, nonchè l'emanazione di leggi disciplinanti l'esercizio del diritto di sciopero.

Dalle superiori osservazioni discende che, con il disegno di legge sullo statuto dei lavoratori, si vuole dare attuazione non a tutti i princìpi della Costituzione che ineriscono ai problemi del lavoro, bensì solo a quelli tra detti princìpi che appaiono convenienti ed utili ad uno solo dei soggetti del rapporto di lavoro, omettendo di provvedere a tutte le altre regolamentazioni traenti origine dalla stessa Costituzione tuttora vigente.

Conseguentemente il presente progetto legislativo devesi ritenere incompleto e settoriale. Tale rilievo, però, non vuole significare che la parte politica alla quale mi onoro di appartenere sia contraria ad un'organica disciplina dei rapporti di lavoro e particolarmente all'emanazione di norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori e della libertà ed attività sindacale. Rileviamo, anzi, che sono decorsi ben 22 lunghi anni perchè i princìpi costituzionali relativi ai rapporti di lavoro potessero trovare applicazione in un documento legislativo, peraltro imperfetto.

L'evoluzione sociale impone nuove discipline e nuove leggi e, pertanto, per i problemi del lavoro si appalesa indilazionabile la necessità di un'organica legislazione, della formazione di una nuova « Carta », di uno statuto del lavoro.

Verso la metà del secolo scorso, allorquando sorgeva l'impresa moderna e veniva ad instaurarsi il nuovo metodo produttivo industriale, il rapporto di lavoro, economicamente e giuridicamente, si configurava esclusivamente come un rapporto individuale di scambio per il quale una persona (prestatore d'opera) poneva a disposizione di una altra persona (datore di lavoro) la sua attività lavorativa in cambio di una determinata mercede.

In effetti il rapporto di prestazione di opera così concepito portava ad una totale subordinazione dell'elemento lavoro che veniva soverchiato dall'elemento capitale.

Agli inizi del secolo tale concessione cominciò ad apparire restrittiva ed oppressiva, sicchè non solo in Italia, ma anche in tutti i Paesi civili, i problemi del lavoro assunsero particolare rilevanza sotto i riflessi della nuova, moderna realtà economica e sociale. Il rapporto di lavoro venne inteso non più come semplice fatto individuale, bensì come fatto collettivo e alla regolamentazione prettamente privatistica e individualistica si sostituì la disciplina collettiva e legislativa.

In Italia, però, la situazione dei lavoratori, nel periodo antecedente il ventennio fascista, permaneva in uno stato di grave arretratezza, tanto che lo stesso Lenin, nel suo libro « Sul movimento operaio italiano » consigliava ai dirigenti marxisti di quel tempo di desistere da una propaganda rivoluzionaria, poco accessibile alla comprensione delle nostre masse lavoratrici, per esigere da esse soltanto una primordiale violenza che, umiliando la personalità umana, doveva fatal-

mente trarre ispirazione dai più deteriori istinti dell'uomo.

Tale deserto sociale nel campo del lavoro, vivificato solo per breve tempo dalle fulgide battaglie corridoniane, venne eliminato dalla Carta del lavoro che ridimensionò lo strapotere dei monopolizzatori di ricchezze, elevò il lavoro a spiritualità e, instaurando il regolamento giuridico dei sindacati di categoria e conferendo ai contratti collettivi efficacia *erga omnes*, disciplinò i rapporti tra imprenditori e prestatori d'opera con regolamentazioni corporative improntate al principio dell'armonica collaborazione.

Il lavoro assunse una funzione sociale e nuovi istituti allora sconosciuti alle masse lavoratrici italiane furono creati per porre riparo alla arretratezza ed allo stato di soggezione in cui viveva il prestatore di opera. Tra detti istituti non sono da dimenticare le mutue-malattia, gli uffici di collocamento, le scuole professionali, le commissioni interne, gli assegni familiari, il perfezionamento degli istituti infortunistici e previdenziali, i patronati nazionali per l'assistenza gratuita e molti altri istituti che smentiscono chiaramente la qualifica di reazionario tanto gratuitamente attribuita al sistema corporativo del lavoro.

Se poi si tiene conto che altre innovazioni trovarono origine nella Carta del lavoro, quali ad esempio il diritto dei lavoratori alle ferie, alle indennità di licenziamento, ai riposi settimanali e festivi, alla limitazione dell'orario di lavoro, chiaro emerge che la disciplina corporativa del lavoro non ebbe solo la funzione di regolamentare un rapporto contrattuale di semplice ordine privato, ma ritenne doveroso tutelare la dignità e l'integrità fisica dei lavoratori.

Sì, è vero che nel nostro codice civile vigente, nel titolo II del libro V, disciplinandosi il lavoro nell'impresa si fa specifico riferimento alla subordinazione del prestatore d'opera nei confronti del datore di lavoro (articoli 2094 e seguenti), ma non è da dimenticare che il predetto codice considera il prestatore d'opera subordinato come uno dei collaboratori dell'imprenditore (tale è infatti la dizione letterale adoperata nella sezione II del capo I del titolo dianzi richiamato), sicchè l'attività impiegatizia o lavorativa presso un'impresa è costituita da due elementi che correlativamente la caratterizzano: la collaborazione e la subordinazione.

La collaborazione si ha in quanto taluno pone le sue prestazioni, in modo continuo e sistematico, al servizio dell'impresa per il raggiungimento delle finalità di questa, mentre la subordinazione consiste nell'assoggettamento del prestatore d'opera alle direttive dell'impresa.

La subordinazione non concretizza, quindi, come alcuni vogliono fare intendere, uno stato di soggezione, di minorazione o di asservimento del prestatore d'opera nei confronti del datore di lavoro che a torto viene sempre qualificato oppressore o sfruttatore; per converso essa rappresenta una esigenza tecnico-organizzativa, una necessità di disciplina e di ordine alla quale debbono prestare ossequio, per il regolare funzionamento e la migliore produttività dell'azienda, i lavoratori e gli impiegati che a tal fine ben a ragione e meritatamente sono chiamati i collaboratori dell'impresa (articolo 2086 del codice civile).

La subordinazione del prestatore d'opera, intesa in senso tecnico, non può non sussistere, seppure entro ristretti limiti, ed il lavoro sotto determinati riflessi non può non essere subordinato, perchè esiste un nesso di interdipendenza con il rischio del risultato del lavoro e cioè dell'intera attività economico-organizzativa che grava esclusivamente sull'imprenditore.

Non può seriamente dirsi, quindi, che il nostro attuale codice civile sia improntato a princìpi autoritari e persecutori in danno del prestatore d'opera e a favore del potere economico, bensì devesi onestamente affermare che in esso il rapporto di lavoro è disciplinato in conformità ai princìpi della collaborazione e della reciproca intesa e comprensione tra le due parti interessate (datore di lavoro e lavoratore).

Tali princìpi dal 1926 al 1944 trovarono organica disciplina nella richiamata Carta del lavoro, nel predetto codice civile e in altre molteplici leggi integrative e correlative, fino a quando, con il decreto legislativo

luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287, non si pretese *sic et simpliciter* caducare formalmente e in larga parte sostanzialmente la costruzione giuridico-sociale corporativa, senza però sostituire a questa una nuova legislazione, senza approntare uno statuto sindacale dei lavoratori, bensì ripristinando la lotta di classe, fomentando dimostrazioni, sommosse e disordini ed attribuendo ai sindacati la sola funzione di enti o associazioni di fatto carenti di potestà negoziale *erga omnes*.

Furono ripudiati persino i princìpi della socializzazione che trovarono il loro atto di nascita nel « Programma di Verona » e in altri provvedimenti immediatamente successivi che conclamarono la socializzazione della gestione dell'azienda sia a capitale pubblico sia a capitale privato e la ripartizione degli utili dell'impresa (e non la spartizione della proprietà come vorrebbe il marxismo), tra i lavoratori, operai e impiegati, in rapporto all'entità delle remunerazioni percepite nel corso dell'anno, detratte le assegnazioni al capitale e al fondo di riserva.

L'Assemblea costituente avvertì però la necessità di enunciare precetti ben precisi in ordine ai diritti inviolabili dell'uomo e ai rapporti economici e, tra questi, in ordine ai rapporti di lavoro. E tali precetti trovarono pieno riscontro nei princìpi fondamentali e in quelli contenuti nel titolo III della Costituzione.

Senonchè dal 1° gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione) ad oggi, e cioè dopo ventidue anni, molti dei predetti princìpi sono rimasti allo stato di labiale enunciazione e non sono stati realizzati.

Solo oggi — quanto tardivamente è facile a ciascuno rilevare — finalmente uno dei due rami del Parlamento è chiamato a pronunciarsi sullo statuto dei lavoratori e cioè su un testo col quale si tende ad assicurare libertà e dignità ai lavoratori e a disciplinare i diritti dei prestatori d'opera nelle aziende.

Il disegno di legge è però manifestamente incompleto perchè esso, non per mera dimenticanza ma per calcolata determinazione, omette qualsiasi attuazione dei princìpi sanciti dagli articoli 39, 40 e 46 della Costituzione in ordine alla personalità giuridica dei sindacati, alla regolamentazione del diritto di sciopero, alla collaborazione dei lavoratori nella gestione delle aziende. Trattasi di una gravissima inadempienza costituzionale che va addebitata non solo ai gruppi della sinistra politica ma anche ai rappresentanti della Democrazia cristiana e, senza tema di equivoci, anche allo stesso attuale Ministro del lavoro e della previdenza sociale il quale, nella seduta della Commissione lavoro del 16 ottobre scorso e in altre occasioni, ha confermato che non è intenzione del Governo regolamentare l'attuazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione.

Eppure lo schieramento democristiano ha ritenuto per tanto tempo possibile e doveroso attuare le norme contenute negli articoli dianzi richiamati al fine di disciplinare la dialettica delle categorie e di impedire che si desse luogo alla lotta di classe. Oggi esso recede da tale proponimento, seppure qualche voce isolata quale quella del senatore Ricci anche di recente, e particolarmente nella seduta della Commissione lavoro del 25 giugno scorso, abbia evidenziato la indispensabilità del rispetto delle predette norme costituzionali, e non tiene in dovuto conto che, ignorando ed annullando determinati princìpi costituzionali, si viene a realizzare un ulteriore cedimento al marxismo, si contribuisce a trasformare i problemi dei lavoratori in strumenti di lotta in danno degli stessi prestatori d'opera e delle categorie economiche interessate e, quello che è peggio, si privano i sindacati di un potere ad essi devoluto dalla Costituzione e cioè della personalità giuridica e della potestà negoziale, mentre, omettendo la regolamentazione dello sciopero, si attenta all'ordine pubblico e si rendono indeterminati e spaventosamente equivoci i limiti tra ciò che è lecito e ciò che è illecito.

È per tali preoccupanti considerazioni che il disegno di legge sul quale siamo chiamati a votare pare alla mia parte politica claudicante e viziato. Esso nelle sue articolazioni è ispirato ad apprezzabili fini sociali e tende ad assicurare la tutela dei diritti e la dignità dei lavoratori all'interno delle aziende; ma, così come risulta dal testo presentato dalla

Commissione lavoro e dagli emendamenti testè approvati in Assemblea, esso impone di essere integrato in modo da realizzare tutti i precetti voluti dalla Costituzione, che non sono ispirati ad una visione settoriale bensì tengono in considerazione tutte le componenti soggettive ed oggettive del lavoro e dell'impresa.

Inducono certamente a valutazioni per buona parte positive le norme contenute nel disegno di legge che ci accingiamo a votare relative alla tutela della libertà di opinione, seppure dall'articolo 1 siano stati erroneamente depennati i richiami al rispetto delle altrui libertà ed all'esigenza di evitare intralcio allo svolgimento dell'attività aziendale, all'impiego delle guardie giurate solo per scopi di tutela del patrimonio aziendale, all'uso degli impianti audiovisivi per sole esigenze organizzative e produttive e di sicurezza del lavoro, agli accertamenti sanitari, alla disciplina delle visite personali di controllo in conformità all'articolo 13 della Costituzione che generalmente, sotto il riflesso della inviolabilità della libertà personale, vieta l'ispezione e la perquisizione personale, alla nuova regolamentazione delle sanzioni disciplinari, al divieto di indagini da parte dei datori di lavoro sulle opinioni politiche, religiose e sindacali dei lavoratori, alla tutela della salute e della integrità fisica del prestatore di lavoro, agli istituti di patronato, alla libertà sindacale esplicantesi in tutta una specifica e dettagliata articolazione di previsioni, alla disciplina dell'attività sindacale nelle aziende ed alle norme sul collocamento.

Ma tutta la predetta regolamentazione appare nel disegno di legge contenuta in una visione assai limitativa e restrittiva perchè, ispirata inizialmente a precetti prettamente marxisti quali emergono chiaramente dagli originari disegni di legge nn. 8, 56 e 240 d'iniziativa comunista, socialproletaria e socialista, ha conservato per buona parte, in sede di discussione degli emendamenti in Commissione e in Aula, le originarie carenze e limitazioni di carattere settoriale addebitabili ad inammissibili preconcetti per i quali i soggetti del rapporto di lavoro sono considerati tra loro nemici e non collaboratori e il prestatore d'opera, quale oppresso e sfruttato, dovrebbe sempre trovarsi in antitesi ed in contrasto col datore di lavoro, che non potrebbe non essere che un padrone oppressore.

Il mondo del lavoro è in piena evoluzione. In relazione all'andamento naturale del progresso economico e sociale, esso non può trovare idonea regolamentazione nell'attuale esasperazione classista, asociale e controproducente, tra i due soggetti della produzione, e non può dirsi che sia equamente e congruamente disciplinato nel disegno di legge che ci accingiamo a votare; disegno di legge che, ancorato prevalentemente alle speculate teorie marxiste, prevede per una parte (datore di lavoro), soltanto obblighi e doveri, comminando anche sanzioni penali, mentre per l'altra parte (prestatore d'opera) si articola esclusivamente nel riconoscimento di facoltà e di diritti e nel conferimento di ampi poteri dispositivi e di illimitato e insindacabile autocontrollo.

I rapporti di lavoro invece vanno disciplinati tenendo a base il principio della collaborazione, che dovrà portare all'inserimento del lavoratore nell'impresa, *uti singulus et uti socius*, per realizzarsi, nell'ambito di una armonica attivizzazione, l'associazione tra le due parti interessate e la compartecipazione del prestatore di opera negli utili dell'azienda.

A tale principio avremmo voluto che si fosse ispirato il nuovo statuto del lavoro, ma a tanto non si è voluto pervenire, sicchè non ci resta che augurarci fermamente che siffatto traguardo possa al più presto raggiungersi, per assicurare all'economia e al lavoro del nostro Paese stabilità e serenità, in un clima di ordinato progresso e di fulgido avvenire. È con tale auspicio che il Gruppo del Movimento sociale, non potendo dare il suo assenso all'approvazione del disegno di legge n. 738 per le gravi carenze che lo caratterizzano e per la sua formulazione settoriale, si astiene dal voto, pienamente convinto che la saggezza del popolo italiano e del Parlamento realizzerà, in un futuro non lontano, una nuova, più completa regolamentazione dei rapporti di lavoro disciplinante non soltanto i diritti di una delle

parti contraenti, bensì i diritti e i correlativi doveri delle due componenti soggettive interessate. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Naldini. Ne ha facoltà.

N A L D I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia permesso, iniziando questa dichiarazione di voto che sarà molto breve (perchè il compito mi è stato reso particolarmente facile dagli interventi della senatrice Carettoni e del senatore Perna) rivolgere innanzitutto un pensiero a tutti quei lavoratori, impiegati, operai, tecnici, che durante questi venti anni hanno pagato talvolta con il licenziamento, altre volte con la sospensione o con la multa, il fatto di aver cercato di ottenere nella fabbrica alcuni diritti che loro derivavano, come derivano, dalla Costituzione della Repubblica, diritti che noi finalmente abbiamo recepito (seppure talvolta in modo limitato) nel disegno di legge che ci apprestiamo a consegnare ai colleghi della Camera dei deputati.

Credo che possiamo dire che è merito anche di questi lavoratori, che è merito di quell'indagine che provocammo in Parlamento per appurare le condizioni di lavoro degli operai in numerosissime aziende del nostro Paese, se siamo riusciti, in questo ramo del Parlamento, a concludere l'esame di questo disegno di legge. Mi sia permesso pure rivolgere un saluto e un augurio di nuovi successi a quelle centinaia di migliaia di lavoratori, a quei milioni di lavoratori italiani che stanno conducendo, anche in questi giorni, lotte poderose e importanti per affermare nella fabbrica, nel luogo di lavoro, il loro diritto non solo a migliori condizioni economiche e a migliori condizioni di vita, ma anche il loro diritto a poter partecipare di più alle scelte di carattere non solo aziendale.

Ho già detto all'inizio che il mio compito è stato reso facile dai discorsi per dichiarazione di voto della senatrice Carettoni e del senatore Perna. Dirò che il provvedimento, che noi ci accingiamo a trasmettere alla Camera dei deputati, è, per noi del Partito socialista italiano di unità proletaria, un primo passo per l'ingresso della Costituzione della Repubblica nelle fabbriche e nei luoghi di lavoro perchè se è vero come è vero che attraverso questo provvedimento noi, per la prima volta, affermiamo in una legge alcuni diritti di carattere sindacale a tutela dei lavoratori è altrettanto vero che da questo provvedimento sono rimasti fuori tutti quei diritti che pur noi avevamo sollecitato di includere attraverso precisi emendamenti diretti a mettere i lavoratori nella condizione di poter esercitare anche all'interno della fabbrica quei diritti di carattere politico che pure sono sanciti in modo preciso nella Costituzione della Repubblica. Un primo passo quindi, ripeto, per l'ingresso della Costituzione in fabbrica; eppure è un primo passo che noi non sottovalutiamo proprio perchè sappiamo quanto questa conclusione sia costata in lotte dei lavoratori, quanto questa conclusione, alla quale siamo giunti questa sera, sia costata in pressione esercitata dai partiti che in quest'Aula rappresentano le esigenze e le aspirazioni e le rivendicazioni dei lavoratori. Un primo passo, ripeto, per l'ingresso della Costituzione della Repubblica in fabbrica, un primo passo che noi non intendiamo in nessun modo sottovalutare, anche se, come ho già detto, noi consideriamo questo disegno di legge, in alcune sue parti e non di poco conto, arretrato rispetto a quello che è il movimento oggi esistente nel Paese, e soprattutto arretrato rispetto a quelli che sono i diritti già conquistati, già esercitati in alcune aziende italiane dai lavoratori, grazie alle lotte sindacali che essi hanno condotto.

Ecco perchè, concludendo e dichiarando che il Gruppo del Partito socialista italiano di unità proletaria si asterrà, noi vogliamo augurarci che alla Camera questo disegno di legge possa essere migliorato. E vorrei, a questo riguardo, rivolgere un invito particolare ai compagni senatori del Partito socialista italiano, invito che rivolgo in modo più convinto dopo l'intervento che il senatore Mancini ha appena pronunciato in quest'Aula, nel quale abbiamo ritrovato — mi piace dirlo — in alcune sue parti, una tensione di carattere politico che da troppo

tempo non trovavamo in discorsi pronunciati da rappresentanti del partito socialista. È evidente che la situazione oggi è quella che è stata anche descritta nell'intervento del senatore Mancini: cose che qualche tempo fa potevano sembrare difficili a realizzarsi, oggi, grazie alla possente pressione dei lavoratori, al movimento che vi è nel Paese diventano una necessità, alla quale non si può rifuggire.

Dicevo, siccome alla Camera dei deputati, come d'altra parte anche in quest'Aula, c'è uno schieramento politico che potrebbe rendere possibili ulteriori perfezionamenti alla legge, l'affermazione di ulteriori più precisi diritti per i lavoratori (mi riferisco in modo particolare ai diritti di carattere politico previsti dalla Costituzione della Repubblica), il nostro augurio è che l'intervento del senatore Mancini abbia anche il significato di una volontà del Gruppo del partito socialista italiano alla Camera di condurre una azione coordinata con i partiti di sinistra per arrivare ad un miglioramento della legge, per arrivare ad includere nel disegno di legge alcune delle cose che in quest'Aula non siamo riusciti a far passare. Grazie. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bergamasco. Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 22 maggio del corrente anno il Gruppo liberale del Senato presentava una mozione diretta a tracciare alcune direttive di massima, al fine di regolare la materia oggi in discussione.

Erano allora pendenti avanti le Commissioni del Senato due disegni di legge di iniziativa parlamentare per la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori; un terzo disegno di legge di iniziativa governativa era allora annunciato e di prossima presentazione. Ricordo di avere personalmente sollecitato la presentazione nel corso di una seduta fra la fine di maggio e i primi di giugno.

La nostra mozione, come ho avuto l'onore di osservare in una riunione dei Capigruppo, sarebbe dunque in definitiva confluita nella discussione dei vari disegni di legge ed aveva, pertanto, soprattutto lo scopo di precisare il punto di vista del nostro Gruppo sull'importantissima questione.

Ritenevamo, come riteniamo, che fosse necessario colmare le lacune della legislazione vigente nel campo del lavoro e dare a questo una regolamentazione completa ed organica; che dovesse essere istituita una normativa dei diritti fondamentali dei lavoratori all'interno delle aziende e dovessero essere altresì fissate le linee maestre lungo le quali avrebbe dovuto poi svilupparsi la contrattazione sindacale, supplendo alle eventuali carenze, ma senza invaderne il campo; che, per rendere effettivo e concreto l'esercizio da parte dei lavoratori dei loro diritti, fosse anche necessario disciplinare, in ossequio e nei limiti fissati dalla Costituzione, la formazione e l'attività degli organi rappresentativi dei lavoratori; che, accanto ai diritti di questi ultimi, si dovesse parlare anche dei loro doveri, sempre inseparabili dai diritti, primo fra tutti quello della collaborazione leale e fattiva con la direzione dell'azienda per il regolare svolgimento dell'attività lavorativa e produttiva nel loro stesso interesse e nell'interesse generale del Paese.

Tutto ciò nella visione di una società che, pure in un quadro pluralistico, rendesse effettivi i princìpi di libertà e di eguaglianza che la Costituzione afferma e, lungi dall'esasperare gli inevitabili conflitti del lavoro, sapesse, ferme restando le condizioni di parità delle parti, comporli e superarli.

Noi non crediamo, onorevole Ministro, che si debba parlare di tramonto dello Stato di diritto per sostituirlo con uno Stato che si vuol definire sociale; crediamo che lo Stato debba per definizione, se vuol essere degno del nome, essere sempre Stato di diritto, essere sempre garante della libertà e dei diritti di tutti i cittadini, garante del rispetto della legge nei confronti di tutti non escluso lo Stato medesimo, porsi ben al di sopra dei partiti, dei sindacati e di ogni altra forza politica esistente nel Paese.

Il che certo non toglie che lo Stato debba poi preoccuparsi anche di rendere effettive tali garanzie nei confronti di tutti i cit-

tadini, rafforzando, ove occorra, coloro che in linea di fatto dovessero trovarsi per un motivo o per un altro in condizioni di inferiorità.

Noi consideriamo — è esatto, come l'onorevole Ministro ha osservato — essenziale e non prescrivibile l'attuazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione, deprechiamo che non si sia mai voluto, e nemmeno in questa occasione, affrontare il problema, ma non consideriamo tale attuazione come sufficiente, proprio perchè in quella cornice, in quell'ordinamento vi è ampio spazio per lo svolgimento di quella che si può chiamare, con termine generico, un'ampia, una avanzata politica sociale.

Ebbene, quando il compianto ministro Brodolini ha presentato al Senato la sua legge, essa ci è parsa sotto molti aspetti più restrittiva di quanto prospettavamo con la nostra mozione, e basti pensare al paragrafo che riguardava la partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese; è parso però anche a noi che l'essenziale delle nostre istanze, delle nostre aspirazioni fosse incluso in essa; poteva esservi dissenso su alcune questioni marginali, si potevano deplorare alcune lacune, ma la legge era per noi nel suo complesso non solo accettabile, ma largamente positiva e, pertanto, saremmo stati lieti di dare ad essa il nostro voto con sincera convinzione.

Quella legge purtroppo si distacca alquanto dal testo che è uscito dai lavori della Commissione e poi dal tormentato dibattito di questi giorni nell'Aula, quale si presenta ora a noi per il voto finale.

Si dice che il testo sia migliorato e si è anche invocata per ogni cambiamento l'autorità del ministro Brodolini; in verità è troppo facile e comodo dire che il ministro Brodolini avrebbe fatte sue certe modifiche introdotte, quando il ministro Brodolini non è più qui. Il testo da lui approvato era l'altro, non questo, che in molte parti risulta a nostro avviso notevolmente peggiorato.

In tre punti almeno il testo attuale si distacca nettamente dal testo originario: nell'articolo 1, che ha di fatto eliminato quel rapporto diritti-doveri, quel contemperamento delle ragioni del lavoratore e delle ragioni della produzione, che sembrano a noi essenziali. Si dice che la formula adottata con l'emendamento n. 1. 8 comprende in realtà tutti i concetti che erano nel vecchio testo; se così fosse, come ho osservato ieri, non vi sarebbe stato motivo di modificare il testo, che avrebbe avuto tutto da guadagnare dalla chiarezza.

Nell'articolo 10 che sovverte i criteri approvati solo tre anni fa circa il licenziamento individuale per giusta causa, con evidente danno al datore di lavoro e con molto dubbio vantaggio del lavoratore. Potrei ripetere qui quanto disse in proposito, al momento della discussione della legge del 1966, l'allora Ministro del lavoro e tuttora Ministro senatore Bosco; mi limito a ricordare i pericoli che l'obbligo ora sancito del reintegro del lavoratore in ogni caso di licenziamento senza giusta causa, con parificazione del licenziamento per ragioni di discriminazione politica o religiosa al licenziamento per ogni altro motivo, può avere per i lavoratori stessi, sia al tempo dell'assunzione, sia al tempo della valutazione in sede giudiziaria circa la sussistenza della giusta causa.

Nell'articolo 25-*quinquies* che introduce di sana pianta alcune norme sul collocamento che avrebbero dovuto trovar posto in altro testo legislativo e sulle quali vi sarebbe molto da ridire anche nel merito.

E trascuro le obiezioni minori, tutte dettagliatamente esposte ed illustrate nei nostri emendamenti e tutte regolarmente respinte dalla maggioranza, sarei tentato di dire, avendo assistito alla discussione, per ragioni di firma più e prima che per ragioni di merito.

Ne è uscita, quindi, a nostro avviso, una legge incompleta e mal fatta della quale è difficile, forse impossibile, dire oggi quali saranno all'atto pratico le conseguenze sia per il datore di lavoro che per i lavoratori. Di una legge che, in molte sue disposizioni incontra il nostro aperto dissenso ed alla quale va l'augurio di essere riformata nell'altro ramo del Parlamento.

Tuttavia vi è un altro ordine di considerazioni che indubbiamente trascende i rilievi, pure gravi di cui sopra e che si colloca in

una sfera più alta, che si potrebbe dire politica, ma che è anche e meglio direi spirituale.

Questa legge non deve essere considerata una conclusione, un punto d'arrivo, ma un inizio, come anche altri hanno osservato.

Per noi, però, deve essere l'inizio di una legislazione più completa, più saggia, più aderente ai princìpi costituzionali in materia di lavoro, di una legislazione destinata nel tempo a dar vita a quella democrazia equilibrata, a quella società progressiva, nella quale la concordia civile si sostituirà alle aspre lotte di oggi, ed alla quale si accompagnano le nostre più vive speranze.

Le imperfezioni del testo attuale non devono farci velo: siamo in presenza di un evento che riveste una primaria importanza nella nostra storia legislativa ed anche nell'evoluzione sociale del nostro popolo.

Per la prima volta si cerca di attuare una disciplina dei rapporti di lavoro, una disciplina della vita interna delle imprese; sarà un tentativo imperfetto e lacunoso — lo è senz'altro — ma il buon seme è gettato e d'ora innanzi la via è aperta alle correzioni, ai miglioramenti, ai completamenti, agli sviluppi, quelli derivanti da una più obiettiva e serena visione del problema, quelli che suggerirà la stessa successiva esperienza.

Si comincia ad attuare, con l'approvazione di questa legge, il disegno legislativo che ritenevamo necessario, il disegno che nelle sue grandi linee era contenuto nella nostra mozione.

Questa ci sembra la considerazione determinante, che deve superare ogni altra e che è meritevole di essere sottolineata con un voto dal quale non possiamo rimanere assenti.

Voto favorevole, dunque, il nostro, che non va tanto alle singole norme della legge, ma va piuttosto al principio al quale la legge stessa si ispira, al principio che la legge intende introdurre nel nostro diritto e che è, a nostro avviso, ricco di promesse e di benefici sviluppi nell'avvenire. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bisantis. Ne ha facoltà.

* B I S A N T I S . Signor Presidente, onorevoli colleghi, in quest'anno che ormai volge alla fine una grande riforma è stata compiuta ed un'altra fondamentale si è iniziata e sarà condotta avanti col massimo impegno perchè intendiamo operare sempre per il progresso della nostra terra: la prima grande riforma è quella della Previdenza sociale che, tra l'altro, comporta una redistribuzione imponente di reddito, oltre 9 mila miliardi; la seconda è quella che, dopo mesi di tormentate vicende, questa sera concludiamo dando ai lavoratori del nostro Paese una dimostrazione della nostra vicinanza, della nostra sensibilità, del nostro impegno.

Ci auguriamo che domani, iniziandosi la discussione sull'approvazione della nuova legge sull'affitto dei fondi rustici, si possa dare anche un altro contributo per proseguire su questa strada che deve portare non a crescenti lotte nel nostro Paese, ma ad una pacificazione e ad una maggiore giustizia nella nostra Nazione. Avremmo voluto — perchè noi uomini siamo incontentabili ed io lo dico forse perchè sono tra quelli che maggiormente avvertono l'ansia di raggiungere mete sempre più avanzate e risultati sempre più positivi — che uno statuto completo, non parziale (così lo definisco io) fosse posto in votazione questa sera; uno statuto dei lavoratori completo infatti deve trattare la materia nella sua interezza; e quando il compianto ministro Brodolini preannunciò la presentazione del disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri disse appunto che esso costituiva la regolamentazione di una parte fondamentale, interessante, importante dei diritti dei lavoratori, ma non era tutto; era l'avvio per la realizzazione delle disposizioni che dovevano consentire, nel campo più delicato del lavoro, una generale pacificazione, un processo armonico qual è quello che tutti quanti desideriamo.

Uno statuto completo e non parziale deve anzitutto aver riguardo e riferimento alla costituzione dei rapporti di lavoro: qui entra in considerazione l'argomento del collocamento che è di massima attualità e che ha formato anche quest'oggi, in Aula, motivo di discussione ampia: do atto al ministro Do-

nat-Cattin di aver dato un avvio alla riforma del collocamento, che, del resto, non è una novità. Infatti se noi andiamo a riguardare il progetto '80 vediamo proprio che vi è un impegno preciso, tassativo di affrontare e di risolvere, nei limiti del possibile, anche questo problema. La trasformazione del servizio di collocamento e l'esigenza di una maggiore mobilità professionale e territoriale dei lavoratori richiedono una profonda trasformazione del servizio di collocamento che dovrà fondarsi sulle previsioni a breve e a medio termine della domanda e dell'offerta di lavoro per aree, per settori e tipi di qualificazione. Queste funzioni dovranno essere assicurate, per quanto riguarda le previsioni a medio termine, dagli organi nazionali e regionali della programmazione con la collaborazione delle organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori e per le previsioni a breve termine dal Ministero del lavoro attraverso la rete periferica del collocamento a contatto con le imprese e con i sindacati.

Dopo la costituzione del rapporto di lavoro abbiamo lo svolgimento di tale rapporto, ed è a questo punto che sorgono le maggiori questioni. Dopo lo svolgimento abbiamo l'estinzione del rapporto di lavoro e poi tutte le misure di ordine previdenziale.

Soffermandoci questa sera a considerare la parte che siamo riusciti a regolamentare con questa legge, dobbiamo formulare l'augurio sincero e sentito che si possa arrivare di qui a non molto alla modifica, vorrei dire, radicale e sostanziale, all'adeguamento integrale del libro del lavoro del nostro codice. Mi auguro che si possa costituire, creare e formulare nel nostro Paese un codice del lavoro che possa contenere tutte le norme che attengono a questo settore di primaria importanza per il nostro Paese.

Indubbiamente abbiamo svolto un lavoro affrettato, talvolta tormentato, talvolta anche confuso, ma io penso che con soddisfazione questa sera possiamo guardare all'opera compiuta e al risultato conseguito. In Commissione io chiesi come mai un provvedimento di tanta importanza non era passato nemmeno attraverso il vaglio del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Infatti quale materia più di questa doveva essere portata all'esame di quell'organo che ha una funzione precisa in questo settore e che doveva essere sentito per dare i suoi pareri e per esprimere il suo avviso in ordine alla formulazione, alle prospettive future e a tutto quello che ha formato oggetto di ampia discussione?

Ma se noi guardiamo nel fondo del provvedimento vi troviamo una tutela larga della libertà dei lavoratori, una tutela appropriata dei sindacati che si occupano ed organizzano i lavoratori, un potenziamento del sindacato. Oggi i sindacati assumono ogni giorno di più pubbliche funzioni, e noi siamo lieti di tanto, ma in questo campo non vi è ancora una regolamentazione precisa che sarebbe indispensabile proprio per dare un maggiore potenziamento a questi organismi. Qualcuno ha parlato di questa legge come di una legge promozionale del sindacato. E noi dobbiamo veramente salutarla come una legge promozionale del sindacato il quale, attraverso le norme che andiamo ad approvare, acquista una maggiore importanza ed una funzione primaria nel nostro Paese. Se di fronte all'insoddisfazione che ho manifestato poc'anzi poniamo il risultato conseguito dobbiamo dire a noi stessi ed al Paese che abbiamo lavorato con impegno e che abbiamo raggiunto risultati abbastanza positivi.

Mi sia consentito in questo momento, signor Presidente, rivolgere un ringraziamento a lei ed ai colleghi che hanno partecipato a questa discussione, poichè non è una giornata comune quella che abbiamo vissuta oggi. Vorrei rivolgere inoltre un ringraziamento al Presidente e a tutti componenti la Commissione lavoro, un ringraziamento particolare ai Ministri che si sono susseguiti in questo lavoro che è stato svolto, all'amico Bermani (*applausi dal centro e dalla sinistra*), che tante volte ha subìto un po' anche le conseguenze delle vicende tormentose della elaborazione del testo di legge, al sottosegretario Rampa (*applausi dal centro e dalla sinistra*), che è stato sempre così vicino e che ci ha dato un contributo notevole; non nomino altri perchè nel ricordarli potrei far torto a coloro che non ricordo. Ma vo-

glio dire che tutti in Commissione — l'amico Pozzar, l'amico Torelli, l'amico Varaldo eccetera — sono stati lieti di poter dare un contributo serio per la creazione di uno strumento legislativo che fosse più rispondente alle esigenze della categoria lavoratrice.

Mi corre un altro obbligo: quello di ricordare che il programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970, approvato con la legge 27 luglio 1967 n. 685 — e il senatore Pieraccini ricorda bene questo *curriculum* — come quadro della politica economica, finanziaria e sociale del Governo, nella parte 1ª, che contiene le linee generali di esso, e precisamente al numero 41 del capitolo III, che tratta dei modi e mezzi dell'azione programmata, comprende lo statuto dei diritti dei lavoratori, così stabilendo: « Nel campo del lavoro, la definizione di uno statuto dei diritti dei lavoratori — di cui la legge sulla giusta causa già approvata dal Parlamento è la prima realizzazione — introdurrà nell'ordinamento giuridico norme atte a garantire dignità, sicurezza e libertà nei luoghi di lavoro, in conformità alle norme della Costituzione. In particolare, tale statuto, dovrà disciplinare giuridicamente i licenziamenti individuali e collettivi, e le commissioni interne, e garantire il libero esercizio dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda i lavoratori italiani all'estero, sarà perseguita ogni opportuna tutela dei loro diritti relativi al rapporto di lavoro e al trattamento previdenziale e sociale, attraverso l'azione comunitaria nell'ambito della Comunità economica europea, e con accordi e convenzioni bilaterali con i Paesi interessati ».

Ora, appunto nel quadro della politica economica, finanziaria e sociale indicata dal programma e seguendo le linee generali del medesimo, il Governo di centro-sinistra, mentre ha svolto nell'ambito della Comunità economica europea costante azione a tutela dei diritti dei lavoratori italiani all'estero, ha inteso promuovere la emanazione di disposizioni concernenti lo Statuto dei diritti dei lavoratori, per soddisfare le aspirazioni manifestatesi in forme sempre più vive ed in modi sempre più impellenti nel mondo del lavoro. Ciò, peraltro, in adempimento di preciso impegno programmatico assunto all'atto della presentazione alle Camere, davanti alle quali il Presidente del Consiglio ebbe a dichiarare precisamente: « Prioritario il Governo considera l'impegno a definire in via legislativa, nella garanzia della libera attività contrattuale, delle organizzazioni sindacali, e con la loro consultazione, una compiuta tutela dei lavoratori nelle aziende produttive di beni e servizi, che garantisca sicurezza, libertà e dignità nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai problemi della libertà di espressione di pensiero, della salvaguardia dei lavoratori singoli e delle loro rappresentanze nelle aziende, e delle riunioni sindacali nell'impresa ».

Il miglioramento delle condizioni di lavoro e la costante elevazione materiale, culturale e spirituale dei lavoratori in una società civile sempre più impegnata a realizzare ordinamenti capaci di garantire alle persone ed ai gruppi la più aperta ed intensa partecipazione sociale han formato oggetto di speciale attenzione da parte del Parlamento, sensibile alle esigenze ed alle attese del complesso mondo del lavoro, caratterizzato da continue trasformazioni sociali ed economiche, agitato da contrastanti ideologie oltre che da divergenti interessi, ansioso di ottenere la risoluzione di tutte le questioni che ne fanno ancora un campo pieno di tumultuanti fenomeni e di enormi bisogni.

Da qui, la non certo facile e non certo di breve durata elaborazione del testo di legge approvato dalla Commissione, tenendo a base il disegno di legge di iniziativa del Governo unitamente agli altri già presentati da diversi Gruppi parlamentari: testo ampiamente esaminato e discusso in Assemblea e che, ulteriormente elaborato, emendato e sotto molteplici aspetti migliorato, ci accingiamo a votare.

Le norme contenute in questo statuto dei diritti dei lavoratori riguardano precisamente la tutela della libertà dei lavoratori, intesa come una esigenza fondamentale dell'individuo, legata alla dignità umana, al punto che la perdita dell'una coinvolge la perdita dell'altra (*qui tollit libertatem, tollit dignitatem!*).

Libertà, parola facile a pronunciare e ad adoperare, ma difficile a definire compiutamente, intesa come facoltà di comportarsi e di operare secondo la propria volontà e la propria scelta, senza che altri abbia diritto di ingerenza; bene supremo per il cui conseguimento e per il cui possesso l'uomo ha combattuto le più dure e cruente battaglie della sua storia; bene insidiato sempre da tanti nemici in agguato, fra i quali il più pericoloso potrebbe essere lo Stato che, essendo fornito di poteri più vasti di quelli individuali, riesce facilmente a soggiogare il singolo e a togliergli ogni facoltà di libera determinazione.

Questa legge, che all'articolo 1 si richiama ai princìpi della Costituzione, in base ai suoi criteri informatori, in base ai riferimenti ed alle disposizioni in essa contenuti, vuol garantire, nella maniera più ampia possibile i diritti di libertà dei lavoratori in tutte le loro estrinsecazioni (libertà personale, libertà di riunione, libertà di associazione, libertà di manifestazione del pensiero e così via, fino alla libertà sindacale).

Libertà individuale intesa però non senza limiti, perchè, anche quando nessuna legge determini espressamente dei limiti, non è e non può mai essere illimitata; essa deve coesistere con la libertà altrui e le sue manifestazioni non possono quindi ledere l'uguale libertà degli altri. Non vi è diritto, per inviolabile che sia, che non rechi con sè almeno il limite segreto dell'uguale diritto altrui.

In campo di rapporti economici e sociali, altri limiti sorgono poi dal principio di solidarietà sancito dall'articolo 2 della Costituzione per cui la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, ma nel contempo richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale; e, per restare al caso, il dovere del cittadino di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società, rappresenta appunto la specificazione o meglio l'adempimento di siffatti obblighi di solidarietà politica, economica e sociale.

La libertà è per noi democratici cristiani non soltanto una meta in considerazione della dignità della persona umana, ma è anche un metodo di vita sociale, una via, la via più adeguata alle attuali contingenze storiche per conservare alla Nazione la sua nuova impronta di vita democratica: ed ecco perchè abbiamo guardato con favore a questa legge, che assicura la libera manifestazione del pensiero nei luoghi di lavoro, che sopprime forme di controllo repressive come l'impiego di guardie giurate in funzione di polizia aziendale che elimina ispezioni personali salvo eccezionali casi in cui le visite personali siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, che regola i controlli sulle assenze per malattia, che vieta indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali dei lavoratori.

La presente legge affronta e risolve problemi quali il diritto di assemblea nei luoghi di lavoro, il diritto di organizzare sezioni sindacali aziendali, la tutela dei dirigenti sindacali, mentre nuovi modi di risoluzione delle controversie individuali e collettive derivanti dall'applicazione dei contratti sono all'esame dell'altro ramo del Parlamento che si sta occupando appunto della riforma della giustizia del lavoro. E si è profilata l'idea di una legislazione promozionale del sindacato, con un rafforzamento dello stesso nell'azienda, e con una maggiore tutela dei sindacalisti aumentati di numero e muniti di permessi retribuiti.

Questi problemi già risolti ed altri analoghi che potranno essere portati a soluzione in futuro in attuazione del programma economico nazionale 1971-1975 apriranno nuove prospettive alla attività contrattuale nel quadro di una legislazione che miri a sostenere le organizzazioni sindacali, impegnandole ad una più diretta partecipazione dei lavoratori alle decisioni organizzative, alle decisioni dalle quali dipende il miglioramento delle loro condizioni ed in genere alle scelte connesse all'attività produttiva.

L'attuale disegno di legge, in conformità dello statuto delle Nazioni Unite che impone agli Stati (fra cui l'Italia) l'obbligo di promuovere il rispetto e l'osservanza dei diritti e delle libertà dell'uomo, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nella convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonchè nella con-

venzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, nella convenzione sull'applicazione dei princìpi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, nella raccomandazione sull'estinzione del rapporto di lavoro e nella convenzione sulla organizzazione del servizio di collocamento adottate dalla Organizzazione Internazionale del lavoro (87-88-98-119) — ci adagiamo su quelle, anche perchè sentiamo l'obbligo non soltanto giuridico ma anche morale di osservare quelle norme — reca una serie di norme che creano una presenza più incisiva del sindacato nelle aziende e pone i rapporti fra datori di lavoro e lavoratori su di un piano di rispetto di tutte le libertà costituzionali.

Lo stesso disegno di legge contiene altre norme attraverso le quali, specie quando demandano alla contrattazione collettiva la regolamentazione di posizioni, di limiti, di interventi, si attribuiscono ai sindacati medesimi, soggetti sempre di diritto privato, pubbliche funzioni, senza che essi si trasformino in enti pubblici, consentendo ad essi la autonomia associativa originaria, quali associazioni sorte spontaneamente e che liberamente curano la organizzazione professionale; lo Stato li riconosce e li difende come legittime associazioni di cittadini ma non si intromette nell'intimo della loro organizzazione e della loro disciplina.

La legge tende a stabilire un autentico equilibrio fra le categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori, in base al principio di solidarismo di popolo in cui lavoro e capitale si associano, con crescente prevalenza del lavoro, sotto il controllo e, ove occorra, con la propulsione dello Stato democratico.

Noi siamo sicuri che le nuove norme soddisfano attese e tranquillizzano animi in fermento; « esse contribuiranno alla elevazione dei lavoratori, alla *redemptio proletariorum* », di cui parla la *Quadragesimo Anno*, che si compirà appieno col trionfo dei valori dello spirito nei cuori, nelle volontà, nelle istituzioni.

È con questa fiducia e con questi sentimenti, onorevoli colleghi, che noi democratici cristiani diamo il nostro voto favorevole a questa legge e assumiamo impegno di continuare la nostra azione politica per poter costruire una società sempre più progredita e sempre più giusta. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Bisantis del saluto che ha rivolto alla Presidenza. Siamo tutti consapevoli dell'importanza del disegno di legge che stiamo per approvare e vogliamo auspicare che anche questo provvedimento contribuisca al progresso civile e sociale del nostro Paese.

Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge n. 738 nel suo complesso, con l'avvertenza che, a seguito degli emendamenti introdotti, la numerazione degli articoli dovrà essere modificata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

In seguito alla votazione testè effettuata restano assorbiti i disegni di legge nn. 8, 56, 240 e 700.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

LOMBARDI, BELOTTI, DE ZAN, MARCORA, ZELIOLI LANZINI, COLLEONI, PALA, MAZZOLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che:

il Genio civile di Milano con nota 6 marzo 1969, prot. n. 3130 sez. 2ª, poneva in pubblicazione la domanda 18 maggio 1963 della provincia di Milano e dei comuni di Milano e di Monza tendente ad ottenere la classifica in 3ª categoria delle opere idrauliche di sistemazione del Lambro settentrionale e del costruendo canale scolmatore nord-est di Milano; e ciò a sensi dell'articolo 7 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche;

la domanda sopraddetta fu presentata con esplicito riferimento al voto n. 1084 del 14 dicembre 1950 del Consiglio superiore dei lavori pubblici: di tale voto, peraltro, l'Am-

ministrazione proponente non ha ricordato le considerazioni conclusive con le quali quel consesso osservava « che la sistemazione del Lambro settentrionale è preminente per la regolazione delle acque nella parte orientale dell'agro milanese-pavese e ne risolve il riordino idraulico » e proseguiva dicendo che con la costruzione del canale collettore di fognature dei quartieri nord-orientali di Milano « e con la sistemazione del Lambro settentrionale si potrà quindi ottenere la sistemazione idraulica della parte orientale del territorio ed alleggerire le acque che ora esondano anche la parte di ponente »;

nello stesso voto il Consiglio superiore dei lavori pubblici aggiungeva che all'atto esecutivo con l'attuazione della sistemazione idraulica sarà da tener presente, per risolverlo contemporaneamente, il problema del riordino degli scarichi delle acque industriali che costituiscono un pericolo anche nei riguardi igienici di Milano;

quel consesso dopo aver proposto la classifica, fra le altre, delle opere di sistemazione del Lambro da Villasanta alla Mostiola e lo scolmatore di Seveso in Lambro, così concludeva:

« Che in ordine alla esecuzione dei lavori sia da dare la precedenza assoluta alla sistemazione del Lambro Meridionale, alla costruzione dello scaricatore del Naviglio Grande ed alla sistemazione dell'Olona da Castellanza alla Conca Fallata; che le opere attinenti ai restanti corsi d'acqua siano da attuare in prosieguo di tempo in relazione alle condizioni idrauliche che si verranno a determinare a seguito dei provvedimenti predetti »;

lo scolmatore, trasferendo in Adda 155 mc/sec. da altri bacini fortemente inquinati, interesserà tutti i rivieraschi del fiume da Truccazzano allo sfocio in Po; a codesti scarichi — che avverrebbero in condizione di piena — altri e più frequenti si potranno avere in diversi periodi dell'anno;

mentre è stato eseguito uno studio per individuare i riflessi (idrometrici) sul fiume Adda nel caso di piene concomitanti, nessun esame pare sia stato fatto per prevedere gli effetti sull'Adda, soprattutto sotto il profilo igienico, delle scolmature che avvenissero in altri periodi;

tenuto conto che in periodo irriguo il fiume Adda trasporta, nel punto del previsto sfocio dello scolmatore, solo la portata destinata all'irrigazione del territorio cremonese (derivata a mezzo del canale Vacchelli), onde è chiaro che l'eventuale immissione di acque inquinate mediante lo scolmatore potrebbe nuocere gravemente alla qualità delle acque del fiume Adda, alle falde che esso alimenta ed alla irrigazione cremonese, il che avverrebbe proprio mentre la pianificazione regionale avverte che anche nella zona rivierasca del fiume Adda « ... si assommano, nel modo più complesso, problemi di inquinamento, problemi di scarsità d'acqua e problemi di approvvigionamento idrico, che, se risolti singolarmente, senza una visione unitaria, provocherebbero negative conseguenze sulla possibilità di giungere ad una soluzione unitaria e definitiva. In questo senso, si dovrà procedere ad interventi organici, tenendo presenti i diversi aspetti della tutela del suolo... »;

considerato che la procedura adottata dall'Ufficio del Genio civile di Milano — articolo 7 del testo unico 25 luglio 1904 — interessa al progetto solo i comuni dei territori attraversati dall'opera progettata e non, invece, quanti gravitano attorno all'intero bacino ricevente il quale, nella sua unità organica, finirà col subire le conseguenze della eventuale costruzione;

ricordato che sarebbe più congruo alle ripetute affermazioni circa la necessaria visione globale delle questioni idrauliche che di problemi di tale ampiezza venissero esaminate tutte le possibili conseguenze, per cui, dal punto di vista procedurale, sembrerebbe più confacente il disposto di cui all'articolo 60 del testo unico predetto,

gli interpellanti chiedono di conoscere se il Ministro non intenda disporre perchè i suoi uffici periferici riferiscano circa l'avvenuto adempimento delle prescrizioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici in ordine agli studi ed alle realizzazioni prioritarie e circa la consistenza degli studi preliminari, sotto il profilo igienico, ad ogni eventuale soluzione; e, inoltre, se non ritenga di sol-

lecitare l'Ufficio competente a fare in modo che nella successiva eventuale istruttoria sia dato al più presto il parere di tutti quanti sono interessati all'opera in conseguenza della variazione del regime — per quantità e qualità — del fiume Adda. (interp. - 257)

RAIA, VALORI, LI VIGNI, MASCIALE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, del bilancio e della programmazione economica, delle partecipazioni statali, dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per conoscere in qual modo intendano intervenire per far fronte alle drammatiche condizioni delle popolazioni della Valle del Belice che, a distanza di due anni dal terremoto, attendono ancora l'avvio della ricostruzione e quegli interventi atti ad assicurare la ripresa economica della zona.

In particolare gli interpellanti chiedono di conoscere:

a) perchè non siano state ancora completate le procedure di esproprio delle aree edificabili occorrenti e su chi ricada la responsabilità di tale ritardo;

b) perchè ancora non si sia disposto l'aumento dei finanziamenti dato che per la ricostruzione non bastano i 180 miliardi già stanziati, ma ne occorrono almeno 350;

c) perchè fino ad oggi non si sia proceduto alla lottizzazione delle aree già espropriate, alla predisposizione delle opere di urbanizzazione e quindi all'avvio della ricostruzione.

Per sapere altresì:

se intendano continuare ad affidare lavori a grosse ditte, che poi provvedono a farli eseguire in subappalto a ditte che a loro volta subappaltano a cottimisti, con il risultato che è facile constatare: infatti le prime baracche sono già inagibili e comunque quasi tutte non preservano dalla inclemenza del tempo gli occupanti, tanto da determinare in questi ultimi giorni la morte di un lavoratore avvenuta nel tentativo di riparare la vecchia madre dalle acque che avevano allagato la sua piccola baracca;

se non si ritiene opportuno procedere direttamente ad opera dell'Amministrazione allo scorporo dei lavori in modo da consentire la partecipazione all'assegnazione dei lavori a ditte industriali ed artigiane del luogo con assoluto divieto di subappalto;

perchè, in osservanza dell'articolo 59 del decreto-legge 28 marzo 1969, non si è ancora proceduto di concerto con la Regione e con la Cassa per il Mezzogiorno a predisporre un piano organico di interventi da affidarsi all'ENI, all'IRI ed agli enti economici regionali per la realizzazione di quelle industrie e di quel complesso di opere che, consentendo l'irrigazione di oltre 27 mila ettari di terra e la creazione di infrastrutture valide (strade, elettrificazione, opere di difesa del suolo, imbrigliamento del terreno, rimboschimenti, eccetera) e facendo leva sulle aziende contadine potenziate ed assistite finanziariamente e tecnicamente, assicuri la creazione dei necessari 20 mila nuovi posti di lavoro stabili per dare concretamente possibilità di vita ad una popolazione che ormai è pervenuta al limite di ogni sopportazione umana;

se sono vere ed in che cosa consistano le « perplessità » dell'ENI e dell'IRI ad intervenire nelle zone terremotate e se risponda a verità che la Regione ed i suoi enti economici (EMS, ESA, ESPI) anzichè favorire ostacolino l'intesa con lo Stato e con gli enti economici nazionali;

se, infine, si rendono conto delle condizioni disumane nelle quali sono costrette a vivere le popolazioni terremotate che hanno già protestato in questi giorni e intensificheranno la lotta nel futuro, contro il continuato disimpegno governativo a fronte della loro precaria esistenza e se tale disimpegno non celi una volontà di disattendere le antiche aspirazioni di progresso e di rinascita della Sicilia. (interp. - 258)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

GIANQUINTO, SECCHIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere le ragioni della istituzione del servizio « Segreteria NATO » presso la I Divisione — affari riservati — della Direzione generale di pubblica sicurezza, nonchè dei servizi « Attività politiche - sindacali - vertenze del lavoro » presso la II Divisione della stessa direzione generale, e per conoscere quali siano i compiti e le funzioni dei predetti servizi. (int. or. - 1292)

COMPAGNONI, MADERCHI, CINCIARI RODANO Maria Lisa, MAMMUCARI, PERNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza della gravissima situazione esistente a Ceccano, provocata dall'industriale Annunziata (già tristemente noto per i fatti del 1962, nel corso dei quali un operaio fu ucciso e numerosi altri furono feriti), il quale, dopo aver colpito con il licenziamento o con il trasferimento i candidati ed i rappresentanti della lista della Commissione interna, con atteggiamento provocatorio, proclamava una serrata dal 26 ottobre al 5 novembre 1969 e, rifiutandosi poi di revocare i provvedimenti disciplinari, ha reso inevitabile lo sciopero ad oltranza delle maestranze che sono senza lavoro dal 25 ottobre scorso.

Per sapere inoltre se, di fronte all'atteggiamento della s. p. a. « Annunziata » basato su una concezione della proprietà che è in aperto estridente contrasto con la funzione sociale esplicitamente prevista dalla Costituzione, il Governo non ritenga necessario ed urgente intervenire con adeguati provvedimenti per tutelare i diritti dei lavoratori e lo stesso prestigio delle istituzioni repubblicane. (int. or. - 1293)

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, ANDERLINI, PARRI, ANTONICELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere come si concilino le dichiarazioni sulla difesa della legalità, che egli ha recentemente reso, con le dichiarazioni e i propositi espressi da un parlamentare in carica, l'onorevole Almirante, in una intervista ad un noto giornale tedesco circa la necessità di una « soluzione greca » quale sbocco alla situazione italiana e circa la « preparazione alla guerra civile » di gruppi giovanili fascisti. (int. or. - 1294)

CORRAO, RAIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative intende promuovere a sostegno dei lavoratori della « Sicilmarmi » di Castellammare che da venti giorni sono in sciopero per l'applicazione dei contratti collettivi, mentre il padrone si rifiuta addirittura di intervenire a qualsiasi convocazione del Prefetto e degli Uffici del lavoro ponendo come pregiudiziale a qualsiasi trattativa la esclusione dei sindacati dei lavoratori da eventuali incontri. (int. or. - 1295)

POERIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per rappresentare la necessità e l'urgenza di voler dichiarare il centro abitato di Scala Coeli in provincia di Cosenza comune da essere consolidato e parzialmente trasferito a spese e cura dello Stato.

Tante volte colpito da eventi alluvionali, quel centro abitato, già dichiarato inabitabile in parte, non è mai stato dichiarato centro da consolidare a cura e spese dello Stato, almeno per quanto è dato sapere agli abitanti di quel centro e all'interrogante.

Le piogge alluvionali dell'ottobre-novembre 1969 che si sono abbattute in tutta la zona dell'Alto Jonio calabrese hanno provocato nuovi danni al centro abitato e alle case, aggravando così la già precaria situazione nella quale versa l'intero comune.

L'interrogante chiede interventi urgenti riparatori dei danni alle strade, alle abitazioni e agli edifici e la dichiarazione di centro abitato da consolidare e parzialmente trasferire a cura e spese dello Stato. (int. or. - 1296)

RAIA, PREZIOSI, TOMASSINI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

quali informazioni possono fornire a seguito della nuova esplosione di gangsterismo mafioso nella città di Palermo;

se ritengano che il ripetersi di tali gesta delittuose non rappresenti una dura smentita all'ottimismo delle autorità le quali, in contrasto con l'evidenza dei fatti, hanno fin qui dato una rappresentazione fittizia della realtà;

se tale episodio non sia da collegarsi, da un lato, ai gravi insuccessi giudiziari di questi ultimi tempi che hanno visto impuniti alcuni fra i più pericolosi mafiosi e, dall'altro, con il perdurare del grave disordine urbanistico ed amministrativo del comune di Palermo e del Governo regionale siciliano che consente lo scatenarsi di una violenta speculazione edilizia che ha dato luogo già in passato ad esplosioni criminali, a disordine urbanistico ed amministrativo e che, pur essendo stato già chiaramente individuato dalla Commissione antimafia, non ha dato, tuttavia, luogo ad alcun provvedimento risanatorio. (int. or. - 1297)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

PIOVANO, BONAZZOLA RUHL Valeria. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che due studenti dell'Università cattolica sono stati espulsi dalla medesima per essersi uniti in matrimonio con rito civile.

Si chiede altresì di conoscere quale atteggiamento intenda assumere il Governo di fronte a questo episodio di coartazione della libertà di coscienza sancita dalla Costituzione per tutti i cittadini. (int. scr. - 2830)

PIOVANO, SOLIANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se e quando sarà possibile esaudire le richieste del comune di Garlasco (Pavia) per un contributo di lire 150 milioni per l'ampliamento della scuola media e di lire 75 milioni per il completamento dell'edificio delle scuole elementari.

Si fa presente che il comune di Garlasco, su una popolazione di circa 9.600 abitanti, conta 676 alunni della scuola elementare e 310 della scuola media; che da dieci anni circa è in costruzione il nuovo edificio scolastico elementare che prevede 26 aule, di cui solo 14 fino ad oggi realizzate; che la richiesta per il completamento è stata avanzata fin dal 1966; che nel comune non esiste alcuna palestra e che le due scuole sono attualmente costrette in sedi vetuste ed inidonee, sprovviste dei servizi igienici necessari. (int. scr. - 2831)

SEMA. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere quale esito ha avuto l'impegno del CIPE di porre allo studio, di convocare una commissione *ad hoc* e di formulare proposte concrete per creare a Trieste quelle iniziative industriali trainanti ritenute indispensabili per superare l'attuale crisi economica della città. (int. scr. - 2832)

SEMA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se il Governo è in grado di dare un quadro esatto ed aggiornato dei fondi stanziati per Trieste dal 1953 in poi.

In particolare, per sapere: quali stanziamenti sono stati fatti, suddivisi per Ministero e per anno, e quali importi sono stati realmente impiegati; a quanto sono ammontati ed ammontano i residui passivi; quali di questi fondi destinati a Trieste sono stati localizzati in detta provincia; infine, come sono stati assegnati, ed a che tipo di iniziative, i fondi a disposizione del « Fondo di rotazione per Trieste ». (int. scr. - 2833)

SEMA. — *Al Ministro della difesa.* — Nonostante le sollecitazioni provenienti dagli interessati e dalle loro associazioni, nonostante il riconosciuto impegno degli organi incaricati, l'assegnazione di quanto previsto in occasione del 50° anniversario della fine della prima guerra mondiale procede ancora con molta lentezza.

Con grande rammarico si registra inoltre che nelle provincie di Trieste e di Gorizia ancor più lentamente avviene la liquidazione dell'assegno agli ex austro-ungarici, ciò che ha determinato numerose proteste.

Per sapere pertanto se il Ministro interrogato è a conoscenza di questo spiacevole stato di cose e se non ritenga opportuno dare disposizioni perchè, in vista delle festività di Natale e di Capodanno, venga fatto un particolare sforzo per soddisfare le legittime attese di questi cittadini. (int. scr. - 2834)

MURMURA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti ritenga di dover adottare in favore del comune di San Nicola da Crissa (Catanzaro), ove un movimento franoso di particolare rilevanza minaccia di seppellire un gran numero di abitazioni. (int. scr. - 2835)

LA ROSA. — *Al Ministro della difesa.*— Per sapere se sia a conoscenza dello stato di grave disagio e di malcontento che si è venuto a determinare nelle zone rurali Zappulla-Scorrione (Modica), in seguito alla chiusura della caserma dei carabinieri per inidoneità dei locali;

per chiedere quali provvedimenti intenda adottare al fine di ripristinare il servizio nella zona che, in atto, trovasi scoperta di ogni intervento immediato delle forze dell'ordine per il ripiegamento delle stesse nel centro di Modica.

L'interrogante fa presente:

che il territorio interessato comprende 78 chilometri quadrati con una popolazione di circa 5.000 coltivatori diretti residenti e con un vasto patrimonio zootecnico a pascolo brado;

che ogni difficoltà nel reperimento di locali idonei potrebbe essere superata con lo spostamento della sede della caserma dalla contrada Zappulla nella contrada Scorrione, ove sulla strada provinciale Modica-Pozzallo sarebbe possibile reperire locali efficienti;

che ogni soluzione deve tener conto dell'esigenza di ripristinare la caserma stessa in una zona che sia al centro del territorio interessato e non mai alla periferia. (int. scr. - 2836)

VIGNOLO. — *Al Ministro della difesa ed al Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per conoscere:

se sia stata presa in considerazione l'esiguità della pensione concessa agli invalidi per servizio cosiddetti « tabellari », il cui ammontare varia, per un soldato, da un minimo di lire 6.108 mensili lorde per l'8ª categoria (perdita del 30 per cento della capacità lavorativa), ad un massimo di lire 16.266 mensili lorde per la 2ª categoria (perdita dell'80 per cento della capacità lavorativa), al quale trattamento si aggiunge soltanto la cosiddetta indennità integrativa speciale (scala mobile) che, nella maggioranza dei casi, viene perduta da parte di chi svolge un'attività lavorativa per integrare il misero trattamento di pensione;

se non ritengano opportuno, nella prossima emanazione di provvedimenti relativi al riordinamento delle carriere dei pubblici dipendenti, fissare, in sostituzione delle attuali tabelle, un salario teorico, per militari e graduati di truppa, non inferiore a quello assegnato al più basso grado della Amministrazione civile dello Stato, almeno ai fini del calcolo del trattamento privilegiato ordinario di quiescenza spettante per infermità contratta in servizio e per causa di servizio.

Sembra difatti all'interrogante che anche ai militari in argomento, spesso utilizzati in attività relative alla lotta contro la delinquenza e alla difesa delle popolazioni dagli effetti di calamità naturali, non possa essere negato un trattamento di infortunio tale da costituire un adeguato risarcimento del danno patito. (int. scr. - 2837)

BENAGLIA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze.* — Per conoscere come si intenda risolvere il problema del riparto delle acque utili del fiume Sesia tra le utenze della sponda sinistra (Novara e Pavia) e della sponda destra (Vercelli).

Tale riparto interessa alcune rogge di antica origine e risulta all'interrogante che il Ministero dei lavori pubblici avrebbe formu-

lato dei provvedimenti che tendono a ridurre le dotazioni utilizzate da secoli da tre rogge che interessano il comprensorio novarese-lomellino (Mora-Busca-Biraga).

La predetta riduzione delle dotazioni idriche avrebbe ripercussioni indubbiamente gravi per l'agricoltura del novarese e della Lomellina che da tempo immemorabile utilizza tali acque e che in base alle attuali portate ha consolidato la sua attuale moderna rete di irrigazione. Poichè risulta che i citati provvedimenti sono stati elaborati dal solo Genio civile di Vercelli, l'interrogante chiede che venga sospesa l'esecuzione dei provvedimenti stessi al fine di consentire un più approfondito ed equo esame della situazione da parte di tutti gli enti ed uffici interessati (Ministero delle finanze, Uffici del Genio civile di Novara, Vercelli e Pavia. Ispettorati compartimentali e provinciali dell'agricoltura, Amministrazione generale del Canale Cavour, Consorzi di bonifica integrale operanti ad est e ad ovest del Sesia, condominio della roggia Mora). (int. scr. - 2838)

MAGNO, DI VITTORIO BERTI Baldina. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga che il sale prodotto nella salina di Stato di Margherita di Savoia — oggi in buona parte trasportato, per l'impacchettamento, in località lontane — debba essere interamente lavorato *in loco,* dato che:

1) vi sono a Margherita di Savoia centinaia di disoccupati, privati della possibilità di trovare occupazione fuori della salina, in quanto questa occupa la maggior parte del territorio comunale e riduce perciò al minimo le possibilità di lavoro nel settore agricolo;

2) la direzione della salina già dispone di impianti e di attrezzature che, se utilizzati permanentemente mediante tre turni giornalieri di lavoro, possono soddisfare pienamente l'esigenza prospettata. (int. scr. - 2839)

PENNACCHIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni che non hanno consentito sino ad oggi di risolvere il problema della sede scolastica dell'Istituto tecnico di Bisceglie, istituito sin dal lontano dicembre 1960. Deve essere noto al Ministero ed agli uffici periferici della pubblica istruzione quanto notevole sia stato lo sviluppo del predetto Istituto fino a raggiungere nell'anno 1969-70 16 classi e 400 alunni. Ciò nonostante, l'Istituto è costretto a svolgere la sua attività in stabili diversi ed in locali e con servizi deficitari e nulla affatto funzionali. Basti pensare che gli uffici di presidenza e di segreteria sono allogati in una sede assieme ad alcune classi e che in altri distinti locali sono sistemati le sale macchine, il gabinetto scientifico e quello medico, nonchè le residue classi. In un ulteriore stabile, poi, è stata malamente adattata la palestra per i giovani studenti. È facile intuire quali gravi e intollerabili inconvenienti intralciano la normale attività scolastica, arrecando serio pregiudizio alla serietà degli studi e suscitando l'aspro malcontento di insegnanti, studenti e famiglie.

Non può, perciò, non stupire la notizia che si è diffusa (che si augura il Ministero vorrà sollecitamente smentire) in base a cui, nel nuovo piano triennale interregionale per l'edilizia scolastica, la costruzione della sede dell'Istituto non abbia trovato la necessaria e doverosa considerazione, tanto che nella migliore delle ipotesi nel programma risulta confinata negli ultimi posti della graduatoria.

È incredibile come ciò possa essere accaduto con evidente mortificazione di una città di circa 40 mila abitanti in attesa della soluzione da 10 anni.

L'interrogante chiede che il Ministro voglia chiarire i motivi di simile trattamento, e, nell'ipotesi che le notizie risultino infondate, precisare come e quando ritiene di risolvere il problema della nuova sede dell'Istituto tecnico di Bisceglie. (int. scr. - 2840)

DINARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — In relazione agli incidenti avvenuti nel primo pomeriggio dell'11 dicembre 1969 davanti al Ministero della pubblica istruzione, nel corso di una manifestazione

indetta dallo SNAFRI per legittime rivendicazioni attinenti alla categoria dei professori fuori ruolo che ad oggi non hanno visto recepita alcuna delle istanze da tempo prospettate al Ministro competente;

considerato che gli incidenti stessi — comunque non giustificabili — vanno visti alla luce dell'intollerabile condizione di precarietà giuridica ed economica in cui continua ad essere lasciata la categoria, e nel conseguente stato di esasperazione degli animi,

per conoscere se non ritenga opportuno:

1) intervenire tempestivamente presso il suo collega dell'Interno, anche a tutela del buon nome della categoria docente, per sollecitare il rilascio dei professori che sono stati fermati nel corso dei predetti incidenti;

2) affrontare radicalmente ed organicamente il problema dei docenti fuori ruolo, sulla cui attività poggia prevalentemente la vita della scuola italiana e la cui mancata soluzione costituisce motivo continuo di legittimo turbamento. (int. scr. - 2841)

BONAZZI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per sapere se sono a conoscenza della grave situazione in cui versa la Basilica paleocristiana di San Giovanni Evangelista di Ravenna, la più antica delle chiese ravennati di epoca imperiale.

Recentemente detto monumentale tempio costruito 1.500 anni fa dall'imperatrice Galla Placidia, è stato chiuso al culto per l'imminente pericolo di cedimenti che potrebbero avere conseguenze irreparabili. Da circa dieci anni, infatti, le pareti della navata centrale presentano vistose deformazioni.

L'interrogante chiede altresì di conoscere quali provvedimenti urgenti si intendano adottare, da parte dei Ministri competenti, allo scopo di giungere, in breve tempo, alle necessarie opere di restauro della suddetta antichissima Basilica ravennate. (int. scr. - 2842)

POERIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'impresa « Mantovani » di Bologna, appaltatrice dei lavori di sistemazione e completamento dell'aeroporto di Isola Capo Rizzuto-Crotone, avrebbe rinunciato all'appalto stesso perchè impossibilitata all'esecuzione dei lavori dalla presenza, prima, di materiale di guerra inesploso nel campo di aviazione e, poi, dai lunghi tempi impiegati nella ricerca di tale materiale.

Se ciò risponde a verità, l'interrogante chiede come il Ministro intenda intervenire per superare difficoltà e remore che ritardano l'esecuzione dei lavori appaltati alla impresa « Mantovani » e come, inoltre, intenda recuperare il tempo perduto certamente dannoso all'agibilità della pista e al buon funzionamento dell'aeroporto, ma soprattutto dannoso ai trasporti aerei indispensabili allo sviluppo del turismo della zona. (int. scr. - 2843)

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 12 dicembre 1969

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 12 dicembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. DE MARZI ed altri. — Norme in materia di affitto di fondo rustico (37).

CIPOLLA ed altri. — Riforma dell'affitto a coltivatore diretto (313).

2. Regolazioni finanziarie varie (860) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 23,20*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari